



Comune di Torretta

Città Metropolitana di Palermo

COPIA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA con i poteri della Giunta Municipale

N. 36 del Registro

Addi, 23-03-2021.

Oggetto: Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021 - 2023

L'Anno **duemilaventuno** il giorno **ventitre** del mese di **marzo** alle ore **16:30** e seguenti in Torretta nella sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria, **nominata con D.P.R. del 08/08/2019**, con la quale è stato disposto, ai sensi dell'art. 143 del D.L.vo n.267/2000, l'affidamento alla predetta commissione della gestione dell'Ente.

Dott. ANTONINO ODDO	V.Prefetto	Assente
Dott. Francesco MILIO	V.Prefetto aggiunto	Presente (firmato digitalmente)
Dott.ssa Antonietta Maria MANZO	Funz. Ec. Fin.	Presente (firmato digitalmente)

Partecipa alla riunione la Perla Gravante in qualità di **Segretario Comunale** titolare.

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

PREMESSO

- che in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della L. 3 agosto 2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 110 l'Autorità Nazionale Anticorruzione e gli altri Enti Pubblici indicati dalla legge nazionale sono tenuti ad adottare attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione
- che la L. n. 190/2012 all'art. 1, comma 7, quale norma di ratifica della Convenzione della Nazioni Unite contro la corruzione, dispone che per la finalità di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

CONSIDERATO

- che i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati nel Piano Nazionale Anticorruzione che costituisce *ex lege* (art. 1, comma 2-bis, L. n. 190/2012) atto di indirizzo per gli Enti tenuti ad approvare il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- che l'Autorità Amministrativa Indipendente, ANAC, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione, successivamente aggiornato con i seguenti interventi (Deliberazione n. 72/2013; Determinazione n. 12/2015; Deliberazione n. 831/2016; Deliberazione n. 1074/2018, Deliberazione n. 1064/2019);

RILEVATO

- che ANAC, in considerazione delle rilevanti difficoltà operative e organizzative incontrate dai Comuni di più piccole dimensioni (con popolazione inferiore a 15.000 abitanti) ha definito delle modalità semplificate di applicazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione per i Comuni di piccole dimensioni;

PRESO ATTO

1. della nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, avvenuta con decreto della Commissione Straordinaria, con i poteri del Sindaco, n. 3 del 03.03.2021, nella persona del Segretario comunale dott.ssa Perla Gravante;
2. dei contenuti del Piano Anticorruzione redatto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed allegato al presente atto e ritenuto lo stesso pienamente aderente alle esigenze di questo Ente;
3. delle indicazioni di cui alla Deliberazione n. 1074/2018 di approvazione di aggiornamento del PNA;
4. delle indicazioni delle Linee Guida ANAC in tema di contrattualistica pubblica con particolare attenzione alle novità introdotte con il D.Lgs. n. 50/2016;
5. che l'ANAC, nella nuova impostazione del PNA 2020, ha superato la valutazione standardizzata dei rischi che si basava sulla compilazione prevista nell'allegato 5 del PNA 2013;
6. Che tale strumento è stato sostanzialmente sostituito da una valutazione concreta basata sul c.d. contesto esterno ed interno;
7. che il Piano, attraverso questa analisi, deve delineare una concreta descrizione dei processi per poi essere calato nel definitivo giudizio sul livello del rischio con conseguente misura di valutazione.

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

PRESO ATTO

infine, degli allegati del piano ed in dettaglio:

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; (**ALLEGATO A**)

- Il processo di gestione del rischio corruttivo: analisi del contesto esterno ed interno e misure di prevenzione; (**ALLEGATO B**)
- mappatura dei processi/procedimenti; (**ALLEGATO C**)
- sezione Trasparenza; (**ALLEGATO D**)
-

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

1. Di adottare il Piano Triennale Anticorruzione, allegato al presente atto, costituito dai seguenti documenti:

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; (**ALLEGATO A**)

- Il processo di gestione del rischio corruttivo: analisi del contesto esterno ed interno e misure di prevenzione; (**ALLEGATO B**)
- mappatura dei processi/procedimenti; (**ALLEGATO C**)
- sezione Trasparenza; (**ALLEGATO D**)

2. Di dare atto che il piano anticorruzione, con tutti i suoi allegati, sarà pubblicato sul sito del Comune in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e precisamente nella sezione “Altri Contenuti”, sottosezione “Anticorruzione” e che lo stesso rimanga in pubblica visione di chiunque.

Istruita da

F.to Perla Gravante

Il Responsabile del Settore

F.to Perla Gravante

(Sottoscritto con Firma Digitale)

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art.12 legge n.30/2000

Il Responsabile del Settore

F.to Gravante Perla

(Sottoscritto con Firma Digitale)

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Con i poteri della Giunta Comunale

Vista la su riportata proposta di deliberazione corredata dei relativi pareri espressi ai sensi dell'Art. 12 della L.R. 30/2000;

Vista la L.R. 3/12/1991 n. 44 sul controllo degli atti del Comune e Provincia;

Visto lo Statuto Comunale;

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di approvare la su riportata proposta, dando mandato al servizio proponente di porre in essere tutti gli atti ad essa correlati.

F.to Dott. ANTONINO ODDO

Assente

F.to Dott. Francesco MILIO

Presente (firmato digitalmente)

F.to Dott.ssa Antonietta Maria MANZO

Presente (firmato digitalmente)

Il Segretario Comunale

(F.to Perla Gravante)
(Sottoscritto con Firma Digitale)

REFERATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line del Comune di Torretta sul sito www.comune.torretta.pa.it dal 26-03-2021 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Torretta li, 12-04-2021.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Perla Gravante
(Sottoscritto con Firma Digitale)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05-04-2021.

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell'art.12, comma 1, della L.R.03/12/1991 n.44 e successive modificazioni ed integrazioni;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2. della L.R. 03/12/91 n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni.

Torretta li, 06-04-2021.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Perla Gravante
(Sottoscritto con Firma Digitale)

È copia conforme all'originale.

Lì,

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gravante Perla

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.



COMUNE DI TORRETTA

Città Metropolitana di Palermo

Prot. n.:

TORRETTA, 18-03-2021

SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto : Relata di pubblicazione

Si restituisce, munito della relata di pubblicazione all'Albo pretorio di questo comune l'atto di seguito indicato:

Reg. 189 del 02/03/2021 - Prot. n.3154 del 02/03/2021

Oggetto: Avviso pubblico per la partecipazione alla redazione dell'aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza - Annualità 2021/2023.

Data inizio pubblicazione: 02-03-2021

Data fine pubblicazione: 17-03-2021

Distinti saluti.

L'Addetto alla Pubblicazione

Guercia Eleonora

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo
		Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016
	Burocrazia zero	Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013	Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
	Democrazia zero	Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)	pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016
		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	
Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
			Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Organizzazione		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei <u>soggetti percettori</u> , della <u>ragione dell'incarico</u> e dell'ammontare erogato Per ciascun titolare di incarico:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo
				Per ciascun titolare di incarico:	
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).
		Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)
				Per ciascun titolare di incarico:	
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	(da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
		Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016
		Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo
		Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale
	Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno
		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).		

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Curricula		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Compensi		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Ammontare dei premi effettivamente distribuiti					Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteria definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lg.s 97/2016
Enti pubblici vigilati		Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				Per ciascuno degli enti:	
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Enti controllati	Società partecipate		(da pubblicare in tabele)	5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Provvedimenti	Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016	Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
				Per ciascuno degli enti:	
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)			
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013			Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013				
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013						
Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016		
				Per ciascuna tipologia di procedimento:		

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Per i procedimenti ad istanza di parte:					

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Monitoraggio tempi procedimentali	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedimentali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016
Controlli sulle imprese		Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016
		Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative	
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare		Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo
				Per ciascuna procedura:	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo
		Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo
	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	<p align="center">Atti di concessione</p> <p align="center">(da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)</p> <p align="center">(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)</p>	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
				Per ciascun atto:	
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) <i>link</i> al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)			
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Class action		Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Servizi erogati	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo
	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti				Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni reative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)
				Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it catalogati da AGID	Tempestivo
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)



ANAC

AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

L'AUTORITÀ E L'EMERGENZA COVID-19

RELAZIONE ANNUALE 2019

Camera dei deputati
Roma, 2 luglio 2020

L'AUTORITA' E L'EMERGENZA COVID-19

Camera dei Deputati
Roma, 2 luglio 2020

PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ
Francesco Merloni

COMPONENTI DEL CONSIGLIO
Michele Corradino
Ida Angela Nicotra
Nicoletta Parisi

SEGRETARIO GENERALE
Angela Lorella Di Gioia

Sommario

Premessa.....	2
1. Anticorruzione e trasparenza.....	4
2. Contratti pubblici.....	6
2.1 La normativa emergenziale.....	6
2.2 Il supporto a stazioni appaltanti e operatori economici.....	14
2.3 Il Vademecum per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici	21
2.4 Proposte per agevolare la ripresa economica.....	22
2.5 Vigilanza collaborativa e monitoraggio degli affidamenti.....	23
2.6 Le procedure di somma urgenza.....	26
3. Il mercato dei contratti pubblici.....	34
3.1 Il 1° quadrimestre 2020.....	34
3.1.1 Trend del mercato degli appalti pubblici.....	34
3.1.2. Tasso di variazione congiunturale.....	35
3.1.3 Andamento per tipologia di contratto.....	36
3.1.4 Scelta del contraente.....	37
3.1.5 Variazione congiunturale: dettaglio in base alla localizzazione dell'appalto.....	39
3.1.6 Analisi comparata mensile: gennaio-aprile 2020 vs gennaio- aprile 2019.....	42
3.1.7 Analisi comparata per localizzazione appalti.....	49
3.1.8 Variazione tendenziale mensile del numero procedure per regione.....	51
3.1.9 Lotti non perfezionati.....	54
3.2 Analisi degli appalti correlati all'emergenza COVID-19 nel 1° quadrimestre 2020.....	58
3.2.1 Analisi complessiva della spesa.....	59
3.2.2 Analisi sugli appalti di importo pari o superiore ai 40.000 euro.....	61
3.3 Appalti e <i>smart working</i>	65

Premessa

In concomitanza con la dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, l'Autorità ha proseguito le proprie attività istituzionali, adottando per tutti i dipendenti lo *smart working*, come da disposizioni governative. Tale modalità lavorativa è disciplinata nel Regolamento del personale già a partire da gennaio 2019.

L'Autorità ha poi promosso l'adozione da parte degli operatori del settore di comportamenti uniformi e omogenei, grazie ad atti di supporto e indirizzo, pubblicati sia nella sezione "news", che in una pagina dedicata del sito istituzionale e facilmente raggiungibile dalla homepage.

Diversi sono gli strumenti attuati per attenuare le incombenze delle amministrazioni: sospensione dei termini per i procedimenti in corso e dilazione di quelli per alcuni adempimenti previsti *ex lege*; chiarimenti e soluzioni interpretative. Ciò senza disattendere la propria funzione di vigilanza, a presidio della correttezza delle procedure.

Inoltre, con l'obiettivo di contribuire alla ripresa economica del Paese, l'Autorità ha chiesto al Governo di sospendere, fino al 31 dicembre 2020 i contributi da versare all'ANAC per indire o partecipare a una gara d'appalto, norma poi inserita nel cd "decreto rilancio". Il presente documento illustra pertanto l'attività svolta nel periodo marzo- maggio 2020, e contiene un approfondimento sui dati relativi agli appalti nei primi mesi del 2020 e la relativa variazione congiunturale, anche sotto il profilo territoriale e un focus sugli affidamenti per l'emergenza.

In particolare, l'ANAC:

- allo scopo di velocizzare le procedure, ha offerto alle stazioni appaltanti di stipulare protocolli di vigilanza collaborativa per supportare le amministrazioni nella gestione dell'emergenza anche al di là degli ordinari limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili;
- allo scopo di favorire interpretazioni omogenee, ha indicato, con un provvedimento, alle amministrazioni come operare nella materia degli appalti pubblici alla luce dei decreti legge dell'emergenza che - non trattando direttamente la materia delle gare, ma incidendo in via generale sui procedimenti amministrativi - avevano creato non poco disorientamento nelle stazioni appaltanti;
- allo scopo di evitare un blocco degli appalti, ha trasmesso al Governo e al Parlamento una segnalazione urgente, con riferimento al d.l. 18/2020 e al d.l. 23/2020, sottolineando il rischio che la sospensione in via generale dei procedimenti amministrativi ivi prevista potesse comportare la paralisi ingiustificata delle gare e offrendo soluzioni normative praticabili per consentire una rapida ripresa dei procedimenti amministrativi interrotti o rallentati;
- allo scopo di consentire alle Amministrazioni di concentrarsi sulle attività connesse all'emergenza sanitaria, ha sospeso praticamente tutti gli adempimenti previsti nei confronti dell'Autorità da parte delle stazioni appaltanti e dalle amministrazioni in generale ben al di là di quanto previsto dalla normativa primaria, prevedendo che non sarebbe stata comunque iniziata attività di vigilanza per il ritardo nell'adempimento di attività il cui termine non poteva essere sospeso attraverso un provvedimento dell'ANAC;

- allo scopo di garantire liquidità immediata alle imprese, ha chiesto al Parlamento e al Governo, con una segnalazione urgente, di modificare la normativa primaria in modo da consentire alle amministrazioni i pagamenti in favore delle imprese degli stati di avanzamento lavori (SAL) non ancora scaduti, cioè dei pagamenti parziali per i lavori già effettuati ma non ancora saldabili.
- allo scopo di assicurare le stazioni appaltanti in ordine alla possibilità di utilizzare le procedure semplificate già previste dall'ordinamento nelle ipotesi di emergenza e allo scopo di garantire una loro veloce utilizzazione, ha pubblicato un vademecum operativo riepilogativo di tutti gli istituti dell'emergenza sparsi tra Codice dei contratti, norme speciali e ordinanze di protezione civile; analoghe iniziative sono state assunte dalla Commissione europea che ha emanato un'apposita comunicazione sulle materie di sua competenza e da numerosi Governi nel mondo;
- allo scopo di aiutare concretamente la ripresa, ha messo a disposizione della comunità parte del proprio bilancio proponendo al Governo di utilizzare 40 milioni di euro di cui disponeva in cassa per esonerare il sistema imprenditoriale dal pagamento del CIG per tutto l'anno in corso; il Governo ha inserito tale disposizione nel decreto rilancio;
- allo scopo di garantire la legalità anche in questa fase, ha svolto una speciale attività di vigilanza nei confronti delle gare dell'emergenza, curando di fare in modo che le istruttorie non incidessero sull'operatività delle amministrazioni rallentandone i procedimenti;
- allo scopo di fronteggiare il rialzo ingiustificato dei prezzi dei beni acquistati dalle amministrazioni durante il periodo dell'emergenza, ha accompagnato l'attività di vigilanza con un monitoraggio delle condizioni economiche volto a fornire indicazioni di *benchmarking* alle stazioni appaltanti;
- allo scopo di favorire la ripresa economica ha elaborato un documento, inviato alla Presidenza del Consiglio e ai Ministri competenti, contenente varie proposte per velocizzare le procedure e favorire la ripresa economica.

1. Anticorruzione e trasparenza

L'Autorità ha affrontato il tema degli effetti della disciplina adottata in occasione dell'emergenza sanitaria sugli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33 del 2013.

Il Governo ha adottato numerosi provvedimenti che incidono sul funzionamento e sull'organizzazione delle amministrazioni, volti a contenere gli oneri per cittadini e imprese e a consentire la sostenibilità amministrativa di numerose attività amministrative, anche in considerazione delle trasformazioni in atto delle modalità di lavoro delle stesse amministrazioni, per lo più da remoto.

Si evidenziano, in particolare, tre disposizioni contenute nel d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i., convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19":

- a) l'art. 67 "Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori", al comma 3, sospende a far data dall'8 marzo e fino al 31 maggio 2020 le attività amministrative non aventi carattere di indifferibilità e urgenza consistenti, tra l'altro, nelle risposte alle istanze di accesso agli atti ai sensi dell'art. 22 della legge 241/1990 e alle istanze di accesso civico di cui art. 5 del d.lgs. 33/2013; la norma è limitata agli enti impositori;
- b) l'art. 99 "Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19", al comma 5, introduce un obbligo di trasparenza in merito all'apposita rendicontazione separata, attuata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria, per le erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza del Coronavirus, per la quale è autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa tracciabilità; nello specifico, tale separata rendicontazione, al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, dovrà essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su altro idoneo sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle predette liberalità;
- c) l'art. 103 "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza", introduce al comma 1 la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e disciplina gli effetti degli atti amministrativi in scadenza delle pubbliche amministrazioni; tale disposizione incide sui procedimenti avviati a seguito dell'esercizio dell'attività di vigilanza e del potere di accertamento e sanzionatorio dell'Autorità in materia di anticorruzione e trasparenza.

Sulla base della previsione di cui all'art. 103 del d.l. 18/2020 l'Autorità ha adottato dapprima la delibera n. 268 del 19 marzo 2020 recante "Sospensione dei termini nei procedimenti di competenza dell'Autorità e modifica dei termini per l'adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità" con cui ha previsto la sospensione delle proprie attività, anche di vigilanza (ivi compresa quella sugli obblighi di pubblicazione), sino al 15 aprile 2020, come da indicazioni della normativa primaria.

Successivamente, attesa la proroga della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi sino al 15 maggio, alla luce delle

modifiche apportate dall'art. 37 del d.l. 23/2020 sopra citato, con comunicato del Presidente ANAC del 9 aprile 2020 "Indicazioni in merito all'attuazione delle misure di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella fase dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e all'attività di vigilanza e consultiva dell'ANAC", l'Autorità ha disposto fino a tale data la sospensione dei termini per la pubblicazione dei dati di cui alla l. 190/2012 e al d.lgs.33/2013. Si è fatto presente, tuttavia, che le amministrazioni potessero continuare la pubblicazione dei dati, progressivamente e proporzionalmente rispetto alle condizioni oggettive in cui si trovavano.

Con il suddetto comunicato l'Autorità ha anche rinviato, fino alla data del 15 maggio 2020, l'avvio di nuovi procedimenti di vigilanza, sia d'ufficio che su segnalazione, sul rispetto delle misure di trasparenza di cui alle citate leggi; decorso tale termine, l'Autorità riprenderà l'attività di vigilanza in modo graduale, tenendo conto delle dimensioni organizzative delle amministrazioni e degli enti.

In un'ottica di supporto e di ausilio alle amministrazioni, si è, invece, deciso di non ritenere sospesa l'attività consultiva di ANAC su trasparenza e prevenzione della corruzione.

In questa logica di riduzione degli oneri di trasparenza in questa fase emergenziale, l'Autorità ha anche prorogato i termini delle Attestazioni OIV, o di strutture con funzioni analoghe, sugli obblighi di trasparenza fissati dalla delibera n. 213 del 4 marzo 2020. In particolare, con il comunicato del Presidente del 12 marzo 2020, è stata stabilita al 31 luglio l'attestazione della pubblicazione su dati al 30 giugno, invece che al 30 aprile su dati al 31 marzo.

Si fa presente, inoltre, che alcune iniziative sono state prese in relazione a segnalazioni ricevute dall'Autorità e all'opportunità di affrontare più ampiamente il tema della trasparenza nella fase dell'emergenza.

In particolare, in merito alla pubblicazione dei buoni per la spesa alimentare in favore di persone e nuclei familiari che versano in stato di disagio economico e sociale a causa dell'emergenza COVID-19, si è valutato se tali buoni siano riconducibili nel *genus* di "atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati", così come delineato dall'art. 26 del D.lgs. 33/2013, e quali siano le modalità e le accortezze in tema di tutela della riservatezza dei beneficiari che tale pubblicazione deve assicurare.

Per quanto concerne, invece, la trasparenza da assicurare ai dati relativi alle erogazioni liberali ricevute dalle amministrazioni, si è valutata la necessità di invitare le amministrazioni a pubblicare, ai sensi dell'art. 12, co. 1, del d.lgs. 33/2013, i Regolamenti con cui disciplinano i procedimenti per ricevere le erogazioni liberali nonché, ai sensi dell'art. 99, co. 5. del d.l. 18/2020, la rendicontazione separata per le erogazioni liberali ricevute per il contrasto all'emergenza COVID-19 sul proprio sito internet o in assenza su altro idoneo sito internet.

Al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle liberalità ricevute per l'emergenza COVID-19, si è anche ritenuto opportuno raccomandare ai soggetti privati di cui agli artt. 2-bis, co. 2 e 3 del d.lgs. 33/2013 di adeguarsi a quanto previsto all'art. 99 del d.l. 18/2020 per le PA.

Infine, sempre al fine di orientare le amministrazioni, si è evidenziato che i provvedimenti con cui sono canalizzate e investite in interventi le donazioni effettuate a favore delle amministrazioni

per l'emergenza COVID-19 sono ricompresi nel novero di quelli per cui l'art. 42 del d.lgs. 33/2013 che impone precisi obblighi di pubblicazione.

Nel periodo di emergenza sanitaria, tutt'ora in corso, l'attività in materia di vigilanza sugli obblighi di pubblicazione si è principalmente incentrata sulla chiusura dei procedimenti pendenti, in tutti i casi in cui, per la presenza agli atti di riscontro conclusivo da parte dell'ente, era possibile definire l'attività.

Gli uffici hanno pertanto sospeso l'invio di nuove richieste di informazioni pre-procedimentali e di avvisi di procedimenti, anche sanzionatori, al fine di riprendere l'attività gradualmente al termine della sospensione, tenendo conto delle dimensioni dell'ente e di quelli che sono stati gli enti maggiormente gravati dall'emergenza (come ad esempio quelli del SSN).

Quanto alle nuove segnalazioni in ingresso, il cui numero invero è rimasto pressoché costante, si è riscontrato un aumento dei casi di missive, indirizzate all'Autorità solo per conoscenza, recanti accessi agli atti presso altre amministrazioni, a riprova del fatto che il cittadino, nel periodo di forzata quarantena, ha mantenuto interesse al dialogo con la PA e alla conoscenza dei suoi atti e procedimenti. Si è osservato, infatti, anche un incremento delle istanze di accesso civico generalizzato di competenza della stessa Autorità, ossia aventi ad oggetto suoi atti, documenti e/o richieste di notizie; solo dall'inizio dell'emergenza sanitaria alla fine di aprile ne sono infatti pervenute già 7, contro le 11 pervenute, complessivamente, in tutto l'ultimo semestre del 2019.

2. Contratti pubblici

2.1 La normativa emergenziale

La necessità di fronteggiare in maniera adeguata l'emergenza sanitaria, consentendo ai soggetti pubblici di procedere all'acquisto di lavori, servizi e forniture con celerità, ha comportato l'adozione di interventi normativi in materia, con modifiche al Codice dei contratti pubblici, mediante decretazione d'urgenza e altri strumenti straordinari, quali le ordinanze adottate dal Capo della Protezione Civile.

Gli interventi in parte rivestono natura sostanziale, con deroghe e modifiche alle disposizioni in materia di contrattualistica pubblica, e in parte natura procedurale, finalizzati a perseguire esigenze di snellimento e di accelerazione più idonee a fronteggiare l'emergenza in atto rispetto alle tempistiche imposte dal ricorso alle procedure ordinarie.

Con il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», il Governo ha emanato disposizioni normative per «proteggere la salute dei cittadini, sostenere il sistema produttivo e salvaguardare la forza lavoro» (cfr. Relazione Illustrativa del decreto legge).

Nel settore dei contratti pubblici, con il decreto legge, il Governo, al fine di snellire e velocizzare le procedure di affidamento di lavori e servizi e di acquisizione di forniture in settori ritenuti strategici nel quadro emergenziale, ha introdotto deroghe al decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50, che hanno avuto come comune denominatore la valutazione *ex ante*, da parte del legislatore, della sussistenza di ragioni di estrema urgenza tali da giustificare la previsione di procedure semplificate, caratterizzate dalla riduzione o totale soppressione del confronto competitivo.

L'art. 72 (rubricato «Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese»), dopo avere previsto, nel comma 1, l'istituzione di un fondo per la promozione dell'internazionalizzazione del Paese, volto alla realizzazione di una serie di iniziative aventi come obiettivo la valorizzazione della produzione italiana sui mercati esteri, nel comma 2, dispone che, «In considerazione dell'esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del sistema Paese in conseguenza della diffusione del Covid-19», agli interventi di cui al comma 1, nonché a quelli inclusi nel piano straordinario di cui all'art. 30 del d.l.n.133/2014 (Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti), «si applicano, fino al 31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni: a) i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50». Tale previsione consente, entro un orizzonte temporale limitato al 31 dicembre dell'anno in corso, di espletare, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, tutte le gare rientranti nell'ambito della realizzazione degli interventi sopra indicati, in forza di una valutazione *ex lege* della sussistenza del presupposto delle ragioni di estrema urgenza (di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 63), con conseguente esonero delle stazioni appaltanti dalla necessità di motivare il ricorso a tale tipo di procedura, fatta salva la riconducibilità della singola fattispecie nell'ambito di applicazione dell'art. 72.

L'art. 75 (rubricato «Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese») che, «Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19», autorizza le amministrazioni «ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50». Anche in questo caso il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando è giustificato - invero qui esplicitamente con il riferimento alla lettera c) del comma 2 dell'art. 63 - dalla valutazione *ex ante* della sussistenza di ragioni di urgenza ed è consentito fino al 31 dicembre del 2020. La norma stabilisce altresì, in deroga al comma 6 dell'art. 63, che il numero di operatori economici da consultare sia quattro (e non cinque) e pone come condizione che tra questi ci sia almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese. Le deroghe introdotte dall'art. 75 investono anche la fase di stipula del contratto consentendo alle amministrazioni di procedere previa acquisizione di una mera autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo

segnalazioni rilevabili dal Casellario Informativo di ANAC, fatta tuttavia salva la verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. 159/2011. Un'ulteriore deroga prevista dal comma 3 dell'art. 75 riguarda i termini dettati dall'art. 32 del Codice dei contratti per la stipula (cd. *stand still*) e l'esecuzione del contratto.

L'art. 86 (rubricato «Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19»), comma 2, sempre in un'ottica emergenziale, con riferimento agli interventi urgenti di ristrutturazione e di rifunionalizzazione delle strutture e degli impianti degli istituti penitenziari danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti anche in relazione alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19, autorizza l'esecuzione dei lavori di somma urgenza con le procedure di cui all'art. 163 del Codice, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia europea, e ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori. In questo caso, la deroga - sempre consentita fino al 31 dicembre 2020 - è limitata all'estensione della procedura di somma urgenza oltre il limite di 200.000,00 euro, previsto dal comma 1 dell'art. 163 (ma comunque entro la soglia di rilevanza europea) e all'inosservanza del termine di dieci giorni, dall'ordine di esecuzione dei lavori, entro cui il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente è tenuto a compilare una perizia giustificativa dei lavori stessi ai sensi del comma 4 dell'art. 163.

L'art. 86-bis (Modifica dei contratti in corso per lavori relativi a centri e strutture di accoglienza immigrati), frutto delle modifiche apportate al testo del decreto in Parlamento, prevede, tra l'altro, che, al solo fine di assicurare la tempestiva adozione di misure dirette al contenimento della diffusione del COVID-19, le prefetture-uffici territoriali del Governo sono autorizzate a provvedere alla modifica dei contratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari, per i centri e le strutture di accoglienza degli immigrati, in deroga alle disposizioni del codice appalti, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Altra deroga introdotta con il decreto legge è quella prevista dal comma 3 dell'art. 99 (rubricato «Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19») che, nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e, in ogni caso sino al 31 luglio 2020, consente alle aziende, alle agenzie e agli enti del Servizio sanitario nazionale di effettuare l'acquisizione di forniture e servizi «da utilizzare nelle attività di contrasto dell'emergenza COVID-19» mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, qualora finanziati in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private ai sensi dell'art. 793 c.c. e a condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalità. La deroga, limitata ai beni e servizi, estende l'affidamento diretto, senza alcun tipo di confronto competitivo, oltre il limite di 40.000,00 euro fissato dall'art. 36, comma 2, lett. a), del Codice, fino alla soglia di rilevanza europea.

Infine, l'art. 120 (rubricato «Piattaforme per la didattica a distanza»), al comma 3, prevede che le istituzioni scolastiche acquistino le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b) - ovvero le piattaforme e gli strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza e i dispositivi digitali individuali per la fruizione delle suddette piattaforme da mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso - mediante ricorso agli strumenti di cui all'art. 1, commi 449 (convenzioni-quadro) e 450 (MEPA), della legge 296/2006 e «Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50». Non è invero chiaro, e la Relazione illustrativa non è d'aiuto in questo frangente, quale sia, nelle intenzioni del legislatore, la portata di questa deroga che, così come formulata, potrebbe sembrare riferita all'intero corpus del Codice. All'opposto, si potrebbe invece giungere a ritenere, tenuto anche conto che non reca un limite temporale di applicazione, che la disciplina (apparentemente) derogatoria legittimi gli affidamenti al di fuori delle convenzioni-quadro e del MEPA.

Tutte le disposizioni derogatorie riguardano settori - forniture e servizi per il personale sanitario impegnato nel contrasto al Covid-19, forniture e servizi informatici per l'agevolazione del lavoro agile e per la didattica a distanza, promozione dell'internazionalizzazione del Paese e interventi di ristrutturazione urgenti negli istituti di pena - fortemente interessati dallo stato emergenziale e sono, tranne quella (criptica) introdotta dell'art. 120, limitate temporalmente e ben circostanziate.

Una modifica al Codice, che sembrerebbe invece definitiva, è introdotta dal comma 2 dell'art. 91 (rubricato «Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici»), rispetto all'art. 35, del d.lgs. 50/2016, con un intervento finalizzato a fugare dubbi interpretativi relativi alle disposizioni in materia di anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore, chiarendo che la stessa è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice.

Il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. ha introdotto ulteriori disposizioni sulla materia dei contratti pubblici.

L'art. 207, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del contagio da COVID - 19, prevede che, in relazione alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto, nonché - in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi - alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini e, in ogni caso, per le procedure avviate a decorrere dalla medesima data fino al 30 giugno 2021, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del d.lgs. 50/2016 può essere elevato al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente. Al comma 2, si prevede che le stazioni appaltanti possano riconoscere - secondo le modalità e con le garanzie previste dall'articolo 35, co.18, del d.lgs. 50/2016, un'anticipazione fino al 30 per cento del valore

delle prestazioni ancora da eseguire, anche laddove l'appaltatore abbia già usufruito dell'anticipazione contrattualmente prevista, nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione

L'articolo 35 prevede, come richiesto dall'Autorità (v. oltre), al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e garantire la necessaria liquidità, l'esonero, limitatamente alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma e fino al 31 dicembre 2020, per le stazioni appaltanti e gli operatori economici dal versamento del contributo previsto dall'art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005 relativo al funzionamento dell'Autorità nazionale anticorruzione.

In particolare, l'art. 1 (commi 65 e 67) della legge 23 dicembre 2005, n. 266 stabilisce che le spese di funzionamento dell'Autorità sono a carico del mercato di competenza e per la parte non coperta dal finanziamento sono a carico del bilancio dello Stato. La norma prevede, inoltre, che l'Autorità determini, con propria delibera, annualmente l'ammontare della contribuzione dovuta dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, nonché le relative modalità di riscossione, purché la misura della contribuzione fissata tenga conto del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza.

La predetta delibera è sottoposta al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni, decorsi i quali diventa esecutiva.

L'Autorità, in attuazione delle citate disposizioni, ha determinato, con delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018, per l'anno 2019, l'importo della contribuzione dovuta -in relazione all'importo posto a base di gara - dai soggetti pubblici e privati vigilati; anche per il 2020 l'importo è rimasto invariato.

Tuttavia, in considerazione dell'avanzo di amministrazione maturato dall'Autorità nel corso degli anni per effetto degli interventi normativi di contenimento della spesa e tenuto conto della destinazione vincolata di tali somme, la norma prevede - limitatamente alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore e fino al 31 dicembre 2020 - di esonerare sia le stazioni appaltanti sia gli operatori economici dal versamento del predetto contributo in modo da favorire, in coerenza con i provvedimenti assunti dal Governo, una maggiore liquidità per cittadini e imprese e, quindi, sostenere la ripresa del sistema produttivo.

Il predetto esonero comporta per l'Autorità una riduzione delle entrate previste per il 2020 di circa 42 milioni di euro e, pertanto, la norma dovrà autorizzare l'Autorità a coprire le conseguenti minori entrate proprio mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019.

Al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nello svolgimento delle procedure di scelta del contraente e non arretrare sul sistema dei controlli e della vigilanza, restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con

particolare riguardo per la richiesta dei CIG e la comunicazione delle informazioni di cui all'art. 213 del d.lgs. 50 del 2016.

Deroghe più incisive al Codice dei contratti sono contenute nell'art. 3 dell'Ordinanza del Capo della Protezione Civile (Ocdpc) 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.32 dell'8 febbraio 2020).

L'ordinanza riguarda:

- a) tutti gli interventi urgenti e necessari all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'emergenza oltre per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, con particolare riferimento: alla prosecuzione delle misure urgenti già adottate dal Ministro della salute, alla disposizione di eventuali ulteriori misure di interdizione al traffico aereo, terrestre e marittimo sul territorio nazionale; al rientro delle persone presenti nei paesi a rischio ed al rimpatrio assistito dei cittadini stranieri nei paesi di origine esposti al rischio, all'invio di personale specializzato all'estero; all'acquisizione di farmaci, dispositivi medici, di protezione individuale, e biocidi.
- b) gli interventi per il ripristino o potenziamento, anche con procedure di somma urgenza, della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture necessari al superamento dalla specifica emergenza ed all'adozione delle misure volte a garantire la continuità di erogazione dei servizi di assistenza sanitaria nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.

Per quanto attiene l'ambito di applicazione soggettivo, l'ordinanza riguarda gli interventi eseguiti dalla Protezione Civile e dai soggetti attuatori - individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati - che agiscono sulla base di specifiche direttive adottate sempre dalla Protezione Civile.

Per la realizzazione delle attività incluse nell'ordinanza, sono previste deroghe a diverse normative nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

Con specifico riferimento alla normativa in tema di contratti pubblici, l'ordinanza prevede la possibilità di avvalersi della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 50/2016 e della procedura di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. 50/2016; con riferimento a quest'ultima procedura è inoltre prevista la possibilità di derogare ai termini per la redazione della perizia giustificativa e per il controllo dei requisiti di partecipazione come anche al termine per la trasmissione all'ANAC della documentazione, per i controlli.

Come di consueto nelle ordinanze di Protezione civile, sono poi individuate le specifiche disposizioni del Codice dei contratti che possono essere derogate:

- art.21: allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
- artt.32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98: allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; in particolare, la deroga agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle

- comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
- art.35: allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
 - artt. 37 e 38: allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;
 - artt. 40 e 52: allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
 - artt.60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
 - art.63, comma 2, lettera c): relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessario, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'articolo 26, comma 6, lettera a);
 - art. 95: relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
 - art. 97: relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;
 - art. 31: allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
 - art. 24: allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
 - artt. 25, 26 e 27: allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
 - art. 157: allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;
 - art. 105: allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del d.lgs. 50/2016;

- art. 106: allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti dell'ANAC;

L'ordinanza, inoltre prevede l'utilizzo, ai fini dell'assegnazione dei contratti, delle autocertificazioni circa il possesso dei requisiti di partecipazione alle gare, da verificare ai sensi dell'articolo 163, comma 7, del Codice, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

Per quanto riguarda l'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività oggetto dell'ordinanza, è previsto il ricorso alle procedure di cui agli articoli 36 e 63 del Codice previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7; ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle *white list* delle Prefetture. È altresì previsto che la verifica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del Codice possa avvenire richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni.

2.2 Il supporto a stazioni appaltanti e operatori economici

L'Autorità ha anzitutto esaminato la questione relativa all'applicabilità alle procedure ad evidenza pubblica delle previsioni contemplate nell'art. 103 (rubricato "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza") del d.l. 18/2020, che al comma 1, detta un regime di sospensione dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, fino alla data del 15 aprile, nella originaria versione della norma, prorogata al 15 maggio dall'art. 37, del decreto legge 23/2020 modificativo del decreto legge 18/2020. Al contempo, l'art. 103 prevede, sempre al comma 1, l'impegno delle pubbliche amministrazioni ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

La questione concernente l'ambito di applicazione della sospensione dei termini procedurali sotto due profili: il profilo concernente l'applicazione del regime di sospensione dei termini procedurali anche ai procedimenti amministrativi di propria competenza (delibera n. 268 del 19 marzo 2020); il profilo concernente l'applicazione del regime di sospensione dei termini procedurali alle procedure di gara non rientranti nell'ambito di applicazione delle norme in deroga sopra richiamate (delibera n. 312 del 9 aprile 2020), sollecitando anche un intervento del legislatore (atto di segnalazione n. 4 del 9 marzo 2020) ai sensi dell'articolo 213, co. 3, lettere c) e d), del d.lgs. 50/2016.

In ambito emergenziale, l'Autorità ha altresì fornito indicazioni sull'applicabilità delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari all'acquisizione di buoni spesa e all'acquisto diretto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità (delibera n. 313 del 9 aprile 2020).

L'Autorità ha affrontato anche, per quanto di competenza, la questione relativa all'impatto dell'art. 103, comma 2, del decreto legge n. 18/2020 sul sistema di qualificazione SOA, alla luce della norma che prevede una proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, per i quali è stata prevista la conservazione di validità fino al 15 giugno 2020.

Di seguito una sintesi dei suddetti provvedimenti.

Comunicato del Presidente del 4 marzo 2020

L'Autorità è intervenuta sulle criticità correlate ai termini per la conclusione dei contratti di attestazione.

Con comunicazione acquisita dall'Autorità in data 27 febbraio 2020, l'associazione di categoria delle SOA GENERALSOA ha rappresentato che per effetto dei provvedimenti legislativi adottati per il contrasto e la prevenzione della diffusione del virus COVID-19, sono insorte sensibili difficoltà organizzative per gli operatori economici con sedi legali e operative nelle regioni maggiormente interessate dall'emergenza sanitaria in atto (al momento dell'adozione del comunicato, ciò riguardava le regioni individuate dal dPCM del 25 febbraio 2020, ovvero Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia

Giulia, Veneto, Liguria e Piemonte), nonché dalle stesse amministrazioni pubbliche ricadenti nei territori suindicati, alle quali le SOA si rivolgono per la verifica della documentazione presentata dalle imprese ai fini del conseguimento dell'attestazione di qualificazione.

Al riguardo l'Autorità, rimarcata l'imprescindibile esigenza che le imprese accedano alla qualificazione solo in esito ad un rigoroso procedimento di accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla norma, ha riconosciuto che le problematiche organizzative prospettate potrebbero causare un fisiologico rallentamento delle attività amministrative necessarie ad assicurare un elevato standard degli accertamenti dovuti e che il dilatarsi delle tempistiche potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità da parte delle SOA di concludere l'iter di attestazione entro i termini indicati dall'art. 76, comma 3, del d.P.R. 207/2010 (novanta giorni dalla stipula del contratto, con possibilità di sospensione per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a novanta giorni), trascorsi i quali le SOA sono tenute a "rilasciare l'attestazione o comunque il diniego di rilascio della stessa".

Pertanto, in considerazione della straordinarietà delle circostanze descritte, l'Autorità ha comunicato che per tutti i contratti di attestazione aventi scadenza entro il 31 marzo 2020, è ammessa la sospensione dell'istruttoria fino ad un massimo di 150 in luogo dei 90 previsti dall'art. 76, comma 3, del d.P.R. 207/2010.

Detta deroga, disposta inizialmente per le imprese aventi sedi legali e operative nelle regioni individuate dal citato dPCM, o che, ai fini della qualificazione, avessero esibito dichiarazioni e documenti da verificarsi presso le amministrazioni pubbliche situate nelle medesime regioni, è stata successivamente estesa a livello nazionale, in considerazione delle disposizioni contenute nel dPCM del 9 marzo 2020, che hanno esteso all'intero territorio nazionale l'applicazione delle misure adottate per il contrasto e la prevenzione della diffusione del virus COVID-19.

Delibera n. 268 del 19 marzo 2020 recante "Sospensione dei termini nei procedimenti di competenza dell'Autorità e modifica dei termini per l'adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità"

Come noto, l'art. 103 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, modificato con l'art. 37 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, ha introdotto, per tutti i procedimenti amministrativi avviati d'ufficio o su istanza di parte, un regime di sospensione di tutti i termini, ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi a procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per un periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020, al contempo disponendo che le pubbliche amministrazioni adottino ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche in base a motivate istanze degli interessati.

Con delibera n. 268 del 19 marzo 2020, integrata con il comunicato del Presidente del 9 aprile 2020, l'Autorità ha dato attuazione alla citata disposizione, fornendo indicazioni operative per l'applicazione del regime di sospensione dei termini ai procedimenti amministrativi di propria competenza ed esplicitando le misure organizzative adottate per assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, in conformità alle disposizioni di legge.

Con riferimento ai procedimenti di vigilanza, sanzionatori, di precontenzioso e, in generale consultivi, e ai termini per essi fissati nei regolamenti approvati sull'esercizio delle diverse funzioni, per il previsto periodo di sospensione dei termini procedurali, dal 23 febbraio ai 15 maggio 2020, l'Autorità si è comunque riservata di concludere il procedimento anche prima della scadenza del periodo di sospensione, laddove, avendo acquisiti agli atti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio, ritenga che esistano particolari motivi di urgenza per l'adozione del provvedimento finale.

Specifiche indicazioni operative sono state fornite con riferimento alle funzioni di vigilanza collaborativa e di precontenzioso.

Per quanto concerne la vigilanza collaborativa, l'Autorità ha deliberato nel senso che le relative attività, svolte su richiesta della stazione appaltante, continuano nel rispetto del regolamento in materia, compatibilmente con le difficoltà operative degli Uffici legate all'emergenza sanitaria in atto.

Con riferimento, invece, all'attività del precontenzioso, l'Autorità ha indicato che il regime di sospensione trova applicazione ai termini procedurali fissati nel regolamento di precontenzioso del 9 gennaio 2019, incluso il termine iniziale di presentazione dell'istanza, quello per l'integrazione della stessa, per l'eventuale adesione al parere, per la presentazione di memorie e documenti e per l'adeguamento al parere, prevedendo allo stesso tempo la possibilità di adottare e rilasciare il parere anche in regime di sospensione dei termini ove le parti ne facciano espressa richiesta, in presenza quindi di un contraddittorio concluso.

Infine, tenuto conto dell'emergenza in atto e per tutta la durata della stessa, fatte salve successive indicazioni fornite con delibera, l'Autorità ha anche previsto, in favore delle stazioni appaltanti e degli operatori economici, il differimento di termini di adempimento di obblighi di comunicazione nei propri confronti. In particolare, l'Autorità ha portato a 150 giorni, in luogo dei 90 previsti, il termine per l'adempimento, da parte delle stazioni appaltanti, dell'obbligo di perfezionamento del CIG; ha prorogato di ulteriori 60 giorni il termine per adempiere all'obbligo di trasmissione dei dati all'Osservatorio dei contratti pubblici; ha portato a 90 giorni, in luogo dei 30 previsti, il termine per adempiere l'obbligo delle stazioni appaltanti di rilasciare i certificati di esecuzione dei lavori.

Delibera n. 312 del 9 aprile 2020 recante "Prime indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull'esecuzione delle relative prestazioni"

In ragione del decreto-legge 18/2020 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, dell'articolo 103, comma 1, con la delibera n. 312 del 9 aprile 2020, l'Autorità ha ritenuto necessario fornire indicazioni sull'applicabilità del regime di sospensione dei termini alle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici.

Infatti, nonostante la previsione di cui al citato comma primo dell'art. 103 si riferisse in termini generali e ampi "allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio", non era chiaro se la stessa trovasse applicazione anche alle procedure di

affidamento dei contratti pubblici, come peraltro evidenziato anche dall'ANCE in un documento del 18 marzo 2020 recante una prima analisi del decreto legge 18/2020.

Il timore era che l'eventuale sospensione delle procedure di gara potesse determinare l'effetto contrario alle finalità perseguite dal decreto legge di concludere celermente i procedimenti (anche di gara) utili per superare l'emergenza, ma anche di tutelare attraverso tali misure (oltre alla salute pubblica) il tessuto produttivo del Paese e quindi le imprese (la sospensione delle gare avrebbe infatti evidenti effetti negativi sulle stesse). Il legislatore aveva operato un rinvio espresso alle disposizioni del Codice laddove ritenuto necessario, richiamo che non si rinveniva nell'art. 103, primo comma, citato.

Considerata la formulazione generale della norma, in linea con l'interpretazione offerta anche dal MIT nella nota rivolta alle stazioni appaltanti dipendenti e vigilate (recante come oggetto "applicazione dell'art. 103 del decreto - legge 17 marzo 2020 alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"), l'Autorità ha ritenuto applicabile la sospensione dei termini procedurali anche alle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici in quanto intesa a salvaguardare i diritti e le facoltà procedurali delle parti, previste dalla l. 241/90, ritenendo al tempo stesso, sempre in base alla disciplina dettata dallo stesso art. 103, che non sia preclusa la possibilità per le amministrazioni di esercitare il proprio potere considerata la previsione, contenuta nel secondo periodo del primo comma, per cui "Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati".

Con la finalità di garantire, durante l'emergenza sanitaria, l'adozione di comportamenti omogenei ed uniformi da parte delle stazioni appaltanti nello svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione, ferme restando le indicazioni contenute nel documento della Commissione europea (2020/C 108 I/01) recante "Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19", l'Autorità ha fornito indicazioni alle stazioni appaltanti sulle procedure di gara da avviare, sulle gare in corso di svolgimento e rispetto alla fase di esecuzione del contratto, valutando l'impatto della sospensione dei termini procedurali anche rispetto alle diverse fasi delle procedure di gara ed alla diversa tipologia delle gare stesse.

Pertanto, fermo restando il regime di sospensione dei termini procedurali, tenuto conto dell'obbligo previsto dall'art. 103, d.l. 18/2020 per le amministrazioni di «adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati», l'Autorità ha indicato, per le procedure di gara per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del bando di gara, dell'avviso o dell'invito a presentare offerte, la possibilità per le stazioni appaltanti di valutare la necessità o l'opportunità di differire l'avvio delle procedure di gara già programmate tenendo conto dell'urgenza di approvvigionamento, della necessità di prevedere il sopralluogo o la consultazione sul posto di atti o documenti, della complessità delle operazioni richieste per la preparazione delle offerte, dell'esigenza di garantire, in ogni caso, la massima

partecipazione alla procedura e di favorire l'agevole adempimento degli oneri di partecipazione, delle difficoltà organizzative interne connesse alla situazione di emergenza; d'altra parte, ha sollecitato le stazioni appaltanti ad avviare le procedure ritenute urgenti ed indifferibili, adottando tutte le cautele volte a favorire la massima partecipazione e la *par condicio* dei concorrenti.

Per le procedure in corso di svolgimento, l'Autorità ha sollecitato le amministrazioni ad assicurare la massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni adottate in conseguenza dell'emergenza sanitaria, dando atto con avviso pubblico della sospensione dei termini, della nuova scadenza dei termini, dell'adozione in futuro di misure organizzative idonee ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione della procedura, compatibilmente con la situazione di emergenza in atto.

Quindi, l'Autorità ha evidenziato la necessità per le stazioni appaltanti di valutare comunque l'opportunità di rispettare i termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti, nei limiti in cui ciò sia compatibile con le misure di contenimento della diffusione del Covid-19 e di valutare la possibilità, ove il tipo di procedura e la fase della stessa lo consentano, di determinarsi per la disapplicazione della sospensione di alcuni termini di gara previsti, a condizione di acquisire l'assenso dei concorrenti.

Nel sollecitare il ricorso alle modalità telematiche nello svolgimento delle procedure di gara così come nell'evidenziare la possibilità di svolgere le sedute pubbliche a distanza e in modalità videoconferenza, l'Autorità ha sollecitato le stazioni appaltanti ad adottare modalità di adempimento degli obblighi connessi alla partecipazione alle procedure di affidamento compatibili con le misure restrittive in atto, ad esempio, ritenendo consentita la rinuncia al sopralluogo obbligatorio, ove non necessario per la formulazione dell'offerta, così come il pagamento dell'imposta di bollo con modalità telematiche. L'Autorità ha in generale evidenziato la necessità che tutte le misure adottate in ragione dell'emergenza e concernenti lo svolgimento delle gare siano rese pubbliche.

Delibera numero 313 del 9 aprile 2020 recante "Ordinanza della Protezione Civile n. 658 sull'emergenza sanitaria Covid-19. Applicabilità delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari all'acquisizione di buoni spesa e all'acquisto diretto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità" e Comunicato del Presidente dell'Autorità del 09/04/2020 di pari oggetto Con la delibera n. 313 e il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 9 aprile 2020, sono state fornite indicazioni in merito alla non applicabilità degli obblighi vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di comunicazione in favore dell'Autorità alle erogazioni di cui all'articolo 2, comma 4, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, che si sostanziano nell'acquisizione di buoni spesa e nell'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità nella fase dell'emergenza sanitaria.

L'indicazione si giustifica in ragione dell'assenza «dei presupposti soggettivi e oggettivi di applicazione dell'art. 3 della legge n. 136/2010 all'erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o, comunque, a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale ovvero, ancora, erogati per la realizzazione di

progetti educativi», già stabilita con la determina n. 556 del 31 maggio 2017 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Gli atti in esame hanno chiarito, altresì, che, nel diverso caso in cui il Comune affidi a soggetti terzi il servizio di gestione del processo di acquisizione, erogazione monitoraggio e rendicontazione dei buoni spesa (ad es. acquistando i voucher sociali sul MEPA), si configura un appalto di servizi e che tale affidamento, in applicazione della citata Ordinanza, potrà avvenire in deroga al d.lgs. 50/2016, ma resterà assoggettato all'obbligo di acquisizione del CIG ai fini della tracciabilità.

Da un punto di vista operativo, quindi, è stato chiarito che il Comune dovrà acquisire un CIG semplificato (smartCIG) qualunque sia l'importo del servizio affidato, rimanendo esonerato da ogni altro obbligo contributivo e informativo verso l'Autorità.

È stato, altresì, evidenziato che le attività gestite tramite enti del terzo settore configurano la fattispecie dell'appalto di servizi qualora sia previsto il riconoscimento di una remunerazione che vada oltre il mero rimborso delle spese e che per gli enti già attivi nella distribuzione alimentare nell'ambito del Programma FEAD si applicano le specifiche disposizioni ivi previste.

Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento n. 4 del 9 aprile 2020 concernente l'applicazione dell'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, così come modificato dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 nel settore dei contratti pubblici

Con l'atto di segnalazione in oggetto, l'Autorità ha ritenuto opportuno formulare delle osservazioni in merito all'applicazione del regime di sospensione dei termini disposto dall'art. 103, co. 1, del d.l.18/2020 alle procedure di evidenza pubblica.

Il decreto-legge in esame prevede, al comma 1, che «Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020»(termine prorogato al 15 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 23/2020). La previsione in esame dispone, altresì, che «Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento».

La segnalazione si propone pertanto di evidenziare che la formulazione ampia della norma (riferita a tutti i procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte o d'ufficio) non consente, in sede interpretativa, di eccettuare dall'ambito applicativo le procedure di gara, né di rimettere tale valutazione alle singole stazioni appaltanti (in ragione di criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, avendo riguardo alle finalità e alle caratteristiche tecniche dell'affidamento), con il rischio di una sospensione generalizzata delle procedure di affidamento, ivi comprese quelle indette in via d'urgenza per fronteggiare la stessa emergenza.

In particolare, l'Autorità ha evidenziato che la peculiarità delle procedure di gara e la loro rilevanza per l'economia del Paese suggeriscono la previsione di specifiche misure volte a contemperare

le contrapposte esigenze di agevolare l'adempimento delle attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, in vigore delle misure restrittive anti-contagio, e favorire la celere ripresa delle attività economiche, scongiurando la paralisi generalizzata delle attività produttive. Esigenza che si manifesta in maniera ancora più pregnante se si considera l'intervenuta proroga del periodo di sospensione dei termini inizialmente previsto nel d.l. 18/2020 e la possibilità che il ritorno alla normalità sia operato per fasi temporali differenziate.

A sostegno delle osservazioni offerte, è stato evidenziato che la Commissione Europea, nella Comunicazione (2020/C 108 I/01) ha individuato le opzioni e i margini di manovra possibili a norma del quadro dell'UE in materia di appalti pubblici per l'acquisto di forniture, servizi e lavori necessari per affrontare la situazione di emergenza sanitaria in atto, ritenendo gli strumenti già previsti dalle Direttive europee idonei, di per sé, a fronteggiare le necessità correlate alla situazione contingente.

Sulla base delle considerazioni esposte, l'Autorità ha quindi segnalato l'opportunità di prevedere, anche in vista della ripresa delle attività produttive nella cosiddetta "fase 2", misure *ad hoc* riferite allo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici e all'esecuzione degli stessi, ritenendo che l'applicazione delle disposizioni adottate in generale per i procedimenti amministrativi possa creare rilevanti problemi applicativi al settore dei contratti pubblici, date le sue specificità.

Atto di segnalazione n. 5 del 29 aprile 2020 concernente l'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e gli articoli 10, 14 e 23 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49

L'attuale quadro normativo di riferimento in materia di sospensione delle attività contrattuali è rappresentato dall'articolo 107 del Codice dei contratti pubblici e dagli articoli 10 e 23 del decreto del MIT n. 49 del 7 marzo 2018 (Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione").

In materia di emissione e pagamento degli acconti del corrispettivo di appalto i riferimenti normativi sono invece l'art. 113-bis del Codice e l'articolo 14 del citato d.m. 49/2018.

Dalle richiamate disposizioni, si ricava che al verificarsi delle circostanze di cui ai commi 1, 2 e 4 del citato articolo 107 del Codice, il direttore dei lavori dispone la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione in cui si dà atto dello stato di avanzamento dei lavori. Non è prevista in corrispondenza della sospensione l'emissione di uno stato avanzamento lavori (SAL), che, quindi, interviene - in aderenza a quanto previsto dall'articolo 14 del d.m. n. 49/2018 - secondo i termini e le modalità definite nella documentazione di gara e nel contratto, indipendentemente dalla sospensione.

La disciplina previgente al d.lgs. 50/2006 era in parte diversa, in quanto contemplava l'emissione dello stato di avanzamento lavori nei casi di sospensione dei lavori aventi una certa durata. Nello specifico, l'articolo 141, comma 3, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi

a lavori, servizi e forniture”), abrogato con l’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, stabiliva che in «caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione». Tale previsione sembra che sarà riprodotta nel Regolamento unico di cui all’articolo 216, comma 27-*octies*, del d.lgs.50/2016, nell’ambito della disciplina inerente alla sospensione dei lavori, ancora in fase di redazione.

Nella particolare situazione di emergenza sanitaria che ha comportato la chiusura di tutti i cantieri in corso, una indicazione di tale portata che consente alle stazioni appaltanti di emettere lo stato di avanzamento lavori anche in deroga alle disposizioni della documentazione di gara e del contratto - limitatamente alle prestazioni eseguite sino alla data di sospensione dei lavori a causa dell’epidemia in corso - potrebbe rappresentare uno strumento di aiuto particolarmente efficace per gli operatori economici per affrontare la carenza di liquidità connessa alla sospensione delle attività.

L’Autorità ha, pertanto, segnalato l’opportunità di prevedere, nelle norme di prossima emanazione inerenti alla situazione emergenziale, una specifica indicazione che consenta alle stazioni appaltanti di emettere lo stato di avanzamento lavori anche in deroga alle disposizioni della documentazione di gara e del contratto, limitatamente alle prestazioni eseguite sino alla data di sospensione delle attività.

2.3 Il Vademecum per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici

Sempre nell’ottica di fornire un fattivo sostegno agli operatori del settore degli appalti pubblici, merita di essere ricordata la pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, in data 30 aprile 2020 di un documento contenente la “ricognizione delle disposizioni acceleratorie e di semplificazione, presenti nel codice dei contratti e nell’attuale quadro normativo, al fine di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per agevolare lo svolgimento delle procedure di affidamento”.

Con il predetto documento, l’Autorità ha inteso fornire un quadro delle vigenti disposizioni acceleratorie e di semplificazione in tema di procedure per l’aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di agevolare le stazioni appaltanti che, fermo restando il contenuto dell’art. 103 del d.l. 18/2020, come modificato dall’art. 37 del d.l. 23/2020, ritenessero comunque necessario procedere ad approvvigionamenti nella difficile situazione di emergenza sanitaria in corso.

In questa ottica, dopo un richiamo alle indicazioni fornite in materia di appalti pubblici dalla Commissione Europea per fronteggiare l’emergenza sanitaria, si è dato conto delle numerose previsioni acceleratorie e di semplificazione presenti nel d.lgs. 50/2016, fornendo prospetti riepilogativi per ognuno degli argomenti tratti. Ad integrazione e completamento del quadro regolatorio così definito, il documento ha poi indicato le principali disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici contenute nei più recenti provvedimenti emergenziali connessi alla crisi emergenziale sanitaria e di ulteriori previsioni normative previgenti che possono costituire utili riferimenti.

Il contributo in questione, che, nel riepilogare le norme acceleratorie e di semplificazione previste, in via generale, dal

d.lgs. 50/2016, si configura quale strumento che le stazioni appaltante potranno utilmente impiegare anche quando l'emergenza epidemiologica in corso sarà cessata, è stato corredato da un *vademecum* grafico che, per rendere ancora più immediata la comprensione e la fruibilità del documento, ripropone i concetti chiave ivi rappresentativi in forma discorsiva.

2.4 Proposte per agevolare la ripresa economica

In vista dell'emanazione di un intervento normativo di semplificazione in materia di appalti pubblici, l'Autorità, in data 27 maggio 2020, ha elaborato un documento - inviato alla Presidenza del Consiglio e ai Ministri competenti - con il quale vengono avanzate diverse proposte per velocizzare le procedure e favorire la ripresa economica.

Nello specifico, l'ANAC ha segnalato la necessità, in primo luogo, di realizzare tempestivamente la previsione, contenuta nel Codice, di una piena digitalizzazione delle gare, che in circa un terzo dei casi sono ancora svolte in modalità cartacea. Molteplici i vantaggi che ne deriverebbero: semplificazioni per la trasparenza, maggior controllo, tutela della concorrenza, garanzia dell'inviolabilità e della segretezza delle offerte, tracciabilità delle operazioni di gara e un continuo monitoraggio dell'appalto, riducendo peraltro al minimo gli errori operativi, con una significativa diminuzione del contenzioso. Sarebbe inoltre possibile ottenere consistenti risparmi in termini di tempi e costi (le commissioni di gara potrebbero lavorare a distanza, eliminando la necessità delle sedute pubbliche o limitandone il numero) e si darebbe attuazione al principio dell'invio unico dei dati, espressamente previsto dal Codice, snellendo gli obblighi di comunicazione e rendendo disponibili informazioni sui contratti pubblici per le varie finalità ai soggetti istituzionali e ai cittadini.

Per tali ragioni l'ANAC ritiene che un adeguato livello di digitalizzazione e la disponibilità di personale tecnico debbano divenire requisiti fondamentali nel processo di qualificazione delle stazioni appaltanti, affinché gli acquisti più complessi vengano svolti soltanto da amministrazioni dotate delle competenze necessarie, favorendo le economie di scala e contenendo i costi amministrativi per le imprese. Per sostenere la diffusione delle piattaforme potrebbe essere utile mettere gratuitamente a disposizione le tecnologie telematiche e il supporto tecnico, prevedere politiche di incentivazione legate ai risultati raggiunti e assumere nuove risorse con competenze specifiche.

L'Autorità suggerisce anche di semplificare e ridurre notevolmente i tempi di verifica dei requisiti nei casi in cui l'aggiudicatario di un appalto, entro un intervallo di tempo prestabilito (ad es. 6 mesi), sia già stato esaminato con esito positivo in una procedura di gara. Infine, per superare la grave situazione economica e fronteggiare i danni subiti dalle attività produttive, l'Autorità suggerisce di introdurre una norma che fino al 31 dicembre permetta alle amministrazioni di ricorrere motivatamente alle procedure di urgenza ed emergenza già consentite dal Codice. I settori che si prestano maggiormente a tali semplificazioni, per dimensione economica o per connessione diretta con attività in grado di far superare la crisi provocata dall'emergenza sanitaria, ad avviso dell'Autorità sono le seguenti: manutenzioni, ristrutturazione/costruzione di ospedali e scuole, interventi sulla rete viaria, approvvigionamenti nel settore sanitario, informatico e dei trasporti.

2.5 Vigilanza collaborativa e monitoraggio degli affidamenti

L'Autorità ha adottato ulteriori provvedimenti per fornire un concreto supporto alle stazioni appaltanti. In proposito, si può menzionare il comunicato del Presidente del 1° aprile 2020, con il quale l'Autorità ha manifestato la disponibilità ad incrementare l'attività di vigilanza collaborativa ex art. 213 del d.lgs. 50/2016 favore delle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta, con particolare riferimento agli affidamenti funzionali alla gestione della citata emergenza o che dovessero svolgersi in deroga, totale o parziale, alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, come peraltro già efficacemente accaduto in occasione di precedenti contesti emergenziali.

Con riguardo alle attività istituzionali svolte, si deve anzitutto far menzione del fatto che l'Autorità è stata coinvolta dalla Protezione civile, nell'ambito dell'emergenza sanitaria in oggetto e delle misure urgenti previste dal decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Nello specifico, sono state sottoposte alla attenzione dell'Autorità, prima della loro formale adozione, alcune ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile.

In particolare, l'Autorità ha fornito, su richiesta del Capo della Protezione civile nonché commissario straordinario per la gestione dell'emergenza Coronavirus, un parere in ordine all'Ordinanza di Protezione civile n. 638 del 22 febbraio 2020, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", con cui si prevedevano deroghe alle previsioni del codice degli appalti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, strettamente connessi alle attività di cui all'ordinanza.

Analoga attività è stata resa anche con riguardo all'ordinanza n. 639 del 25 febbraio 2020, sempre con riguardo ad "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili".

Inoltre, è stata sottoposto all'attenzione dell'Autorità, prima che fosse formalmente adottato, il decreto del Capo Dipartimento n.1287 del 12 aprile 2020 recante "nomina del soggetto attuatore per le attività emergenziali connesse all'assistenza e alla sorveglianza sanitari dei migranti soccorsi in mare ovvero giunti sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi nell'ambito dell'emergenza relativa la rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"

Nel provvedimento è stata inserita, d'intesa con l'Autorità, una specifica previsione sulla base della quale viene legittimata l'attivazione, su richiesta del soggetto attuatore, di procedure di vigilanza collaborativa ai sensi dell'art. 213 del d.lgs. 50/2016, concernenti gli affidamenti funzionali all'esecuzione dell'ordinanza stessa.

Inoltre, si deve evidenziare che, anche nel corso dell'emergenza epidemiologica, l'Autorità ha continuato a ricevere segnalazioni in merito a presunte criticità relative a procedure di gara o, più in generale, ad affidamenti, che, in alcuni casi, hanno riguardato forniture di beni o servizi rilevanti ai fini dell'adozione di misure di contenimento del contagio.

In proposito, pur nella consapevolezza della delicatezza della materia, l'Autorità ha ritenuto comunque necessario richiedere, ai sensi dei vigenti regolamenti sull'esercizio dei poteri di vigilanza, informazioni alle stazioni appaltanti al fine di acquisire elementi che consentano di avere un quadro completo delle criticità, così da valutare l'opportunità di avviare procedimenti di vigilanza ordinari. È stata inoltre avviata un'indagine conoscitiva sugli affidamenti per gli acquisti riconducibili all'emergenza, mediante l'estrazione dalla BDNCP di tutti gli affidamenti registrati nel periodo 1 marzo - 9 aprile 2020, pervenendo a circa 16.500 CIG.

I dati acquisiti sono stati quindi elaborati secondo i seguenti criteri e filtri:

- a. Estrazione degli affidamenti relativi a forniture e servizi con esclusione dei lavori;
- b. Estrazione degli affidamenti riconducibili all'emergenza COVID19 sulla base della declaratoria dell'oggetto dell'affidamento ovvero della compilazione dell'apposito campo urgenza;
- c. Estrazione successiva dei soli CIG perfezionati dei quali si ha quindi contezza del buon fine dell'affidamento;
- d. Estrazione successiva degli affidamenti di servizi e forniture di natura sanitaria effettuati dalle sole stazioni appaltanti operanti nel settore (centrali di committenza nazionali, soggetti aggregatori regionali, ASL, Aziende Ospedaliere, Fondazioni operanti in ambito sanitario, Istituti di ricerca, ecc.

Per effetto di tali operazioni di filtro dei dati registrati in SIMOG si è quindi pervenuti a un insieme di 2.265 affidamenti effettuati nel periodo in esame, per un importo complessivo degli stessi pari ad € 2.277.636.680. Tali affidamenti sono risultati riferibili ad un totale di 194 stazioni appaltanti del settore sanitario che hanno operato nel regime emergenziale.

Analizzando i dati ricavati si evince la distribuzione della spesa complessiva pari a circa 2,277 miliardi di euro secondo le categorie precedentemente individuate:

Tabella 2.5.1 Acquisti riconducibili all'emergenza COVID-19 nel periodo 1 marzo - 9 aprile 2020

		N°	IMPORTO €	INCIDENZA %
a)	Mascherine	277	532.076.650	23%
b)	Altri DPI	353	727.652.569	32%
c)	Tamponi	309	82.500.762	5%
d)	Ventilatori polmonari	513	513.365.218	23%
e)	Disinfettanti	190	18.305.231	1%
f)	Altre categorie	999	403.136.055	18%

Come sopra indicato, risultano aver operato 194 stazioni appaltanti fra le quali sono ricompresi il Dipartimento della Protezione Civile e CONSIP, nominata dal Dipartimento quale soggetto attuatore.

Entrambe le stazioni appaltanti hanno effettuato affidamenti finalizzati alle esigenze di tutto il territorio nazionale, privilegiando, nel periodo osservato, le regioni nelle quali l'emergenza ha manifestato il maggiore impatto sulla popolazione.

Dall'esame dei dati estratti si rileva come il binomio Protezione Civile-CONSIP abbia effettuato gare per un importo complessivo di € 1.165.253.226 dei quali € 1.045.112.381 effettuati da CONSIP ed € 120.140.845 da parte del Dipartimento della Protezione Civile. Tale dato ci consente di affermare che la spesa sanitaria sostenuta per l'emergenza Covid19 è stata gestita per poco più della metà a livello

centralizzato nazionale e per poco meno della metà dalle strutture sanitarie regionali.

Un'ulteriore osservazione riguarda l'effetto di centralizzazione degli acquisti operato in ambito regionale attraverso l'operato dei soggetti aggregatori iscritti nell'apposito elenco.

Si può osservare come ci si trovi sul territorio nazionale di fronte ad un quadro differenziato, dove per 10 regioni i soggetti aggregatori regionali ovvero la regione stessa è risultata la stazione appaltante che ha effettuato affidamenti di prevalente importo complessivo, mentre nelle altre 10 regioni la maggiore spesa è riscontrabile in singole aziende sanitarie od ospedaliere, riconoscendosi quindi una certa capillarità nella gestione della spesa.

Effettuata l'acquisizione del quadro conoscitivo degli affidamenti effettuati in regime emergenziale nel periodo marzo-aprile 2020, è stato estratto per ciascuna categoria merceologica, come sopra individuata, un campione di CIG riferibile a ciascuna stazione appaltante che ha operato sul territorio nazionale.

L'individuazione del CIG da campionare è stata effettuata sulla base di un criterio di prevalenza economica, individuando, per ciascuna categoria merceologica e per ciascuna stazione appaltante, il CIG corrispondente all'affidamento di maggior importo e selezionando soltanto gli affidamenti di importo superiore ad € 50.000.

Nell'ambito del campione di affidamenti selezionati in ragione della rilevanza economica sono stati ricompresi solo CIG perfezionati, rispetto ai quali pertanto la gara è stata regolarmente avviata dalla stazione appaltante fornendo tutte le prescritte indicazioni tramite SIMOG.

L'analisi svolta sui dati estrapolati ha confermato che la spesa per i soli apprestamenti sanitari destinati a fronteggiare l'emergenza in atto ha determinato sinora, com'era prevedibile, un impatto molto rilevante sulla finanza pubblica, nonostante la permanente scarsità di tali beni per i destinatari finali, che siano appartenenti a categorie protette o cittadini comuni.

A questo dato, legato in parte alle naturali dinamiche del mercato connesse all'accaparramento di tali prodotti sullo scenario internazionale, non possono ritenersi estranei comportamenti speculativi e predatori da parte di soggetti variamente posizionati lungo la catena di fornitura, come già emerso da svariate indagini della magistratura.

È evidente, peraltro, che queste spese sono destinate ad una crescita consistente nel breve-medio periodo, visto che l'atteso riavvio delle attività dovrà essere supportato da una più ampia e capillare distribuzione di dispositivi di protezione individuale e dei sistemi di diagnosi. La domanda di tali beni potrebbe quindi attestarsi su valori multipli rispetto a quelli relativi al periodo già trascorso, impegnando una quota ancora più ingente della spesa pubblica nazionale.

Si ritiene opportuno, pertanto, che l'Autorità focalizzi l'attenzione su tale ambito con una specifica e approfondita attività di vigilanza, al fine di individuare le criticità ricorrenti e le misure correttive più idonee a superarle.

L'Autorità ha quindi deliberato in prima istanza di interpellare le stazioni appaltanti per acquisire le informazioni essenziali in ordine alle fasi di aggiudicazione, stipula ed esecuzione dei contratti, informazioni che non è possibile ricavare dall'interrogazione del sistema SIMOG.

Concretamente, identificate le principali criticità che possono occorre in simili frangenti in:

1. abnorme lievitazione dei prezzi rispetto ai prezzi riconoscibili ante emergenza e forte variabilità degli stessi sul territorio nazionale;
2. scostamento nella qualità e quantità delle forniture rispetto alle caratteristiche richieste;
3. retrocessione dell'aggiudicatario dall'offerta, mancata stipula del contratto, mancato avvio o interruzione della fornitura;
4. ritardi rispetto al/i termine/i di consegna;
5. mancato possesso, da parte dell'affidatario, dei requisiti di ordine generale necessari per contrarre con la PA;

Sono state inviate richieste di informazione a circa 180 stazioni appaltanti per tutti gli affidamenti individuati come campione di indagine.

La stazione appaltante è stata invitata ad indicare, per ciascuno dei CIG afferenti gli affidamenti effettuati ed individuati nel campione (in generale 3-4 CIG):

- i prezzi unitari fissati nell'offerta e pattuiti nel contratto,
- la conformità della fornitura, all'atto della consegna, rispetto ai prezzi e alla qualità pattuita, ovvero le eventuali criticità riscontrate;
- il rispetto dei termini di consegna, ovvero gli eventuali ritardi;
- effettuazione e positiva verifica dei requisiti sull'impresa aggiudicataria e le eventuali problematiche riscontrate al riguardo.

2.6 Le procedure di somma urgenza

In situazioni emergenziali, caratterizzate dalla improrogabile esigenza di acquisto di beni e servizi necessari a fronteggiarle, la immediatezza della acquisizione diventa essa stessa funzionale alla efficacia e all'utilità dell'acquisto.

Tra gli strumenti individuati dal Codice per accelerare le procedure di acquisizione si colloca quello di cui all'art. 163, ossia le "Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile".

Di interesse in tale sede è in particolare lo strumento offerto dal comma 9 della disposizione citata che si pone quale alternativa alle ordinarie procedure ad evidenza pubblica, consentendo alle amministrazioni, al ricorrere di determinate circostanze, di approvvigionarsi tempestivamente di quei beni e servizi necessari in una data situazione emergenziale.

Solo successivamente all'acquisizione dei beni e servizi necessari l'amministrazione è tenuta a trasmettere all'Autorità la documentazione relativa all'acquisto al fine di consentire alla stessa di valutare, anche attraverso indagini di mercato, la congruità del prezzo di acquisto e di rendere il relativo parere entro il termine di sessanta giorni. In questo arco di tempo è consentita la liquidazione del 50% dell'importo contrattuale mentre il restante 50% può essere saldato a seguito di parere favorevole.

Attraverso tale meccanismo si coniuga pertanto l'esigenza di immediatezza nell'acquisizione dei beni e servizi con quella di una verifica (seppure *ex post*) in ordine alla correttezza del prezzo concordato, con la possibilità di correggere eventuali distorsioni

derivanti dallo "sfruttamento" della situazione di urgenza - nel caso di specie dell'emergenza sanitaria - a base dell'aumento eccessivo dei prezzi non riconducibile a motivazioni di ordine strutturale.

Compito attribuito dalla norma all'ANAC, quale soggetto "terzo" ai contraenti, che nel caso dell'art. 163, comma 9, assume competenze sia di vigilante sia di regolatore del mercato, al fine di evitare comportamenti abusivi se non fraudolenti favoriti dagli stati emergenziali.

L'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha determinato un incremento delle richieste formulate dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 163, comma 9, del Codice, anche per affidamenti che ordinariamente non rientrerebbero nel relativo ambito di applicazione.

Alla metà del mese di maggio sono state infatti formulate quasi 50 istanze di parere di congruità, in larga parte pervenute nel mese di aprile, relative ad affidamenti di beni/servizi relativi alla gestione dell'emergenza COVID-19, per un importo complessivo pari a oltre 43 milioni di euro.

Tra le amministrazioni richiedenti si individuano la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Salute, il Ministero della Difesa, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, alcune Regioni/Province autonome, Aziende ospedaliere e Aziende sanitarie locali, i cui acquisti hanno riguardato prevalentemente alcuni dispositivi di protezione individuale (tra cui Mascherine protettive FFP2, FFP3 e chirurgiche, camici e visiere protettivi e in generale equipaggiamenti di protezione), prodotti per la disinfezione, letti ospedalieri elettrici, apparecchiature mediche per la cura del COVID quali ventilatori polmonari e sistemi di ventilazione, dispositivi medici vari, servizi di disinfezione di pullman e sedi operative, il servizio di *contact center* per la gestione dell'emergenza.

L'incremento delle richieste di parere di congruità è stato dovuto, oltre che alla situazione di emergenza in sé considerata, che ha richiesto l'utilizzo di moduli più agili di acquisizione, anche da alcune modifiche normative dettate per fronteggiare la stessa, che hanno inciso in modo rilevante sulla modalità ordinaria di applicazione dell'istituto contemplato dalla disposizione normativa di interesse, in parte estendendo la sua portata (comma 9) e in parte limitandone l'applicazione (commi 4, 7 e comma 10).

Come sopra accennato, le deroghe hanno riguardato le previsioni di cui ai commi 4, 7, 9 e 10 dell'art. 163 e sono contenute nelle ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile nel mese di febbraio 2020.

Per quanto di interesse in tale sede, l'ordinanza n.630 del 3 febbraio 2020 all'art. 3, comma 2, dispone che «Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il Capo del Dipartimento della protezione civile ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'art. 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 163 possono essere derogati, di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art. 163».

La medesima ordinanza all'art. 3, comma 5, come sostituito dall'art. 1 della ordinanza n. 638 del 23 febbraio 2020, dispone che «Ai fini dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, strettamente

connessi alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui all'articolo 1 provvedono con la procedura di cui all'articolo 36 anche senza previa consultazione di operatori economici e con la procedura di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c) in deroga al comma 6 del medesimo articolo 63, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016 e determinando il corrispettivo delle prestazioni ai sensi dei commi 3 e 9 del medesimo articolo 163. Ove esistenti, gli operatori sono selezionati all'interno delle *white list* delle Prefetture».

Le deroghe citate hanno pertanto determinato, per quanto concerne gli appalti pubblici affidati in somma urgenza, da un lato una limitazione in ordine ad alcuni degli adempimenti previsti dall'art. 163 e dall'altro un ampliamento dell'ambito di operatività del comma 9 del medesimo articolo.

Per quanto riguarda le limitazioni, ci si riferisce ai commi 4, 7 e 10. Quest'ultimo comma, in particolare, impone alle stazioni appaltanti di comunicare all'ANAC in un termine congruo gli atti relativi agli affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 163, termine che, si ribadisce, è allo stato derogato dalla ordinanza CDPC n. 630/2020. Ne discende pertanto la possibilità che a oggi le stazioni appaltanti non stiano procedendo alle suddette comunicazioni, il che potrebbe determinare una sottostima delle stesse e conseguentemente una rappresentazione parziale per come emergente dai documenti trasmessi all'Autorità ai sensi del citato comma 10.

Diversamente, invece, per quanto riguarda le verifiche di congruità dei prezzi degli affidamenti di servizi e forniture di cui al comma 9, si rappresenta che la normativa emergenziale ha di fatto determinato un'estensione dell'ambito di operatività anche agli appalti sopra soglia comunitaria. E invero, disponendo l'ordinanza n. 638/2020 la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere ad affidamenti ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c) (oltre che dell'art. 36) «determinando il corrispettivo delle prestazioni ai sensi dei commi 3 e 9 del medesimo articolo 163», e applicandosi l'art. 63 anche agli affidamenti sopra soglia, è evidente che si sia voluto estendere lo strumento della verifica della congruità anche a tali appalti.

Il parere di congruità viene reso entro 60 giorni ad esito di un'istruttoria che, nel caso dell'emergenza COVID-19, si è basata su un più estensivo utilizzo di indagini dal lato della domanda, che si è affiancato alla metodologia di analisi di mercato dal lato dell'offerta generalmente adottata in passato.

Come descritto più nel dettaglio nella parte della relazione annuale 2019 dedicata alla trattazione generale del tema¹, in un contesto di mercato "normale", nella maggior parte dei casi un'indagine lato offerta, rivolta a verificare il prezzo praticato dalle principali imprese operanti nel settore oggetto di analisi, ha una maggiore probabilità di pervenire in modo sufficientemente rigoroso all'individuazione di benchmark di riferimento sulla base dei quali ancorare la valutazione di congruità, rispetto alla speculare indagine dal lato della domanda, che risente di un'assai maggiore aleatorietà. Nel caso dell'emergenza COVID-19, tuttavia, occorre considerare che si è in presenza di un shock sia dal lato della domanda sia dal lato dell'offerta, che ha generato una crisi economica senza precedenti

¹ Si veda il citato paragrafo su "La regolazione dei prezzi", in particolare "Affidamenti in somma urgenza e congruità dei prezzi".

nella storia recente, per certi versi paragonabile per effetti alla crisi petrolifera degli anni Settanta.

A tale situazione generale di profondo mutamento delle condizioni di mercato, si è aggiunta l'improvvisa e significativa crescita della domanda di servizi e forniture funzionali alla gestione dell'emergenza.

Per alcune tipologie di prodotto, in particolare le mascherine, in un arco temporale ristretto è cresciuta a dismisura la necessità di approvvigionamento, anche in ragione del blocco temporaneo delle esportazioni verso l'Italia adottato dalla maggior parte degli altri Paesi. Con la conseguente estrema difficoltà di acquisto anche di quantità minime di molti prodotti analizzati, quantomeno nel periodo più critico dell'emergenza, nonché elevata variabilità dei prezzi nell'intervallo temporale di riferimento, anche a distanza di pochi giorni, tipica delle situazioni di temporaneo e significativo squilibrio tra domanda e offerta.

Ciò considerato, i prezzi presenti sul mercato in un momento antecedente all'emergenza non rappresentano attendibili parametri di riferimento in un contesto temporale di squilibrio tra domanda ed offerta come quello in cui si inquadra la situazione nell'ambito della quale va operata la valutazione di congruità. In tale situazione, l'analisi dal lato dell'offerta, preferibile in condizioni normali, evidenzia non pochi limiti, enfatizzati poi dall'oggettiva e intuibile difficoltà di condurre indagini di mercato durante il *lockdown*.

D'altra parte, il significativo incremento della domanda concentrato su un numero abbastanza limitato di servizi e forniture ha consentito di raccogliere in tempi relativamente brevi numerose evidenze sui prezzi praticati nel periodo considerato, ricorrendo a elementi informativi di varia natura, perlopiù dal lato della domanda, che hanno costituito la base informativa necessaria per la valutazione di congruità in esame².

Si rappresenta altresì che tale modalità operativa ha consentito spesso di ridurre, talvolta in maniera significativa, la tempistica dell'istruttoria e di emissione del parere, garantendo tuttavia un soddisfacente grado di affidabilità.


²Rispetto ad una situazione di mercato normale, per alcuni beni si è infatti riusciti più agevolmente a risalire al lato della domanda ossia alle informazioni rilevanti sulla base dei contratti stipulati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato acquisti analoghi a quello oggetto di indagine, integrandole spesso anche con dati dal lato dell'offerta (es: offerte presenti sul MEPA, informazioni acquisite direttamente dalle imprese aggiudicatrici, ricerche su siti internet, ecc). Tra i dati di prezzo utili ai fini della valutazione ci sono quelli di aggiudicazione CONSIP, laddove disponibili e ritenuti effettivamente utili ai fini della valutazione. Ciò anche alla luce delle diverse disposizioni in tema di *spending review* che delineano un quadro generale, seppur non direttamente applicabile al caso di specie, in cui i prezzi delle convenzioni CONSIP, congiuntamente ai prezzi di riferimento dell'ANAC, ricoprono un ruolo centrale nel quadro della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi. Si vedano, tra gli altri, l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; gli articoli 11 e 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; l'art. 9. (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento) del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni in Legge 23 giugno 2014, n. 89 (in particolare, comma 7, il quale prevede che i prezzi di riferimento ANAC costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi del citato art. 26, comma 1, della L. 488/1999, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento); e infine i decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze (da ultimo il DM 21/10/2019), sottoposti al parere preventivo dell'ANAC ai sensi del comma 507 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che definiscono i cosiddetti "prezzi benchmark". Tali decreti definiscono infatti l'elenco delle iniziative, programmate da CONSIP, oggetto di "benchmark", per le quali sono state identificate le prestazioni principali e le relative caratteristiche essenziali. Le caratteristiche essenziali insieme ai prezzi delle prestazioni principali, pubblicati a seguito della progressiva attivazione delle Convenzioni, costituiscono i parametri di qualità e prezzo che tutte le Amministrazioni devono rispettare per gli acquisti autonomi di beni e servizi disponibili anche in Convenzione.

Nel caso di beni e servizi complessi, tuttavia, tale percorso non è ovviamente possibile e la valutazione di congruità, pertanto, non può che continuare a basarsi su una più onerosa, articolata e meno breve indagine di mercato dal lato dell'offerta rivolta alle imprese potenzialmente produttrici della categoria cui fa parte il bene in questione.

In particolare, alla fine di maggio sono state evase oltre la metà delle istanze pervenute e i pareri sono stati trasmessi alle stazioni appaltanti mediamente in circa 24 giorni, ben al di sotto dei 60 giorni previsti dall'art. 163, comma 9.

Nel grafico 2.6.1 sono indicati i tempi medi di rilascio del parere per le 4 categorie merceologiche per le quali l'istruttoria si è finora conclusa, da un minimo di 21,7 giorni a un massimo di 34,7 rispetto ai 60 giorni previsti dalla norma (linea rossa a destra). Tale tempistica, pur risentendo di vari fattori anche in relazione alla congestione dei casi da trattare contemporaneamente in un determinato periodo, è coerente con il succitato grado di complessità del bene/servizio, più ridotto nel caso delle mascherine, più elevato per i ventilatori polmonari.

Grafico 2.6.1 *Tempi medi di rilascio parere di congruità per affidamenti emergenza COVID-19*




Fonte: ANAC

La maggior parte dei pareri già conclusi riguarda mascherine di varie tipologie, sia perché trattasi dei beni maggiormente acquistati nella prima fase acuta dell'emergenza sia perché più agevoli da chiudere in tempi più brevi rispetto ad altri beni/servizi più complessi. Relativamente al complesso delle istanze pervenute (quindi il totale dei casi oggetto di istruttoria, conclusi e non conclusi), i grafici


di seguito riportati contengono la distribuzione percentuale sia del numero sia dell'importo complessivo dei contratti, per tipologia di stazione appaltante e per categoria merceologica. Relativamente al numero di richieste, un po' meno della metà sono pervenute dal servizio sanitario regionale e, rispetto alla tipologia di bene/servizio, sempre poco meno della metà ha riguardato mascherine e altri dispositivi di protezione individuale. Le cose cambiano se si considera l'importo dei contratti, oltre la metà dei quali ha riguardato i più costosi ventilatori polmonari, dove emerge anche maggiormente il ruolo della Protezione Civile.

Grafico 2.6.2 Rilascio parere di congruità per affidamenti emergenza COVID-19 per tipologia stazioni appaltanti




Fonte: ANAC

Grafico 2.6.3 Rilascio parere di congruità per affidamenti emergenza COVID-19 per categoria bene/servizio




Fonte: ANAC

Grafico 2.6.4 Rilascio parere di congruità per affidamenti emergenza COVID-19- importo per tipologia di stazioni appaltanti



Fonte: ANAC

Grafico 2.6.5 Rilascio parere di congruità per affidamenti emergenza COVID-19 importo per categoria bene/servizio



Fonte: ANAC

3. Il mercato dei contratti pubblici

3.1 Il 1° quadrimestre 2020

Le analisi contenute nel presente paragrafo sono state effettuate sulla base dei dati presenti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) aggiornati a fine aprile 2020. Tutti i dati fanno riferimento alle procedure di affidamento (bandi e inviti di importo a base di gara pari o superiore a 40.000 euro) c.d. "perfezionate", per le quali cioè è stato pubblicato un bando (nel caso di procedure aperte) o è stata inviata una lettera di invito (nel caso di procedure ristrette o negoziate) ovvero è stata manifestata la volontà di affidare l'appalto (nel caso di affidamenti diretti)³. La data di riferimento è quella di pubblicazione che risulta dal sistema SIMOG e i dati relativi agli appalti del primo quadrimestre 2020 sono quelli aggiornati a fine aprile 2020.

Ulteriore peculiarità dell'analisi è il basso grado di consolidamento dei dati disponibili, dovuto al ridotto lasso di tempo tra evento rilevato ed elaborazioni (le analisi qui presentate sono effettuate a pochi giorni dal verificarsi dell'evento) e, di conseguenza, al mancato perfezionamento delle procedure. Come già detto, le analisi seguenti sono state effettuate dall'Autorità soltanto sui CIG perfezionati, in quanto è solo il perfezionamento del CIG che conferisce validità alla gara, accertandone l'avvenuto svolgimento. Proprio a causa della situazione emergenziale in cui le stazioni appaltanti si sono trovate ad operare - a fronte della quale l'Autorità ha esteso da 90 a 150 giorni il termine per il perfezionamento - una percentuale significativa di CIG non sono stati ad oggi perfezionati, a testimonianza del notevole impatto che la pandemia ha avuto sull'operatività delle stazioni appaltanti: risultano infatti più di 22.000 CIG di importo maggiore o uguale a 40.000 euro non perfezionati, per un valore complessivo pari a circa 23 miliardi di euro, sui quali è stata condotta un'analisi specifica. In definitiva, i dati presentati riflettono una situazione provvisoria e *in itinere*, la cui evoluzione dipenderà fortemente dalle tempistiche e modalità con cui avverrà il ritorno alla normalità.

3.1.1 Trend del mercato degli appalti pubblici

La tabella 3.1.1 e il grafico 3.1.1 rappresentano il numero di procedure e il valore degli appalti di importo maggiore o uguale a € 40.000, suddiviso per mesi del primo quadrimestre 2020. Come si può notare nel mese di aprile 2020, in piena emergenza COVID, il numero di procedure e il relativo valore è sceso drasticamente.


Tabella 3.1.1 - andamento mensile del numero e del valore degli appalti di importo pari o superiore a 40.000 €, gennaio-aprile 2020

MESE	N. PROCEDURE	VALORE IN €
Gennaio 2020	10.708	7.615.872.081
Febbraio 2020	11.114	12.205.701.516
Marzo 2020	10.387	11.075.316.005
Aprile 2020	6.122	5.886.215.952
TOTALE	38.331	36.783.105.554

Fonte: ANAC

³ per il criterio di analisi seguito cfr. paragrafo 8.2.1 "Il mercato di riferimento" della relazione relativa all'attività del 2019."

Grafico 3.1.1 - andamento mensile del numero e del valore degli appalti di importo pari o superiore a 40.000 €, gennaio-aprile 2020



Fonte: ANAC

3.1.2. Tasso di variazione congiunturale


La tabella 3.1.2 e i due grafici 3.1.2 e 3.1.3 evidenziano la variazione congiunturale in termini assoluti del numero di procedure o del valore degli appalti, attraverso un confronto differenziale dei valori del mese corrente rispetto al mese precedente. Come si può notare, sia per il numero di procedure che per gli importi, ad eccezione del mese di febbraio confrontato con il mese di gennaio 2020, tutti i valori sono in forte contrazione con percentuali che raggiungono oltre il -40% nel mese di aprile rapportato al mese di marzo 2020.

Tabella 3.1.2 - variazione congiunturale del numero e del valore degli appalti pari o superiore a 40.000 € gennaio-aprile 2020

MESE	NR. CIG	IMPORTO	Δ CIG	Δ IMPORTO	Δ CIG %	Δ IMPORTO %
dic-19	14.715	15.940.669.116				
gen-20/dic-19	10.708	7.615.872.081	-4.007	8.324.797.035	-27%	-52%
feb-20/gen-20	11.114	12.205.701.516	406	4.589.829.435	4%	60%
mar-20/feb-20	10.387	11.075.316.005	-727	1.130.385.511	-7%	-9%
apr-20/mar-20	6.122	5.886.215.952	-4.265	5.189.100.053	-41%	-47%


Fonte: ANAC

Grafico 3.1.2 - variazione congiunturale assoluta e percentuale del numero degli appalti pari o superiore a 40.000 €, gennaio-aprile 2020



Fonte: ANAC

Grafico 3.1.3 - variazione congiunturale assoluta e percentuale del valore degli appalti pari o superiore a 40.000 €, gennaio-aprile 2020



Fonte: ANAC

3.1.3 Andamento per tipologia di contratto

La tabella 3.1.3 e il grafico 3.1.4 rappresentano l'andamento, nel periodo gennaio-aprile 2020, del numero di procedure e del valore degli importi suddivisi per tipologia di contratto (forniture, lavori e servizi). Si registra sempre una flessione importante, sia in termini di numero di procedure che di importi totali degli appalti, nel mese di aprile 2020: questo può dipendere sia dal minore numero di appalti esperiti dalle stazioni appaltanti in tempo di emergenza COVID, sia dalla mancata comunicazione dei dati (da imputare alla limitata operatività conseguente sempre all'emergenza sanitaria) degli appalti nella BDNCP da parte delle stesse amministrazioni.


Tabella 3.1.3 - distribuzione per lavori, servizi e forniture degli appalti di importo pari o superiori a 40.000 €, gennaio-aprile 2020

MESE	FORNITURE CIG	LAVORI CIG	SERVIZI CIG	FORNITURE IMPORTO	LAVORI IMPORTO	SERVIZI IMPORTO
gen-20	3.660	2.678	4.370	2.271.764.711	1.596.576.672	3.747.530.698
feb-20	3.413	2.991	4.710	2.255.412.664	2.002.166.542	7.948.122.309

MESE	FORNITURE CIG	LAVORI CIG	SERVIZI CIG	FORNITURE IMPORTO	LAVORI IMPORTO	SERVIZI IMPORTO
mar-20	4.620	2.156	3.611	4.350.492.798	3.078.555.918	3.646.267.289
apr-20	2.853	1.301	1.968	2.493.582.380	941.398.494	2.451.235.078
TOTALE	14.546	9.126	14.659	11.371.252.553	7.618.697.626	17.793.155.374

Fonte: ANAC

Grafico 3.1.4 - distribuzione per lavori, servizi e forniture degli appalti di importo pari o superiori a 40.000 €, gennaio-aprile 2020



Fonte: ANAC

3.1.4 Scelta del contraente

La tabella 3.1.4 e i due grafici 3.1.5 e 3.1.6 evidenziano, sia in termini di numerosità che di importi, le modalità di scelta del contraente utilizzate dalle SA per gli appalti nel periodo gennaio-aprile 2020.


La procedura aperta, in termini di importo, si conferma la modalità di scelta del contraente più rilevante (oltre il 50%), mentre in termini di numerosità la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando è la modalità più usata, molto probabilmente perché le stazioni appaltanti hanno utilizzato procedure negoziate per importi sotto soglia comunitaria attraverso il c.d. "Sblocca cantieri" di cui alla Legge 14 giugno 2019, n.55, che ha ridefinito le fasce d'importo per l'affidamento con procedure negoziate. La procedura negoziata senza previa pubblicazione fa registrare, altresì, un +29,4% a livello di importo, confermandosi la seconda modalità di scelta del contraente dopo la procedura aperta. Infine, sempre a livello di numerosità, per ben il 70,9% le SS.AA. hanno utilizzato una procedura negoziata senza pubblicazione del bando o l'affidamento diretto.

Tabella 3.1.4 - distribuzione per modalità di scelta del contraente degli appalti pari o superiori a 40.000 €, gennaio-aprile 2020

MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE	N. CIG	% CIG	IMPORTO	% IMPORTO
Procedura aperta	9.243	24,1%	18.421.482.687	50,1%
Procedura ristretta	576	1,5%	2.708.708.806	7,4%
Sistema dinamico di acquisizione	684	1,8%	767.652.236	2,1%
Procedura negoziata previa pubblicazione del bando	614	1,6%	2.154.321.865	5,9%
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	21.463	56,0%	10.835.840.235	29,4%
Affidamento diretto	5.696	14,9%	1.801.243.634	4,9%
Altro	55	0,1%	93.856.091	0,3%
TOTALE	38.331	100,0%	36.783.105.554	100,0%


Fonte: ANAC

Grafico 3.1.5 - n. procedure distribuito per modalità di scelta del contraente, gennaio-aprile 2020



Fonte: ANAC

Grafico 3.1.6 - valore delle procedure distribuito per modalità di scelta del contraente, gennaio-aprile 2020



Fonte: ANAC

3.1.5 Variazione congiunturale: dettaglio in base alla localizzazione dell'appalto

Le tabelle seguenti mostrano la variazione congiunturale per regione di esecuzione dell'appalto, registrata nei primi mesi dell'anno, rispettivamente per il numero di procedure avviate e per il loro valore.

Con riferimento al numero di procedure, per la maggior parte delle regioni il trend rispecchia quello osservato a livello nazionale, con un aumento nel mese di febbraio e una flessione prevalentemente negli ultimi due mesi.

Fanno eccezione Abruzzo, Calabria, Marche, Toscana e Veneto per le quali, dopo la variazione positiva registrata nel mese di gennaio, si osserva un trend negativo per i mesi successivi, e la Liguria, che pur facendo osservare una variazione negativa nei primi due mesi dell'anno, fa registrare una ripresa nei mesi di marzo e di aprile. Nell'analisi per importo, si osserva una maggiore variabilità a livello territoriale rispetto al trend nazionale, con 8 regioni che nel mese di marzo fanno registrare una variazione positiva rispetto a febbraio, e 6 regioni che la fanno registrare nel mese di aprile. Spiccano un + 205% della Lombardia nel mese di marzo, su cui incidono una gara nel settore dei servizi di interesse generale (elettricità, gas, trasporti), una della manutenzione del verde, oltre alle gare del settore sanitario, e un + 365% della Liguria nel mese di aprile, dovuto ad appalti nel settore dell'energia e della ristorazione ospedaliera, oltre che a gare del settore sanità.

Tabella 3.1.5 - Variazione congiunturale del numero di procedure per localizzazione dell'appalto. Gennaio-aprile 2020

Regione	gen-20/dic-19 Δ(%)	feb-20/gen-20 Δ(%)	mar-20/feb-20 Δ(%)	apr-20/mar-20 Δ(%)	Δ congiunturale CIG
Abruzzo	55,1	-51,1	-2,6	-41,8	
Basilicata	-70,4	5,6	177,7	-75,5	
Calabria	20,9	-14,4	-32,5	-28,7	
Campania	-41,2	23,6	-3,2	-43,2	
Emilia-Romagna	-28,5	14,5	2,0	-52,5	
Friuli-Venezia Giulia	-52,5	12,3	21,9	-58,2	
Lazio	-12,3	-8,0	-7,9	-13,6	
Liguria	-16,8	-20,2	-0,4	6,7	
Lombardia	-34,0	11,6	-2,6	-42,3	
Marche	3,8	-34,0	-24,7	-42,1	
Molise	-13,3	0,0	-2,6	-63,2	
Piemonte	-2,8	-14,1	0,3	-48,6	
Puglia	-24,6	-1,6	-6,6	-32,9	
Sardegna	-44,7	16,0	-18,9	-40,9	
Sicilia	-55,9	56,3	-37,7	-47,9	
Toscana	132,2	-4,3	-26,9	-42,2	
Trentino-Alto Adige	-46,3	11,1	-8,4	-42,2	
Umbria	-72,1	10,4	-23,5	-49,2	
Valle d'Aosta	-80,1	16,4	3,1	-57,6	
Veneto	573,6	29,3	-10,0	-42,5	
sovra-regionale	-15,2	8,7	7,5	-47,5	
Totale	-27,2	3,8	-6,5	-41,1	

Fonte: ANAC

Tabella 3.1.6 - Variazione congiunturale del valore degli appalti per localizzazione. Gennaio-aprile 2020

Regione	gen-20/dic-19 Δ(%)	feb-20/gen-20 Δ(%)	mar-20/feb-20 Δ(%)	apr-20/mar-20 Δ(%)	Δ congiunturale importo
Abruzzo	-54,1	-16,6	-23,3	2,5	
Basilicata	-86,8	540,2	3,3	-73,6	
Calabria	-26,6	28,4	-18,6	10,9	
Campania	-37,1	1,3	-11,6	3,7	
Emilia-Romagna	-47,5	477,2	-73,5	-68,2	
Friuli-Venezia Giulia	-63,2	-13,0	30,2	-59,5	
Lazio	-37,0	38,0	42,2	-48,4	
Liguria	-72,3	33,5	-48,5	365,6	
Lombardia	-49,9	-39,5	205,5	-56,9	
Marche	-38,8	-9,8	-51,2	-35,5	
Molise	-68,5	155,0	-11,7	304,3	
Piemonte	21,1	-31,2	37,4	-77,9	
Puglia	-6,5	-23,9	0,7	-11,2	
Sardegna	-54,0	286,3	-65,8	-66,1	
Sicilia	-37,8	29,5	-47,4	-20,4	
Toscana	-72,2	-5,9	16,0	-53,1	
Trentino-Alto Adige	-55,5	5,1	-6,9	-53,5	
Umbria	-79,7	118,8	-71,0	-71,1	
Valle d'Aosta	-31,3	318,2	-67,8	11,7	
Veneto	-35,8	14,2	56,1	-58,6	
sovra-regionale	-67,9	226,5	-28,0	-58,3	
Totale	-52,2	60,3	-9,3	-46,9	

Fonte: ANAC

3.1.6 Analisi comparata mensile: gennaio-aprile 2020 vs gennaio-aprile 2019

Nelle due tabelle 3.1.7 e 3.1.8 e nei due grafici 3.1.7 e 3.1.8 è rappresentato, in termini assoluti, un confronto del numero dei CIG e del valore degli appalti a livello mensile. Dai grafici appare evidente, sia in termini di numerosità che di importi, la flessione/diminuzione avutasi nel primo quadrimestre 2020 rispetto al primo quadrimestre 2019.

Tabella 3.1.7


MESE	CIG 2019	CIG 2020
Gennaio	10.136	10.708
Febbraio	14.300	11.114
Marzo	13.070	10.387
Aprile	12.890	6.122
TOTALE	50.396	38.331

Fonte: ANAC

Tabella 3.1.8


MESE	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020
Gennaio	9.116.118.951	7.615.872.081
Febbraio	22.894.633.013	12.205.701.516
Marzo	14.419.465.870	11.075.316.005
Aprile	8.978.702.189	5.886.215.952
TOTALE	55.408.920.023	36.783.105.554

Grafico 3.1.7



Fonte: ANAC

Grafico 3.1.8





Nella tabella 3.1.9 e nei due grafici 3.1.9 e 3.1.10 è rappresentato il confronto, nel periodo in esame, degli appalti suddivisi per settore (ordinario e speciale). Si evidenzia un netto calo degli appalti, sia in termini di numerosità che di importo, del I quadrimestre 2020 rapportato al I quadrimestre 2019, con punte di quasi -40% a livello di importo per il settore ordinario.

Tabella 3.1.9

SETTORE	TOTALE CIG PERFEZIONATI			IMPORTO COMPLESSIVO		
	GEN - APR 2019	GEN - APR 2020	Δ	GEN - APR 2019 (VALORE IN €)	GEN - APR 2020 (VALORE IN €)	Δ
Ordinario	42.441	32.297	-23,9%	46.063.703.182	27.927.560.493	-39,4%
Speciale	7.955	6.034	-24,1%	9.345.216.841	8.855.545.061	-5,2%
Totale	50.396	38.331	-23,9%	55.408.920.023	36.783.105.554	-33,6%

Fonte: ANAC

Grafico 3.1.9
Grafico 3.1.10



Fonte: ANAC

Nella tabella 3.1.10 e nei due grafici 3.1.11 e 3.1.12 è rappresentato invece il confronto, nel periodo in esame, degli appalti suddivisi per tipologia di contratto (forniture, lavori e servizi). Si evidenzia, anche qui, un netto calo degli appalti, sia in termini di numerosità che di importo, in tutte le tipologie di contratto per i periodi esaminati, con punte di oltre il -54% a livello di importo per le forniture e di oltre il -29% a livello di numerosità per i servizi.



Tabella 3.1.10

TIPO CONTRATTO	TOTALE CIG PERFEZIONATI			IMPORTO COMPLESSIVO IN €		
	GEN - APR 2019	GEN - APR 2020	Δ	GEN - APR 2019 (VALORE IN €)	GEN - APR 2020 (VALORE IN €)	Δ
Forniture	16.358	14.546	-11,1%	24.885.620.068	11.371.252.553	-54,3%
Lavori	13.279	9.126	-31,3%	8.828.487.479	7.618.697.626	-13,7%
Servizi	20.759	14.659	-29,4%	21.694.812.476	17.793.155.375	-18,0%
Totale	50.396	38.331	-23,9%	55.408.920.023	36.783.105.554	-33,6%

Fonte: ANAC

Grafico 3.1.11

Grafico 3.1.12



Fonte: ANAC

Nella tabella 3.1.11 e nei due grafici 3.1.13 e 3.1.14 è rappresentato il confronto, nel periodo in esame, degli appalti in relazione alle fasce di importo. Si rileva che per il quadrimestre 2020, ad esclusione degli appalti nei settori speciali maggiori o uguali a 25 milioni di


euro, vi è una evidente contrazione degli appalti in tutti i settori e fasce di importo.

Tabella 3.1.11

SETTORE	FASCIA DI IMPORTO	TOTALE CIG PERFEZIONATI			IMPORTO COMPLESSIVO IN €		
		GEN - APR 2019	GEN - APR 2020	Δ	GEN - APR 2019 (VALORE IN €)	GEN - APR 2020 (VALORE IN €)	Δ
Ordinario	>= € 40.000 < € 150.000	24.861	17.150	-31,0%	2.037.157.691	1.453.711.636	-28,6%
	>= € 150.000 < € 1.000.000	13.672	12.049	-11,9%	4.987.072.116	4.310.494.677	-13,6%
	>= € 1.000.000 < € 5.000.000	2.765	2.301	-16,8%	5.968.837.953	4.864.783.736	-18,5%
	>= € 5.000.000 < € 25.000.000	916	673	-26,5%	9.762.408.998	6.549.200.769	-32,9%
	>= € 25.000.000	227	124	-45,4%	23.308.226.424	10.749.369.676	-53,9%
Speciale	>= € 40.000 < € 150.000	3.636	2.592	-28,7%	301.930.467	216.816.740	-28,2%
	>= € 150.000 < € 1.000.000	3.035	2.547	-16,1%	1.153.985.921	950.468.072	-17,6%
	>= € 1.000.000 < € 5.000.000	958	665	-30,6%	2.097.518.565	1.401.167.579	-33,2%
	>= € 5.000.000 < € 25.000.000	273	183	-33,0%	2.729.365.703	1.897.467.336	-30,5%
	>= € 25.000.000	53	47	-11,3%	3.062.416.185	4.389.625.333	43,3%
TOTALE		50.396	38.331	-23,9%	55.408.920.023	36.783.105.554	-33,6%


Fonte: ANAC

Grafico 3.1.13



Fonte: ANAC

Grafico 3.1.14



Fonte: ANAC


Nella tabella 3.1.12 e nei due grafici 3.1.15 e 3.1.16 è rappresentato il confronto, nel periodo in esame, degli appalti in merito alle scelte del contraente utilizzate dalle SA. Si evidenzia, a livello di importo, un netto calo degli appalti nel settore ordinario esperiti con procedura aperta (-53,7%), a favore della modalità a procedura ristretta o al sistema dinamico di acquisizione che fanno registrare un aumento rispettivamente del +134,4% e del +141,7%. Per le restanti modalità di scelta del contraente - ad eccezione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando nei settori speciali, per cui si registra a livello di importo un significativo +44,9% - sia in termini di numerosità che importi si registra una contrazione.

Tabella 3.1.12

SETTORE	MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE	TOTALE CIG PERFEZIONATI			IMPORTO COMPLESSIVO IN €		
		GEN - APR 2019	GEN - APR 2020	Δ	GEN - APR 2019 (VALORE IN €)	GEN - APR 2020 (VALORE IN €)	Δ
Ordinario	Procedura aperta	10.678	8.211	-23,1%	34.530.284.321	15.975.500.310	-53,7%
	Procedura ristretta	539	478	-11,3%	1.004.387.430	2.353.790.920	+134,4%
	Sistema dinamico di acquisizione	570	677	+18,8%	315.661.043	762.988.901	+141,7%
	Procedura negoziata previa pubblicazione del bando	2.163	141	-93,5%	514.678.100	39.370.445	-92,4%
	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	16.565	17.733	+7,1%	6.942.214.974	7.161.063.925	+3,2%
	Affidamenti diretti	11.849	5.005	-57,8%	1.803.716.141	1.542.207.902	-14,5%
	Altro	77	52	-32,5%	952.761.174	92.638.090	-90,3%
Speciale	Procedura aperta	974	1.032	+6,0%	2.347.348.876	2.445.982.377	+4,2%
	Procedura ristretta	177	98	-44,6%	479.212.838	354.917.886	-25,9%
	Sistema dinamico di acquisizione	5	7	+40,0%	1.268.169	4.663.336	+267,7%
	Procedura negoziata previa pubblicazione del bando	766	473	-38,3%	2.570.050.267	2.114.951.420	-17,7%
	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	2.675	3.730	+39,4%	2.536.449.891	3.674.776.310	+44,9%
	Affidamenti diretti	1.040	691	-33,6%	454.789.021	259.035.732	-43,0%
	Altro	2.318	3	-99,9%	956.097.778	1.218.000	-99,9%
TOTALE	50.396	38.331	-23,9%	55.408.920.023	36.783.105.554	-33,6%	


Fonte: ANAC

Grafico 3.1.15



Fonte: ANAC

Grafico 3.1.16



Fonte: ANAC

Nella tabella 3.1.13 e nei grafici 3.1.17 e 3.1.18 è rappresentato il confronto, nel periodo in esame, degli appalti in base alla macro tipologia di stazione appaltante, così come definita nell'ambito della classificazione utilizzata dall'Autorità anche nella redazione dei rapporti quadrimestrali.

Nella tabella si registra, sia a livello di numerosità che di importo, per quasi tutte le tipologie di stazione appaltanti - ad eccezione del settore edilizia residenziale/immobiliare - una contrazione degli appalti nel periodo esaminato.

Tabella 3.1.13

TIPOLOGIA SA	2019				2020				VAR. CIG 2020/2019	VAR. IMPORTO 2020/2019
	N. CIG	% CIG	IMPORTO IN €	% IMPORTO	N. CIG	% CIG	IMPORTO IN €	% IMPORTO		
Centrale di Committenza (escluso settore sanità)	2.519	5,0%	7.627.717.636	13,7%	2.187	5,7%	7.374.340.716	20,0%	-13,2%	-3,3%
Settore Edilizia residenziale/Immobiliare	482	1,0%	254.892.561	0,5%	359	0,9%	413.488.631	1,1%	-25,5%	62,2%
Settore Enti Locali e Altro	13.803	27,4%	5.690.534.638	10,3%	9.904	25,8%	5.552.129.774	15,1%	-28,2%	-2,4%
Settore Istruzione e Formazione professionale	1.193	2,4%	593.979.760	1,1%	720	1,9%	275.372.684	0,7%	-39,6%	-53,6%
Settore Organi Centrali	2.799	5,6%	3.914.803.540	7,1%	2.411	6,3%	1.743.249.672	4,7%	-13,9%	-55,5%
Settore Previdenza, Assistenza e Ordini professionali	214	0,4%	225.535.360	0,4%	141	0,4%	59.958.696	0,2%	-34,1%	-73,4%
Settore Regolazione del Mercato	658	1,3%	472.966.469	0,9%	441	1,2%	302.512.957	0,8%	-33,0%	-36,0%
Settore Sanità	12.254	24,3%	19.926.027.492	36,0%	10.230	26,7%	5.022.947.254	13,7%	-16,5%	-74,8%
Settore Scientifico, Ricerca, Sviluppo e Aggiornamento Educativo	367	0,7%	150.192.319	0,3%	310	0,8%	93.813.816	0,3%	-15,5%	-37,5%
Settore Servizi Assistenziali, Ricreativi, Culturali	1.094	2,2%	432.503.143	0,8%	846	2,2%	294.222.521	0,8%	-22,7%	-32,0%
Settore Servizi di interesse generale (elettricità, gas, trasporti, telecomunicazioni, servizi postali, gestione rifiuti, approvvigionamento idrico, ecc.)	13.565	26,9%	15.095.512.807	27,2%	9.590	25,0%	14.066.141.773	38,2%	-29,3%	-6,8%
Settore Servizi Finanziari, Bancari e Assicurativi	63	0,1%	21.465.416	0,0%	73	0,2%	31.625.504	0,1%	15,9%	47,3%
Settore Tutela Ambientale/Sviluppo anche industriale del territorio	598	1,2%	263.383.526	0,4%	568	1,5%	285.195.024	0,8%	-5,0%	8,3%
#Non classificato#	787	1,5%	739.405.357	1,3%	551	1,4%	1.268.106.530	3,5%	-30,0%	71,5%
TOTALE COMPLESSIVO	50.396	100,0%	55.408.920.023	100,0%	38.331	100,0%	36.783.105.554	100,0%	-23,9%	-33,6%

Fonte: ANAC

Grafico 3.1.17





Grafico 3.1.18



3.1.7 Analisi comparata per localizzazione appalti

La tabella 3.1.14 riporta il numero di procedure e il valore, distribuito in base alla localizzazione degli appalti, per il primo quadrimestre 2019 ed il primo quadrimestre 2020.



Con riferimento al numero di procedure, la variazione tendenziale, in termini percentuali (grafico 3.1.21) è negativa per tutte le regioni ad eccezione della Liguria (+5,6%) e del Lazio (+3,3%): la diminuzione più elevata si osserva per gli appalti sovra-regionali (-46,7%), per il Molise (-44,9%), per la Lombardia (-42%) e per la Toscana (-32%). Con riferimento agli importi, spicca il dato negativo della Lombardia (-62,8%) ma, come sarà illustrato di seguito, è dovuto anche all'incidenza di alcune gare di importo molto elevato espletate nel 2019. In aumento: Valle d'Aosta (+59,1), per cui pesano un appalto pluriennale del servizio di igiene urbana e rifiuti ed alcune gare del settore servizi di interesse generale; Sardegna (13,6%), anch'essa per l'incidenza di una gara relativa al settore Servizi di interesse generale e Lazio (13,8%), unica, tra le tre, per la quale si è osservata anche un lieve aumento del numero delle procedure.

Tabella 3.1.14 - Numero di procedure e valore complessivo per localizzazione dell'appalto. Variazione gennaio-aprile 2019/ gennaio-aprile 2020

Regioni	Totale CIG Perfezionati			Importo complessivo		
	Gen-Apr 2019	Gen-Apr 2020	Δ%	Gen-Apr 2019	Gen-Apr 2020	Δ %
Abruzzo	1.271	890	-30,0%	923.797.553	727.263.514	-21,3%
Basilicata	602	508	-15,6%	419.045.335	360.463.976	-14,0%
Calabria	1.110	808	-27,2%	451.524.465	454.557.758	0,7%
Campania	2.582	2.262	-12,4%	1.801.339.924	1.492.725.183	-17,1%
Emilia-Romagna	3.104	2.480	-20,1%	4.147.688.675	3.559.147.587	-14,2%
Friuli-Venezia Giulia	1.438	1.093	-24,0%	714.207.764	435.892.038	-39,0%
Lazio	4.232	4.370	3,3%	3.972.524.014	4.522.697.019	13,8%
Liguria	1.164	1.229	5,6%	1.670.476.703	1.136.093.444	-32,0%
Lombardia	7.135	4.136	-42,0%	16.442.630.278	6.120.763.693	-62,8%
Marche	1.088	1.063	-2,3%	900.701.672	542.517.354	-39,8%
Molise	236	130	-44,9%	230.462.251	114.923.243	-50,1%
Piemonte	2.993	2.500	-16,5%	3.010.375.154	1.717.133.766	-43,0%
Puglia	2.314	2.003	-13,4%	1.591.374.014	1.226.700.756	-22,9%
Sardegna	1.608	1.283	-20,2%	1.019.714.432	1.158.634.720	13,6%
Sicilia	2.086	2.055	-1,5%	2.796.297.792	1.525.032.143	-45,5%
Toscana	2.728	1.855	-32,0%	2.526.264.330	1.599.801.753	-36,7%
Trentino-Alto Adige	2.229	1.680	-24,6%	1.378.918.553	673.895.518	-51,1%
Umbria	965	716	-25,8%	771.289.477	476.956.809	-38,2%
Valle d'Aosta	272	213	-21,7%	78.639.057	125.088.554	59,1%
Veneto	3.736	3.057	-18,2%	2.593.285.047	1.498.362.804	-42,2%
sovra-regionale	7.503	4.000	-46,7%	7.968.363.534	7.314.453.920	-8,2%
Totale	50.396	38.331	-23,9%	55.408.920.023	36.783.105.554	-33,6%


Fonte: ANAC

Grafici 3.1.19 - 3.1.20 Numero di procedure e valore complessivo per localizzazione dell'appalto- Confronto gennaio-aprile 2019/gennaio-aprile 2020



Fonte ANAC

Grafico 3.1.21 - *Variazione tendenziale per localizzazione dell'appalto*



Fonte: ANAC

3.1.8 Variazione tendenziale mensile del numero procedure per regione

Infine, le tabelle seguenti forniscono un dettaglio dell'analisi della variazione tendenziale del numero di procedure e valore, per mese e per localizzazione degli appalti.

La maggior parte delle regioni vede un trend negativo del numero di procedure osservate nel 2020 per mese rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

A livello di importo si osserva invece una maggiore eterogeneità. Per alcune regioni, infatti, la flessione è più attenuata o non si registra. Emerge il caso della Lombardia, per la quale si registra un tasso negativo pari al 93% soltanto per il mese di febbraio, dovuto però principalmente ad alcune gare di forniture nel settore sanitario, di importo molto elevato, espletate nel mese di febbraio del 2019; mentre si registra una variazione pari a +78% nel mese di marzo e mantiene un valore positivo anche nel mese di aprile (+6,5%), sebbene in diminuzione.

Tabella 3.1.15 - *Variazione tendenziale del numero di procedure per localizzazione dell'appalto. Gennaio-aprile 2020*

Regione	gen-20/gen-19 Δ(%)	feb-20/feb-19 Δ(%)	mar-20/mar-19 Δ(%)	apr-20/apr-19 Δ(%)	Δ tendenziale CIG
Abruzzo	-6,1	-45,4	-15,6	-59,1	
Basilicata	-36,0	-26,0	64,2	-63,8	
Calabria	32,7	-8,6	-43,1	-65,8	
Campania	9,3	1,6	-0,6	-50,0	
Emilia-Romagna	-3,2	8,4	-16,4	-59,0	
Friuli-Venezia Giulia	33,2	2,7	-2,6	-72,7	
Lazio	34,9	8,9	-14,5	-9,8	
Liguria	39,5	11,3	-13,9	-5,9	
Lombardia	-12,5	-52,8	-32,3	-58,1	
Marche	91,6	17,1	-30,1	-59,3	
Molise	5,4	-50,0	-26,9	-79,7	
Piemonte	36,2	8,6	-22,7	-61,4	
Puglia	15,4	8,5	-25,7	-41,6	
Sardegna	17,8	-0,5	-25,8	-57,2	
Sicilia	0,8	61,7	-14,2	-49,8	
Toscana	10,0	-20,9	-38,1	-67,7	
Trentino-Alto Adige	-16,3	15,1	-18,6	-61,3	
Umbria	9,3	-25,5	-21,1	-60,4	
Valle d'Aosta	12,2	-15,8	-25,0	-52,5	
Veneto	0,8	3,6	-17,6	-51,8	
sovra-regionale	-24,5	-64,9	-23,7	-53,1	
Totale	5,6	-22,3	-20,5	-52,5	

Fonte: ANAC

Tabella 3.1.16 - Variazione tendenziale del valore degli appalti per localizzazione. Gennaio-aprile 2020

Regione	gen-20/gen-19 Δ(%)	feb-20/feb-19 Δ(%)	mar-20/mar-19 Δ(%)	apr-20/apr-19 Δ(%)	Δ tendenziale importo
Abruzzo	-34,2	7,7	-11,3	-31,6	
Basilicata	-74,8	102,8	34,4	-72,2	
Calabria	80,2	-30,9	-3,2	20,2	
Campania	44,2	6,8	-50,4	-21,6	
Emilia-Romagna	32,8	481,3	-76,9	-74,1	
Friuli-Venezia Giulia	39,9	-4,6	2,3	-84,4	
Lazio	-27,0	22,9	37,2	29,7	
Liguria	8,5	-11,4	-41,2	-42,4	
Lombardia	65,8	-93,3	78,0	6,5	
Marche	30,7	-12,3	-34,0	-85,0	
Molise	-92,8	-58,2	-5,1	22,0	
Piemonte	63,5	-69,9	-34,0	-67,9	
Puglia	46,2	-46,2	-43,2	-4,4	
Sardegna	17,5	244,8	-47,4	-66,9	
Sicilia	-68,1	-10,9	-51,4	16,7	
Toscana	-20,2	5,2	-28,6	-73,3	
Trentino-Alto Adige	-47,0	-21,0	-52,7	-75,3	
Umbria	29,5	-31,8	-55,1	-83,1	
Valle d'Aosta	-11,6	140,4	-15,4	155,7	
Veneto	-39,4	-55,4	-19,1	-55,4	
sovra-regionale	-46,1	28,7	-25,0	30,4	
Totale	-16,5	-46,7	-23,2	-34,4	

Fonte: ANAC

3.1.9 Lotti non perfezionati

Una delle specificità che caratterizza l'analisi condotta sugli appalti pubblici nel 1° quadrimestre 2020 è la numerosità dei CIG non perfezionati: si tratta di procedure di gara per le quali la stazione appaltante ha acquisito il CIG ma non ha ancora comunicato la data di pubblicazione del bando, della lettera di invito in caso di procedura negoziata, o comunque la data della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento dell'appalto. In assenza di perfezionamento, la gara non è considerata valida.

La tabella e il grafico seguenti rappresentano, per i lotti non perfezionati di importo maggiore o uguale a € 40.000, l'andamento mensile del numero di procedure e del valore degli appalti nel primo quadrimestre 2020. In questa specifica analisi sono state prese in considerazione tutte le tipologie di procedure⁴.


Come era ipotizzabile, il numero di lotti non perfezionati è più alto nei mesi più recenti, anche in virtù dell'estensione a 150 giorni del termine per il perfezionamento.

Tabella 3.1.17 - andamento mensile del numero e del valore degli appalti non perfezionati di importo pari o superiore a 40.000 €, gennaio-aprile 2020

MESE	N. PROCEDURE	VALORE IN €
Gennaio 2020	3.100	1.791.647.235
Febbraio 2020	5.076	6.517.410.063
Marzo 2020	6.283	7.591.177.760
Aprile 2020	7.853	7.086.754.778
TOTALE	22.312	22.986.989.836

Fonte ANAC

Grafico 3.1.22 - andamento mensile del numero e del valore degli appalti non perfezionati di importo pari o superiore a 40.000 €, gennaio-aprile 2020



Fonte ANAC

La tabella e il grafico seguenti rappresentano, per i lotti non perfezionati, l'andamento del numero di procedure e il valore degli

⁴ Senza quindi applicare i criteri di esclusione indicati nel paragrafo 8.2.1 della relazione relativa all'attività svolta ne 12019


appalti di importo maggiore o uguale a € 40.000 nel primo quadrimestre 2020 distribuiti per osservatorio regionale. Si evidenzia che il maggior numero di lotti non perfezionati nel quadrimestre in esame ha riguardato la Sezione Centrale (circa 4.500 CIG per importo di oltre 8 milioni di euro), seguita dalla regione Lombardia (circa 2.800 CIG per un importo di oltre 4 milioni di euro) e dalla regione Sicilia (circa 1.650 CIG per un importo di quasi 3 milioni di euro).

Tabella 3.1.18 - distribuzione delle procedure non perfezionate per Sezione regionale dell'Osservatorio

OSSERVATORIO REGIONALE	N. CIG	IMPORTO	% CIG	% IMPORTO
Abruzzo	600	400.919.030	2,7%	1,7%
Basilicata	136	39.014.993	0,6%	0,2%
Calabria	525	168.236.501	2,4%	0,7%
Campania	1.403	768.875.710	6,3%	3,3%
Sezione Centrale	4.428	8.005.403.524	19,8%	34,8%
Emilia Romagna	1.042	718.546.698	4,7%	3,1%
Friuli	326	124.526.193	1,5%	0,5%
Lazio	1.639	1.337.508.782	7,3%	5,8%
Liguria	437	289.207.277	2,0%	1,3%
Lombardia	2.795	4.158.712.390	12,5%	18,1%
Marche	634	337.470.155	2,8%	1,5%
Molise	46	14.555.063	0,2%	0,1%
P.A. Bolzano	240	250.274.112	1,1%	1,1%
P.A. Trento	368	182.194.604	1,6%	0,8%
Piemonte	1.103	714.467.021	4,9%	3,1%
Puglia	1.076	569.642.433	4,8%	2,5%
Sardegna	845	481.480.194	3,8%	2,1%
Sicilia	1.652	2.977.489.390	7,4%	13,0%
Toscana	1.045	610.473.214	4,7%	2,7%
Umbria	431	167.399.753	1,9%	0,7%
Valle D'Aosta	103	26.825.713	0,5%	0,1%
Veneto	1.438	643.767.086	6,4%	2,8%
TOTALE COMPLESSIVO	22.312	22.986.989.836	100,0%	100,0%

Fonte ANAC

Grafico 3.1.23 - distribuzione delle procedure non perfezionate per Sezione regionale dell'Osservatorio



Fonte ANAC

La tabella e il grafico seguenti rappresentano, per i lotti non perfezionati, l'andamento del numero di procedure e il valore degli appalti di importo maggiore o uguale a € 40.000 nel primo quadrimestre 2020 distribuiti per tipologia di stazione appaltante. Il maggior numero di lotti non perfezionati nel quadrimestre in esame ha riguardato *in primis* il settore Sanità (circa 8.000 CIG per un importo di oltre 6,5 milioni di euro), e gli enti locali (circa 6.600 CIG per un importo di oltre 5,6 milioni di euro), tra i soggetti in prima linea nel fronteggiare l'emergenza e nell'attuazione delle misure di contenimento e di sostegno alla popolazione.


Tabella 3.1.19 - Distribuzione dei lotti non perfezionati per macro-tipologia di SA. gennaio-aprile 2020

TIPOLOGIA DELLA SA	N. CIG	IMPORTO	% CIG	% IMPORTO
Centrale di Committenza (escluso settore sanità)	856	1.966.287.448	3,8%	8,6%
Settore Edilizia residenziale/Immobiliare	165	72.686.920	0,7%	0,3%
Settore Enti Locali e Altro	6.629	5.603.041.736	29,8%	24,4%
Settore Istruzione e Formazione professionale	519	154.043.129	2,3%	0,7%
Settore Organi Centrali	1.559	1.334.154.139	7,0%	5,8%
Settore Previdenza, Assistenza e Ordini professionali	69	115.648.406	0,3%	0,5%
Settore Regolazione del Mercato	288	218.422.199	1,3%	1,0%
Settore Sanità	7.974	6.532.640.854	35,7%	28,4%
Settore Scientifico, Ricerca, Sviluppo e Aggiornamento Educativo	192	91.752.060	0,9%	0,4%
Settore Servizi Assistenziali, Ricreativi, Culturali	345	132.454.078	1,5%	0,6%
Settore Servizi di interesse generale (elettricità, gas, trasporti, telecomunicazioni,	3.249	5.700.538.680	14,6%	24,8%

TIPOLOGIA DELLA SA	N. CIG	IMPORTO	% CIG	% IMPORTO
servizi postali, gestione rifiuti, approvvigionamento idrico, ecc.)				
Settore Servizi Finanziari, Bancari e Assicurativi	24	8.392.915	0,1%	0,0%
Settore Tutela Ambientale/Sviluppo anche industriale del territorio	213	76.154.823	1,0%	0,3%
#Non classificato#	230	980.772.447	1,0%	4,2%
TOTALE COMPLESSIVO	22.312	22.986.989.834	100,0%	100,0%

Fonte ANAC

Grafico 3.1.24 - Distribuzione dei lotti non perfezionati per macro-tipologia di SA. gennaio-aprile 2020



Fonte ANAC

Si è già sottolineato il carattere fluido dei dati relativi ai CIG non perfezionati, in quanto rilevati nell'arco di tempo che le stazioni appaltanti hanno a disposizione per il loro perfezionamento e, quindi, per trasformarli in procedure di gara valide a tutti gli effetti. Volendo ipotizzare il trend che il processo di perfezionamento potrebbe seguire nei prossimi mesi, può essere d'aiuto il dato relativo alla percentuale di CIG che, nei due anni precedenti, non sono stati perfezionati: questo tasso si aggira intorno al 10%. Se tale circostanza fosse confermata, vi sarebbe un incremento del numero di procedure perfezionate di circa 20.000 CIG, raggiungendo quindi i livelli del corrispondente quadrimestre 2019, e per estensione un aumento nell'importo a base d'asta stimabile in 2 miliardi di euro. Si tratta di un esercizio teorico, in quanto il contesto emergenziale che ha caratterizzato i primi 4 mesi del 2020 potrebbe ripercuotersi sull'andamento del mercato nei mesi successivi: a maggior ragione, sarà importante osservare l'evolversi del fenomeno man mano che le attività di stazioni appaltanti, operatori economici e, più in generale, della nazione si riavvicineranno alla normalità.

3.2 Analisi degli appalti correlati all'emergenza COVID-19 nel 1° quadrimestre 2020

L'analisi degli appalti riconducibili all'emergenza epidemiologia Covid-19 è stata condotta lungo due direttive:

- un'analisi complessiva della spesa, rilevata mediante i dati relativi alle procedure (identificate da un CIG o da uno smart-CIG), riferiti al periodo gennaio-aprile 2020;
- un'analisi più approfondita sulle procedure (solo CIG⁵) di importo pari o superiore ai 40.000 euro, per i quali l'Autorità rileva un set di informazioni più dettagliate.

Va precisato che, al momento delle presenti analisi, i sistemi di rilevazione dell'Autorità non consentono la raccolta in modo strutturato dell'informazione relativa all'ambito dell'emergenza e, pertanto, si è reso necessario procedere mediante un'analisi testuale dell'oggetto dei CIG e degli smart-CIG acquisiti a partire dalla data del 21 gennaio 2020, data del primo report sul Coronavirus pubblicato dall'OMS⁶ e del primo comunicato in materia da parte del Ministero della Salute⁷.

L'analisi testuale ha riguardato, oltre che parole chiave relative all'epidemia da coronavirus (comprendendo tutti i vari termini utilizzati per la sua definizione), anche quei dispositivi sanitari e di protezione individuale ritenuti più rilevanti nella gestione dell'emergenza, quali ventilatori polmonari, tamponi nasali e faringei, mascherine, guanti, tute protettive, gel igienizzanti. Con riferimento a tali dispositivi, al fine di limitare il rischio di includere procedure relative alla gestione corrente e non necessariamente legate alla situazione emergenziale, si è proceduto, laddove possibile e in particolar modo per gli appalti di importo pari o superiore ai 40.000 euro, a verifiche puntuali. Per le procedure di importo inferiore ai 40.000 euro o sottoposte soltanto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (individuate quindi da uno smart-CIG), oltre a restringere l'osservazione al periodo febbraio-aprile di piena emergenza, si è aggiunto, in particolare per i dispositivi di protezione individuale (escluse mascherine), un maggiore livello di dettaglio, quale ad esempio, il carattere d'urgenza delle procedure d'acquisto o le specifiche tecniche dei dispositivi. Infine, sono stati compresi nell'analisi anche gli appalti o acquisti effettuati per consentire lo svolgimento dello *smart-working*, rappresentando essa una delle principali misure attuate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19.

Tuttavia, la mancanza di un'informazione specifica capace di identificare univocamente gli appalti correlati all'emergenza, e la conseguente necessità di basare le elaborazioni su una variabile testuale, oltre che su delle ipotesi finalizzate a circoscrivere il perimetro di analisi, rappresentano i limiti principali di questo

⁵ L'analisi relativa ai CIG è svolta utilizzando gli stessi parametri descritti nelle note metodologiche riportate nel paragrafo 8.2.1 della Relazione relativa al 2019.

⁶ Novel Coronavirus (2019 nCoV) - Situation report - 1, <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports> .

⁷ Comunicato del Ministero della Salute n.15 del 21 gennaio 2020:

<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioComunicatiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&area=nuovocoronavirus&comunicati.page=11>.

studio che, quindi, potrebbe non considerare alcuni appalti comunque afferenti al COVID-19, sebbene non esattamente identificabili come tali dall'oggetto.

Come già illustrato nel paragrafo 3.1, le analisi seguenti si basano su dati ancora poco consolidati, a causa del ridotto lasso di tempo trascorso dalla prima comunicazione ai sistemi ANAC dei dati delle procedure e, di conseguenza, al mancato perfezionamento di una parte di esse⁸.

Considerando soltanto le gare per le quali, in fase di acquisizione CIG, sia stato riportato nell'oggetto l'esplicito riferimento all'emergenza epidemiologica da coronavirus (tralasciando, pertanto, le gare sui dispositivi), alla data del 30 aprile 2020 risultano circa 2.000 CIG non perfezionati per un valore complessivo pari a circa 1,5 milioni di euro.

In definitiva, i dati presentati riflettono una situazione provvisoria e *in itinere*, la cui evoluzione dipenderà fortemente dalle tempistiche e modalità con cui avverrà il ritorno alla normalità.

3.2.1 Analisi complessiva della spesa

La spesa complessiva, individuata sulla base delle ipotesi sopra illustrate, ammonta, per il periodo gennaio-aprile 2020, a 3 miliardi di euro, derivante per l'88,6% da procedure di importo pari o superiore ai 40.000 euro (CIG) e per l'11,4% da procedure di importo inferiore ai 40.000 euro o sottoposte soltanto agli obblighi di tracciabilità (smart-CIG). Il numero totale di procedure di affidamento o acquisto ammonta a oltre 61.600, rappresentato per il 96,7% da smart-CIG e per il 3,3% da CIG.

L'analisi per tipologia di contratto, sintetizzata dalla tabella 3.2.1 mostra che l'82% delle procedure riguarda acquisti di forniture che rappresentano anche il 95% del valore complessivo.

Tabella 3.2.1 - Numero di procedure (CIG e smart-CIG) relative all'emergenza Covid e valore complessivo

TIPOLOGIA DI CONTRATTO		NUMERO	% NUMERO	IMPORTO (VALORE IN €)	% IMPORTO
CIG	Forniture	1.837	3,0%	2.607.611.624	85,7%
	Lavori	45	0,1%	18.525.337	0,6%
	Servizi	169	0,2%	70.116.093	2,3%
	Totale CIG	2.051	3,3%	2.696.253.053	88,6%
Smart-CIG	Forniture	48.766	79,1%	286.634.255	9,4%
	Lavori	907	1,5%	7.863.074	0,3%
	Servizi	9.913	16,1%	52.204.397	1,7%
	Totale smart-CIG	59.586	96,7%	346.701.726	11,4%
TOTALE		61.637	100,0%	3.042.954.779	100,0%

Fonte ANAC

⁸ Del resto, il pesante impatto della pandemia sull'operatività delle stazioni appaltanti è testimoniato anche dal fatto che una percentuale significativa di CIG non sono stati ancora perfezionati.

La tabella 3.2.2, relativa alla distribuzione per sezione regionale dell'Osservatorio, evidenzia che il 25% delle procedure, corrispondente al 39% del valore complessivo, è stato svolto da amministrazioni centrali o da stazioni appaltanti che svolgono attività di rilevanza nazionale o sovraregionale (sezione centrale dell'Osservatorio). Il 12,3% delle procedure, corrispondente all'11,7% del valore complessivo, è rappresentato da stazioni appaltanti di competenza della sezione regionale Lombardia. Per valore delle procedure, seguono Toscana, con l'8,5%, Piemonte, con il 7%, Campania, con il 6,7% e Veneto, con il 5,6%.

Tabella 3.2.2 - Distribuzione delle procedure ed importo per Sezione regionale dell'Osservatorio

OSSERVATORIO REGIONALE	PROCEDURE	% PROCEDURE	IMPORTO COMPLESSIVO (IN €)	% IMPORTO
Sezione Regionale Abruzzo	1.407	2,3%	40.675.618	1,3%
Sezione Regionale Basilicata	633	1,0%	7.190.761	0,2%
Sezione Provinciale Bolzano	871	1,4%	21.509.902	0,7%
Sezione Regionale Calabria	1.026	1,7%	7.380.574	0,2%
Sezione Regionale Campania	3.660	5,9%	203.779.069	6,7%
Sezione Regionale Emilia	3.239	5,3%	96.819.694	3,2%
Sezione Regionale Friuli	982	1,6%	8.114.120	0,3%
Sezione Regionale Lazio	2.436	4,0%	57.903.237	1,9%
Sezione Regionale Liguria	1.686	2,7%	107.662.674	3,5%
Sezione Regionale Lombardia	7.581	12,3%	356.567.668	11,7%
Sezione Regionale Marche	1.786	2,9%	20.397.725	0,7%
Sezione Regionale Molise	334	0,5%	1.178.072	0,1%
Sezione Regionale Piemonte	4.197	6,8%	211.361.023	7,0%
Sezione Regionale Puglia	2.098	3,4%	82.112.401	2,7%
Sezione Regionale Sardegna	1.647	2,7%	48.257.903	1,6%
Sezione Regionale Sicilia	2.429	3,9%	45.456.090	1,5%
Sezione Regionale Toscana	2.667	4,3%	257.195.725	8,5%
Sezione Provinciale Trento	1.017	1,6%	25.296.032	0,8%
Sezione Regionale Umbria	712	1,2%	5.227.364	0,2%
Sezione Regionale Valle d'Aosta	313	0,5%	2.922.050	0,1%
Sezione Regionale Veneto	3.865	6,3%	170.398.639	5,6%
Sezione Centrale	15.564	25,3%	1.188.169.429	39,0%
n.c.	1.487	2,4%	77.379.011	2,5%
TOTALE	61.637	100,0%	3.042.954.779	100,0%


Fonte: ANAC

3.2.2 Analisi sugli appalti di importo pari o superiore ai 40.000 euro

Viene, di seguito, approfondita l'analisi sugli appalti di importo pari o superiore ai 40.000 euro, per i quali l'Autorità rileva un set di informazioni più dettagliate.

I grafici 3.2.1 e 3.2.2 rappresentano la distribuzione, per tipologia di contratto, rispettivamente del numero di procedure avviate e del valore complessivo. Per entrambe le variabili, la quasi totalità è rappresentata dal settore delle forniture, con l'89,6% del numero di procedure e ben il 96,7% del valore complessivo.

Grafici 3.2.1 e 3.2.2 - Numero di procedure e valore complessivo degli appalti di importo pari o superiore ai 40.000 €, avviati nell'ambito dell'emergenza, per tipologia di contratto - gennaio-aprile 2020



Fonte: ANAC

La tabella 3.2.3 mostra, inoltre, che per l'affidamento della quasi totalità degli appalti si è fatto ricorso a procedure che non prevedono la pubblicazione di un bando: quasi il 77% delle procedure risulta, infatti, affidato mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando a cui si aggiunge un 20% di affidamenti diretti. Le due modalità di scelta del contraente corrispondono, inoltre, rispettivamente al 76,6% e al 18,8% del valore complessivo.

Tabella 3.2.3 - Numero di appalti di importo pari o superiore ai 40.000 € avviati nell'ambito dell'emergenza, e valore complessivo, per modalità di scelta del contraente. gennaio-aprile 2020

MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE	CIG	% CIG	IMPORTO (VALORE IN €)	% IMPORTO	IMPORTO MEDIO (VALORE IN €)
Procedura aperta	46	2,2%	119.841.662	4,4%	2.605.254
Procedura ristretta	3	0,1%	962.600	0,0%	320.867
Sistema dinamico di acquisizione	6	0,3%	3.138.320	0,1%	523.053
Procedura negoziata previa pubblicazione del bando	4	0,2%	715.600	0,0%	178.900
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	1.577	76,9%	2.065.784.514	76,6%	1.309.946
Affidamento diretto	415	20,2%	505.810.357	18,8%	1.218.820
TOTALE	2.051	100,0%	2.696.253.053	100,0%	1.314.604

Fonte: ANAC

La tabella 3.2.4 riporta, poi, la distribuzione per classi d'importo ed evidenzia la maggiore concentrazione nelle classi d'importo più basse, con riferimento al numero di procedure. Infatti, il 53,3% delle procedure appartiene alla classe d'importo 40.000 € - 150.000 € ed il 34% alla classe 150.000 € - 1.000.000 €. Tuttavia, a livello d'importo queste due classi ricoprono solo il 12,5% del valore complessivo, mentre il 74,4% è rappresentato dagli appalti di importo oltre i 5 milioni di euro, pur rappresentando soltanto il 4,8% per numerosità.


Tabella 3.2.4 - Numero di appalti di importo pari o superiore ai 40.000 € avviati nell'ambito dell'emergenza, e valore complessivo, per classe d'importo. gennaio-aprile 2020

CLASSE DI IMPORTO	CIG	% CIG	IMPORTO (VALORE IN €)	% IMPORTO
Classe1 - 40k<=X<150k	1.093	53,3%	93.171.738	3,4%
Classe2 - 150k<=X<1000k	697	34,0%	244.358.489	9,1%
Classe3 - 1000k<=X<5000k	162	7,9%	352.235.410	13,1%
Classe4 - 5000k<=X<25000k	77	3,7%	902.384.325	33,5%
Classe5 - X>=25000k	22	1,1%	1.104.103.091	40,9%
TOTALE	2.051	100,0%	2.696.253.053	100,0%

Fonte: ANAC

La relazione inversa tra numero di procedure e classe d'importo è mostrata chiaramente dal grafico 3.2.3 che rappresenta le distribuzioni, per classi d'importo, sia del numero di procedure sia del valore complessivo.

Grafici 3.2.3 - Distribuzione del numero di appalti di importo pari o superiore ai 40.000 € avviati nell'ambito dell'emergenza, e del valore complessivo, per classi d'importo. gennaio-aprile 2020



Fonte: ANAC

Analizzando la distribuzione degli appalti per tipologia di stazione appaltante (Tabella 3.2.5), si evince come il 71% delle procedure sia stata avviata da SA appartenenti al settore sanità. A livello di numerosità di procedure, seguono il settore degli enti locali (7,3%), quello degli organi centrali (6,7%) e quello delle centrali di committenza non appartenenti al settore sanità (6,5%). Quest'ultimo settore rappresenta, invece, la quota più elevata rispetto al valore complessivo delle procedure avviate, ben il 40,6%, dovuto principalmente alle procedure svolte da CONSIP e dalle centrali di committenza delle regioni Lombardia e Piemonte; seguono il settore sanità con il 35,4% e quello degli organi centrali con il 17,7%.

Tabella 3.2.5 - Distribuzione degli appalti di importo pari o superiore ai 40.000 €, avviati nell'ambito dell'emergenza, per macro-tipologia di SA. gennaio-aprile 2020

TIPOLOGIA DELLA SA	CIG	% CIG	IMPORTO COMPLESSIVO (IN €)	% IMPORTO
Centrale di Committenza (escluso settore sanità)	134	6,5%	1.095.982.274	40,6%
Settore Enti Locali e Altro	150	7,3%	120.976.239	4,5%
Settore Istruzione e Formazione professionale	11	0,5%	1.789.480	0,1%
Settore Organi Centrali	137	6,7%	477.093.211	17,7%
Settore Previdenza, Assistenza e Ordini professionali	9	0,4%	4.234.000	0,2%
Settore Sanità	1.456	71,0%	955.354.585	35,4%
Settore Scientifico, Ricerca, Sviluppo e Aggiornamento Educativo	4	0,2%	979.427	0,0%
Settore Servizi Assistenziali, Ricreativi, Culturali	27	1,3%	6.869.339	0,3%
Settore Servizi di interesse generale (elettricità, gas, trasporti, telecomunicazioni, servizi postali, gestione rifiuti, approvvigionamento idrico, ecc.)	121	5,9%	31.880.498	1,2%
Settore Servizi Finanziari, Bancari e Assicurativi	1	0,1%	950.000	0,0%
Settore Tutela Ambientale/Sviluppo anche industriale del territorio	1	0,1%	144.000	0,0%
TOTALE	2.051	100,0%	2.696.253.053	100,0%

Fonte: ANAC

Infine, la distribuzione del valore degli appalti di importo superiore ai 40.000 € per sezione regionale dell'Osservatorio (Tabella 3.2.6) rispecchia quella già presentata per il totale della spesa (Tabella 3.3.2): l'Osservatorio centrale ricopre, in questo caso, il 41,7% del valore complessivo, con un importo complessivo di 1,12 miliardi di euro. L'importo rappresentato dall'Osservatorio centrale è attribuibile quasi totalmente a CONSIP S.p.a (per il 58,7%) e al Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica Covid-19 (per il 29,4%), che complessivamente hanno espletato procedure d'appalto per un valore di circa 1 miliardo di euro.

In termini di distribuzione del valore complessivo per competenza territoriale delle stazioni appaltanti, alla sezione centrale dell'Osservatorio seguono la sezione regionale Lombardia (11,7%), Toscana (8,9%) e Piemonte (7,2%): per le tre regioni, il valore osservato è attribuibile principalmente a centrali di committenza regionali e al settore sanità.

La distribuzione del numero di procedure mostra invece che il 13,3% è avviato da amministrazioni centrali o sovraregionali, il 10,4% da stazioni appaltanti di competenza della sezione regionale Veneto (corrispondente al 5,6% del valore complessivo), il 10% da quelle di competenza della sezione regionale Emilia Romagna (corrispondente al 2,6% dell'importo complessivo) e l'8,5% da quelle di competenza della sezione regionale Lombardia.

La Tabella 3.2.6 riporta anche l'importo medio per sezione regionale: l'Osservatorio centrale registra un importo medio pari a 4 milioni di euro, seguito da Toscana con 2 milioni di euro, Lombardia con 1,8 milioni e Liguria 1,5 milioni, uniche regioni al di sopra dell'importo medio nazionale pari a 1,3 milioni di euro.

Tabella 3.2.6 - Distribuzione degli appalti di importo pari o superiore ai 40.000 € avviati nell'ambito dell'emergenza, e valore complessivo, per Sezione Regionale dell'Osservatorio di competenza (gen-apr 2020)

OSSERVATORIO REGIONALE	CIG	% CIG	IMPORTO (IN €)	% IMPORTO	IMPORTO MEDIO (IN €)
Sezione Regionale Abruzzo	30	1,5%	33.211.539	1,2%	1.107.051
Sezione Regionale Basilicata	32	1,6%	4.078.023	0,1%	127.438
Sezione Provinciale Bolzano	34	1,7%	14.914.339	0,6%	438.657
Sezione Regionale Calabria	28	1,4%	3.009.882	0,1%	107.496
Sezione Regionale Campania	162	7,9%	183.958.737	6,8%	1.135.548
Sezione Regionale Emilia	206	10,0%	70.225.076	2,6%	340.898
Sezione Regionale Friuli	28	1,4%	4.471.470	0,2%	159.695
Sezione Regionale Lazio	80	3,9%	23.509.921	0,9%	293.874
Sezione Regionale Liguria	64	3,1%	97.925.495	3,6%	1.530.086
Sezione Regionale Lombardia	175	8,5%	315.417.810	11,7%	1.802.387
Sezione Regionale Marche	31	1,5%	7.967.663	0,3%	257.021
Sezione Regionale Molise	4	0,2%	407.470	0,0%	101.868
Sezione Regionale Piemonte	159	7,7%	194.859.799	7,2%	1.225.533
Sezione Regionale Puglia	78	3,8%	69.959.004	2,6%	896.910
Sezione Regionale Sardegna	61	3,0%	40.932.829	1,5%	671.030
Sezione Regionale Sicilia	117	5,7%	22.092.175	0,8%	188.822
Sezione Regionale Toscana	113	5,5%	241.244.379	8,9%	2.134.906
Sezione Provinciale Trento	31	1,5%	20.402.615	0,8%	658.149
Sezione Regionale Umbria	12	0,6%	1.732.177	0,1%	144.348
Sezione Regionale Valle d'Aosta	11	0,5%	1.423.918	0,1%	129.447
Sezione Regionale Veneto	213	10,4%	151.007.097	5,6%	708.954
Sezione Centrale	274	13,3%	1.123.983.082	41,7%	4.102.128
n.c.	108	5,3%	69.518.552	2,6%	643.690
Totale	2.051	100,0%	2.696.253.053	100,0%	1.314.604

Fonte: ANAC

3.3 Appalti e smart working

Le analisi contenute nel presente paragrafo sono relative agli appalti effettuati dalle stazioni appaltanti per consentire lo *smart working*, durante il periodo dell'emergenza Covid-19. Tali analisi sono state effettuate sulla base dei dati presenti nella BDNCP e riguardano sia i CIG che gli smartCIG aventi data di pubblicazione compresa tra il 21 febbraio (data dell'ordinanza con cui si istituiva la prima "zona rossa" per alcuni comuni lombardi) e il 30 aprile 2020, così come risulta dai sistemi dell'Autorità.

Inoltre, va precisato che, poiché i sistemi di rilevazione dell'Autorità non consentono la raccolta in modo strutturato dell'informazione specifica relativa alla situazione di emergenza, si è reso necessario procedere mediante un'analisi testuale dell'oggetto dei CIG e degli smart-CIG: sono stati, pertanto, considerati solo gli appalti che nell'oggetto contenevano termini quali: "*smart working*", "lavoro agile" o "lavoro delocalizzato". Inoltre, sono stati esclusi quelli in cui le procedure erano relative ad "adesioni", "procedure *in house*" o "procedure controllate", in quanto la loro inclusione nell'insieme di analisi, considerando la contemporanea presenza dei bandi "a monte" per la stipula di convenzioni/accordi quadro, avrebbe prodotto una duplicazione degli importi.

E' chiaro che la mancanza di un'informazione specifica capace di identificare univocamente gli appalti di *smart working* correlati all'emergenza, e la conseguente necessità di basare le elaborazioni su una variabile testuale, oltre che su delle ipotesi finalizzate a circoscrivere il perimetro di analisi, rappresentano i limiti principali di questo studio che, quindi, potrebbe non considerare alcuni appalti per *smart working* afferenti al COVID-19, sebbene non esattamente identificabili come tali dall'oggetto.

Ulteriore peculiarità dell'analisi è il basso grado di consolidamento dei dati disponibili, dovuto al ridotto lasso di tempo tra evento rilevato ed elaborazioni e, pertanto, i dati presentati riflettono una situazione provvisoria e *in itinere*, la cui evoluzione dipenderà fortemente dalle tempistiche e modalità con cui avverrà il ritorno alla normalità.

La tabella 3.3.1 rappresenta il numero di CIG e smartCIG, e il relativo valore degli appalti effettuati per *smart working*, nel periodo in esame di piena emergenza COVID (21 febbraio - 30 aprile 2020). Come si può notare la quasi totalità degli appalti sono smartCIG, per un valore di circa 8,8 milioni di euro.

Tabella 3.3.1- numero di CIG e smartCIG e valore degli appalti per smartworking nel periodo 21 febbraio - 30 aprile 2020

TIPO CIG	N. PROCEDURE	VALORE IN €	% CIG - SmartCIG	% IMPORTO
CIG	33	2.237.359	1,2%	20,3%
SMARTCIG	2.835	8.799.181	98,8%	79,7%
Totale	2.868	11.036.540	100,0%	100,0%

Fonte: ANAC

Le tabelle 3.3.2 e 3 e i grafici 3.3.1 e 3.3.2 rappresentano il numero di CIG e smartCIG, e il relativo valore, degli appalti effettuati per

smart working nel periodo in esame, suddivisi per tipologia di contratto (forniture, lavori e servizi). Si evidenzia che circa il 59% degli appalti riguarda forniture per un valore di circa il 76,5%, il restante 41% degli appalti riguarda servizi per un valore di circa il 23,5%.

Tabella 3.3.2 - Numero di procedure e valore degli appalti per smart working nel periodo 21 febbraio - 30 aprile 2020 suddivisi per tipologia di contratto

TIPO CIG	N. PROCEDURE	VALORE IN €	% CIG-SmartCIG	% IMPORTO
Forniture	1.687	8.443.483	58,8%	76,5%
Lavori	-	-	-	-
Servizi	1.181	2.593.057	41,2%	23,5%
TOTALE	2.868	11.036.540	100,0%	100,0%

Fonte: ANAC

Grafico 3.3.1 - Numero di procedure e valore degli appalti per smart working nel periodo 21 febbraio - 30 aprile 2020 suddivisi per tipologia di contratto




Fonte: ANAC

Tabella 3.3.3 - Andamento mensile del numero procedure e valore degli appalti per smart working nel periodo 21 febbraio - 30 aprile 2020 suddivisi per tipologia di contratto

	FORNITURE - CIG e SmartCIG	LAVORI - CIG e SmartCIG	SERVIZI - CIG e SmartCIG	FORNITURE - IMPORTO	LAVORI - IMPORTO	SERVIZI - IMPORTO
feb-20	3	-	3	66.560	-	44.710
mar-20	906	-	801	4.351.500	-	1.591.080
apr-20	778	-	377	4.025.423	-	957.267
TOTALE	1.687	-	1.181	8.443.483	-	2.593.057

Fonte: ANAC

Grafico 3.3.2 - Andamento mensile del numero di procedure e valore degli appalti per smart working nel periodo 21 febbraio - 30 aprile 2020 suddivisi per tipologia di contratto



Fonte: ANAC


La tabella 3.3.4 e il grafico 3.3.3 evidenziano l'andamento, nel periodo in esame, del numero di procedure (CIG e smartCIG) e del valore degli appalti effettuati per *smart working*. Si nota che in termini percentuali il picco di appalti per *smart working* si è avuto nel mese di marzo 2020 (circa il 60% delle procedure, per un valore di circa il 54% degli appalti) con una flessione in aprile 2020 (circa il 40% delle procedure per un valore di circa il 45% degli appalti)

Tabella 3.3.4 - Andamento mensile del numero procedure e valore degli appalti per *smart working* (21 febbraio - 30 aprile 2020)

MESE	N. CIG E SmartCIG	IMPORTO	% CIG E smartCIG	% IMPORTO
feb-20	6	111.270	0,2%	1,0%
mar-20	1.707	5.942.580	59,5%	53,8%
apr-20	1.155	4.982.690	40,3%	45,1%
TOTALE	2.868	11.036.540	100,0%	100,0%

Fonte: ANAC

Grafico 3.3.3 - Andamento mensile del numero procedure e valore degli appalti per *smart working* nel periodo 21 febbraio - 30 aprile 2020



Fonte: ANAC

La tabella 3.3.5 e il grafico 3.3.4 evidenziano la distribuzione, nel periodo in esame, del numero di procedure e del valore degli appalti effettuati per *smart working*, suddivisa per fasce di importo. Si evidenzia che la quasi totalità delle procedure, essendo smartCIG, si colloca nella fascia di importo di appalti minori a 40.000 euro, per un valore di circa 9 milioni di euro.


La tabella 3.3.6 e il grafico 3.3.5 evidenziano la distribuzione, nel periodo in esame, del numero di procedure e del valore degli appalti effettuati, suddivisa per tipologia di stazione appaltante. Si rileva che circa il 44% delle procedure, per un valore di circa 3 milioni di euro, riguarda il settore degli enti locali, seguito dal settore istruzione e formazione professionale (circa il 17,4% delle procedure per un valore di circa 1,4 milioni di euro).

Tabella 3.3.5 - Distribuzione del numero di procedure e del valore degli appalti per *smart working* nel periodo 21 febbraio - 30 aprile 2020, suddivisa per fasce di importo

FASCE DI IMPORTO	N. CIG e SmartCIG	IMPORTO	% CIG e smartCIG	% IMPORTO
CLASS0 X<40k	2.852	9.050.845	99,4%	82,0%
CLASS1 40k<=X<150k	12	992.511	0,4%	9,0%
CLASS2 150k<=X<1000k	4	993.184	0,1%	9,0%
TOTALE	2.868	11.036.540	100,0%	100,0%

Fonte: ANAC

Grafico 3.3.4 - Distribuzione del numero di procedure e del valore degli appalti per *smart working* nel periodo 21 febbraio - 30 aprile 2020, suddivisa per fasce di importo




Fonte: ANAC

Tabella 3.3.6 - Distribuzione del numero di procedure e del valore degli appalti per smart working nel periodo 21 febbraio 2020 - 30 aprile 2020, suddivisa per tipologia di stazione appaltante

TIPOLOGIA DI SA	N. CIG E SmartCIG	IMPORTO	% CIG E smartCIG	% IMPORTO
Centrale di Committenza (escluso settore sanità)	62	279.429	2,2%	2,5%
Settore Edilizia residenziale/Immobiliare	16	66.163	0,6%	0,6%
Settore Enti Locali e Altro	1.264	3.029.635	44,1%	27,5%
Settore Istruzione e Formazione professionale	1.001	2.904.862	34,9%	26,3%
Settore Organi Centrali	76	1.200.596	2,6%	10,9%
Settore Previdenza, Assistenza e Ordini professionali	18	91.555	0,6%	0,8%
Settore Regolazione del Mercato	62	374.160	2,2%	3,4%
Settore Sanità	66	962.952	2,3%	8,7%
Settore Scientifico, Ricerca, Sviluppo e Aggiornamento Educativo	6	12.988	0,2%	0,1%
Settore Servizi Assistenziali, Ricreativi, Culturali	77	328.775	2,7%	3,0%
Settore Servizi di interesse generale (elettricità, gas, trasporti, telecomunicazioni, servizi postali, gestione rifiuti, approvvigionamento idrico, ecc.)	125	1.571.738	4,4%	14,2%
Settore Servizi Finanziari, Bancari e Assicurativi	1	20.217	0,0%	0,2%
Settore Tutela Ambientale/Sviluppo anche industriale del territorio	32	81.855	1,1%	0,7%
#Non classificato#	62	111.615	2,2%	1,0%
TOTALE	2.868	11.036.540	100,0%	100,0%

Fonte: ANAC

Grafico 3.3.5 - Distribuzione del numero di procedure e del valore degli appalti per smart working nel periodo 21 febbraio - 30 aprile 2020, suddivisa per tipologia di stazione appaltante



Fonte: ANAC

*La Relazione 2019 in formato integrale è disponibile sul sito istituzionale dell'ANAC
all'indirizzo: www.anticorruzione.it
Inviato per la stampa il 12 giugno 2020
Tipografia Grasso Antonio S.a.S.*



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

**LINEE DI INDIRIZZO PER I CONTROLLI INTERNI
DURANTE L'EMERGENZA DA COVID-19**

DELIBERAZIONE N. 18/SEZAUT/2020/INPR



CORTE DEI CONTI



Hanno collaborato ad una prima stesura del documento i dottori Davide Di Russo e Antonino Sciacchitano, esperti della Sezione delle autonomie iscritti nell'apposita lista approvata il 12 settembre 2020.



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

N. 18/SEZAUT/2020/INPR

Adunanza del 7 ottobre 2020

Presieduta dal Presidente della Corte dei conti

Guido CARLINO

Composta dai magistrati:

Presidenti di sezione	Maurizio GRAFFEO, Luciana SAVAGNONE, Francesco PETRONIO, Josef Hermann RÖSSLER, Fulvio Maria LONGAVITA, Donata CABRAS, Maria Teresa POLITO, Anna Maria Rita LENTINI, Antonio CONTU, Vincenzo LO PRESTI, Andrea ZACCHIA, Salvatore PILATO, Michele ORICCHIO, Maria RIOLO, Lucilla VALENTE, Piergiorgio DELLA VENTURA, Stefano SIRAGUSA, Maria Annunziata RUCIRETA;
Consiglieri	Alfredo GRASSELLI, Stefania FUSARO, Francesco UCCELLO, Adelisa CORSETTI, Dario PROVVIDERA, Marcello DEGNI, Alessandro FORLANI, Stefano GLINIANSKI, Valeria FRANCHI, Filippo IZZO, Claudio GUERRINI, Amedeo BIANCHI;
Primi Referendari	Michela MUTI;
Referendari	Alessandra CUCUZZA, Marco SCOGNAMIGLIO, Annalaura LEONI, Daniela PIACENTE.

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e le successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 148;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e, in particolare, l'art. 1, commi 3 e 6;

Visto l'art. 30, comma 2, della legge 30 ottobre 2014, n. 161;

Viste la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e la successiva normativa emergenziale;

Considerata l'esigenza di fornire agli enti territoriali e a quelli del Servizio Sanitario Nazionale utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta attuazione dei controlli interni durante l'emergenza da COVID-19;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 807 del 30 settembre 2020 di convocazione dell'odierna adunanza della Sezione delle autonomie;

Udito il relatore, Presidente di sezione Maurizio Graffeo;

DELIBERA

di adottare l'unito documento, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, riguardante le Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da COVID-19.

Le suddette indicazioni sono rivolte anche alle Regioni e agli Enti locali operanti nel territorio delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, nei limiti della compatibilità con gli specifici ordinamenti.

DISPONE

Che copia della presente deliberazione venga trasmessa alle Sezioni regionali di controllo, nonché all'Associazione Nazionale Comuni Italiani, all'Unione delle Province d'Italia, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la sua diffusione ai propri aderenti o associati.

Così deliberato nell'adunanza del 7 ottobre 2020.

Il Relatore
Maurizio GRAFFEO
(f.to digitalmente)

Il Presidente
Guido CARLINO
(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria il 22 ottobre 2020

Il Dirigente
Renato PROZZO
(f.to digitalmente)

LINEE DI INDIRIZZO PER I CONTROLLI INTERNI DURANTE L'EMERGENZA DA COVID-19

L'emergenza sanitaria indotta dalla pandemia da COVID-19, senza precedenti per imprevedibilità degli esiti, per gravità, durata e dimensioni, ha aperto scenari inediti per gli enti del settore pubblico, mettendo a dura prova la loro finanza a causa degli evidenti e immediati suoi riflessi sulle entrate, sulle spese, sugli investimenti e, in definitiva, sugli equilibri di bilancio.

Per affrontare la complessità, l'estensione e le criticità di tale situazione emergenziale, un contributo significativo, sotto il profilo finanziario e gestionale, può essere fornito dal sistema di controllo interno di ciascuna Amministrazione, al fine di rafforzare al massimo, in questo periodo, i processi di controllo.

In tale contesto - che ha finito per alterare tutti i processi di gestione del rischio esistenti - le varie componenti del sistema integrato di controllo interno, infatti, sono chiamate a non affidarsi esclusivamente ai principi ed alle prassi anteriormente vigenti e seguite, in quanto ciò potrebbe comportare un indebolimento dei controlli in alcune aree, aumentando la probabilità che si verifichino nuovi rischi in altre.

Appare necessario, invece, che dette strutture si dotino di adeguati strumenti (organizzativi, informatici e metodologici) per fornire idonee risposte alle sfide dell'emergenza, modificando sostanzialmente, se del caso, l'approccio ai controlli sotto svariati profili (programmazione dei controlli, procedure di lavoro, aree di controllo, metodologie). Solamente con tale supporto le Amministrazioni potranno operare in modo efficace e rispondere in modo tempestivo alle emergenze attuali e future.

Le indicazioni della Corte dei conti per indirizzare e sostenere, soprattutto in questo delicato periodo, i controlli interni rientrano tra le principali funzioni affidatele dalla legge, atteso che:

- 1) l'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 dispone tra l'altro che la Corte dei conti, nell'esercizio del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, verifica "il funzionamento dei controlli interni";
- 2) la Sezione delle autonomie delibera annualmente e unitariamente apposite linee guida sul sistema dei controlli interni (art. 1, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 per le Regioni; art. 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per gli Enti locali), nonché quelle destinate ai Collegi sindacali degli Enti del Servizio sanitario nazionale per i relativi bilanci;
- 3) la Corte dei conti, per le verifiche della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle pubbliche amministrazioni, "definisce le metodologie e le linee guida cui devono attenersi gli organismi di controllo interno e gli organi di revisione contabile delle pubbliche amministrazioni" (art. 30, comma 2, della legge 30 ottobre 2014, n. 161).

Il presente documento:

- a) intende rappresentare un supporto di raccordo tra le tradizionali linee guida emanate o emanande dalla Sezione delle autonomie e l'attività che in questo periodo emergenziale svolgono e svolgeranno gli organi e le strutture di controllo interno degli enti territoriali e sanitari, a sostegno delle rispettive Amministrazioni per una strategica risposta agli impatti dell'epidemia da COVID-19 sulle loro organizzazioni;
- b) non ha pretesa di completezza/esaustività, ma, considerato che gli effetti dell'emergenza sanitaria coinvolgono in genere l'intera struttura organizzativa, gestionale e finanziaria degli enti, mira a fornire alcuni *alert* su aree o aspetti significativi. I controlli interni, pertanto, dovranno adattarle al contesto specifico dell'organizzazione presso cui operano;
- c) è dedicato agli Amministratori pubblici in quanto responsabili del proprio sistema di controllo interno, a tutti gli organi di controllo interno e, in particolare, a quelli di revisione economico-finanziario degli Enti territoriali, nonché ai collegi sindacali degli Enti del SSN. Pur essendo suddivise per tipologia di controllo, la Corte raccomanda che tali strutture considerino i presenti orientamenti nella loro interezza in quanto l'oggetto di ciascuna sezione è parte essenziale del sistema integrato di controllo.

Il collaudato e diretto rapporto instaurato dalla Corte, fin dalle prime esperienze applicative dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con i revisori dei conti degli Enti territoriali e i collegi sindacali degli Enti del SSN, induce a richiedere a tali organi una particolare vigilanza sugli aspetti trattati nel presente documento, integrandolo con i più opportuni suggerimenti dettati dalla loro specifica professionalità e dalla particolare conoscenza della singola realtà territoriale sotto il profilo organizzativo e gestionale. D'altra parte, come indicato anche nei "Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali", approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel mese di febbraio 2019, la valutazione dei controlli interni rientra tra le funzioni essenziali di detto organo fin dalla fase preliminare dell'accettazione dell'incarico, nonché anche successivamente (ad es. per le procedure di campionamento) al fine di esercitare al meglio i propri compiti di vigilanza e controllo.

1. I CONTROLLI INTERNI NELLE AUTONOMIE TERRITORIALI

Alcune tematiche di fondo indotte dalla emergenza sanitaria vanno considerate secondo un approccio complessivo: i multiformi controlli interni, infatti, costituiscono un sistema connesso per il cui efficace funzionamento devono essere rese funzionali le reciproche interazioni.

In particolare, un evento imprevedibile ha messo in discussione alla base la programmazione di bilancio e gli obiettivi complessivi degli enti, ritardando, inoltre, i momenti di programmazione e di verifica dei risultati. Ne consegue l'esigenza di rivedere le scelte di fondo già prese, adattandole agli effetti indotti sul bilancio ed alle linee perseguite dalla normativa emergenziale.

Ciò si può tradurre, da un lato, in azioni a sostegno della conservazione dell'equilibrio a fronte di una difficoltà di riscuotere le entrate e, dall'altro, sulla necessità di rivedere gli obiettivi di spesa che, almeno in una prima fase, non possono prescindere dalle azioni a sostegno del reddito delle fasce maggiormente incise dalla crisi e dagli interventi a sostegno della ripresa economica.

In questo contesto difficile deve comunque essere assicurato lo svolgimento dei servizi essenziali.

Inoltre, il dirompente mutamento di scenario prodotto dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha indotto gli Enti territoriali ad introdurre nuove modalità organizzative e di lavoro, diverse da quelle ordinarie. L'evolversi della situazione sanitaria, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e i vari provvedimenti limitativi agli spostamenti delle persone, infatti, hanno reso necessaria l'applicazione di misure tese a ridurre i contatti sociali. Ciascun ente ha dovuto, quindi, adottare un modello organizzativo idoneo a prevenire il contagio da Covid-19 "in occasione di lavoro", istituendo organismi di vigilanza interna per monitorare costantemente il corretto funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo attuato nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio previste dai DPCM e dai protocolli di categoria.

È da considerare, altresì, che gli abituali processi decisionali, normalmente caratterizzati da numerose fasi interlocutorie e confronti collettivi, hanno spesso dovuto cedere il passo a procedure più snelle per assicurare decisioni operative tempestive, mettendo così in evidenza i limiti di una ridotta digitalizzazione dei sistemi di controllo interno e dei relativi processi operativi, con particolare riguardo alle strutture di *reporting* e ai connessi flussi informativi interni.

Sul piano operativo, tutta l'attività realizzata per adeguarsi ai protocolli di sicurezza per il contenimento del contagio dovrebbe trovare corrispondenza in un'adeguata reportistica dei presidi e delle misure di contenimento poste in atto, nonché degli esiti delle attività di controllo sulla loro corretta implementazione, garantendo la tracciabilità e la conservazione della relativa documentazione e delle decisioni assunte in attuazione di tali misure.

1.1. IL CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Si ravvisa la necessità di adeguare le modalità di attuazione ed i relativi regolamenti interni dei controlli di regolarità amministrativa e contabile per consentire l'applicazione delle procedure di controllo ai diversi contesti organizzativi determinatisi in occasione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, rafforzando, soprattutto in vista dell'utilizzo di ingenti risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea, le procedure a presidio del rischio derivante da possibili condotte illecite (frodi, abusi o, semplicemente, cattiva amministrazione).

In molti casi, la modalità di "lavoro agile" espletata da remoto con il supporto delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (cd. *smart working*) ha rappresentato lo strumento organizzativo ordinario di svolgimento del lavoro.

In un contesto operativo che ha condotto a rivedere le prassi procedurali adottate, anche limitando taluni momenti di confronto, deve essere considerata l'esigenza di adeguamento delle modalità di attuazione dei controlli interni in funzione delle mutate modalità organizzative, nonché di adeguamento dei regolamenti interni per consentire l'esercizio del controllo (modalità di rilascio pareri in *call* o video conferenza, utilizzo strumenti digitali quali PEC e firma digitale, possibilità di acquisizione di documenti digitali e accesso ad archivi documentali digitalizzati, ecc.)

Occorrerebbe, altresì, rafforzare la vigilanza sulla corretta ed efficace attuazione delle misure precauzionali necessarie per la prosecuzione dell'attività lavorativa, come la fornitura di adeguati strumenti di protezione individuale al personale interno, l'attivazione delle modalità di lavoro in *smart working*, la sanificazione dei luoghi di lavoro al riscontro di casi positivi al Coronavirus.

Poiché il modello organizzativo deve essere tempestivamente aggiornato in caso di modifica del quadro normativo di riferimento o di revisione degli assetti operativi dell'ente, gli organi di controllo interno dovrebbero segnalare agli organi amministrativi la necessità di aggiornare il modello organizzativo per mitigare i rischi di contagio tra i lavoratori attraverso specifiche e più frequenti interlocuzioni con l'Amministrazione.

1.2. IL CONTROLLO DI GESTIONE

L'esigenza di adeguare gli obiettivi assegnati alle mutate esigenze e modalità di svolgimento delle attività riguarda anche e soprattutto il controllo di gestione. La relativa struttura, infatti, dovrà rivedere gli strumenti di indagine per verificare la coerenza dei risultati raggiunti con l'evoluzione in atto e i nuovi obiettivi di gestione. In particolare, si dovranno adeguare i contenuti di questa tipologia di controllo interno in funzione dei nuovi indirizzi formalizzati negli strumenti della programmazione regionale e locale.

A tal fine, le modalità di misurazione e valutazione della gestione dovranno tenere conto della straordinarietà della situazione e del ricorso al lavoro agile, orientandosi su una logica più di risultato che di verifica del processo. Occorrerebbe avviare, altresì, una riflessione sui controlli di processo e sull'utilizzo degli indicatori più rispondenti alle reali modalità di

lavoro determinate dalla situazione emergenziale e in grado di monitorare i tempi di realizzazione degli obiettivi assegnati, ciò al fine di assicurare la miglior efficacia ed efficienza delle attività operative.

Resta fermo che anche l'attività svolta in regime di lavoro agile è soggetta al monitoraggio dei tempi di realizzazione e del conseguimento degli obiettivi assegnati.

Nell'ambito del controllo di gestione, è rilevante il collegamento fra aspetti finanziari (in particolare le spese/i costi) e non finanziari (indicatori di *output*/risultato e relativi *target*), poiché le manovre finanziarie connesse alla pandemia hanno influenzato in modo diverso gli Enti territoriali e, al loro interno, i diversi settori di attività. Il controllo di gestione, pertanto, dovrà essere in grado di individuare tali differenze, in modo che, anche nelle mutate contingenze, sia evidente il collegamento fra risorse finanziarie e obiettivi.

1.3. IL CONTROLLO STRATEGICO

Sul piano del controllo strategico, occorrerà esaminare le varianti all'impostazione originaria del bilancio di previsione ed avviare una serie di attività e di adempimenti finalizzati ad adeguare tanto la programmazione economico-finanziaria, quanto quella strategico-operativa, alle disposizioni nazionali e alle emergenze determinate dalla situazione sanitaria. Ciò potrebbe comportare una variazione delle linee programmatiche e, conseguentemente, dei piani strategici e degli strumenti della programmazione regionale e locale (DEFR e DUP) con contenuti e modalità differenti a seconda del diverso grado di avanzamento e della coerenza degli stessi con i risultati attesi.

La situazione emergenziale implica la necessità di adozione di nuovi piani strategici, da adeguare in relazione alle mutate misure organizzative ed alle nuove urgenze nella gestione dell'ente. Ciò potrebbe indurre a rivedere le priorità e a ricalibrare gli interventi prioritari, anche individuando ulteriori risorse da impiegare.

In questa logica, considerando anche il contesto di risorse scarse in cui si muovono le amministrazioni territoriali, andrebbero rivisti i documenti programmatici (DEFR per le Regioni e DUP per gli Enti locali) per individuare i mezzi finanziari e gli interventi ritenuti prioritari, anche in rapporto all'amministrazione degli organismi partecipati. Nella riprogrammazione della gestione, inoltre, si dovrebbero considerare i rischi connessi all'emergenza sanitaria e prevederne gli impatti strategici e operativi sul bilancio, nonché sull'organizzazione degli enti, con particolare riguardo a quelli derivanti dalla scelta di forniture o professionalità difficilmente surrogabili, anche ai fini della predisposizione delle eventuali soluzioni alternative.

Nell'ambito della gestione delle risorse umane, sarebbe utile, altresì, stimare gli effetti della prosecuzione delle modalità di lavoro agile rispetto a quelle tradizionali e valutare quale potrebbe essere l'impatto dei processi di lavoro a distanza sull'intera organizzazione del lavoro.

1.4. IL CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Nel mutato contesto organizzativo, gli enti hanno dovuto contenere gli effetti, diretti ed indiretti, dell'emergenza epidemiologica con ripetuti interventi sul piano della programmazione di bilancio, onde evitare possibili squilibri finanziari conseguenti alla crisi del sistema economico-produttivo ed ai provvedimenti di rinvio delle scadenze dei principali adempimenti contabili.

Gli impatti derivanti dalle minori entrate correnti, tributarie ed extra tributarie, conseguenti alle misure adottate per fronteggiare la crisi economica e finanziaria derivante dall'emergenza sanitaria in corso (si pensi, tra le altre, alle riduzioni di gettito riguardanti l'Imu, l'imposta di soggiorno, la Tosap, la Cosap, etc.) e le maggiori spese necessarie per fronteggiare le connesse criticità socio-sanitarie (interventi di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di trasporto; emergenze e conseguenti prestazioni di lavoro straordinario; acquisto di dotazioni informatiche, di dispositivi di protezione ed altro), possono finire per incidere sulla tenuta del bilancio. Nonostante gli interventi a sostegno attuati dalla normativa emergenziale, in molti casi, possono verificarsi tensioni di cassa e squilibri di bilancio che richiedono interventi correttivi tempestivi e adeguati. In particolare, si raccomanda di porre particolare attenzione agli equilibri di parte corrente, che andranno mantenuti al netto di eventuali entrate e spese non ripetitive dell'ente.

Nella prospettiva del perseguimento dell'equilibrio del bilancio, cruciale è il ruolo del responsabile del servizio economico-finanziario, chiamato non soltanto ad effettuare una prudente ricognizione delle risorse finanziarie disponibili, ma anche ad individuare il fabbisogno finanziario, l'eventuale disavanzo prospettico emergente dal quadro di riferimento gestionale dell'ente, nonché, se lo stesso era già in disavanzo, l'eventuale scostamento rispetto al piano di rientro programmato.

Per comprendere le dinamiche di realizzazione delle entrate e di sostenimento delle spese è essenziale, in questi casi, verificare costantemente, tramite un apposito budget di tesoreria, la congruità delle stime formulate in ordine a: trasferimenti erariali, entrate tributarie e altre entrate correnti, debiti fuori bilancio, rispetto dei vincoli di finanza pubblica, dell'equilibrio della gestione dei residui, della gestione di cassa e dell'equilibrio finanziario. Attivando un monitoraggio sistematico e puntuale sarà possibile, poi, aggiornare le proiezioni afferenti alla gestione finanziaria e adottare i provvedimenti correttivi ritenuti più idonei.

A questi fini, appare fondamentale attivare tutte le possibili misure sul fronte delle entrate, con particolare attenzione alla fase della riscossione, che garantisce l'effettiva copertura delle spese, al ricorso alle anticipazioni di tesoreria ordinaria e all'applicazione dell'avanzo di amministrazione libero. In questi casi si rivela essenziale monitorare altresì il corretto utilizzo di tutti i diversi strumenti messi a disposizione degli enti per consentire di far fronte all'emergenza.

In quest'ambito, occorrerebbe temperare, altresì, le esigenze di sospensione delle procedure di riscossione con la necessità di non precludersi, in seguito, la possibilità di

realizzazione del gettito attraverso l'accertamento e l'incameramento delle entrate, anche tributarie, così da evitare la scadenza dei termini, con conseguente intervento della prescrizione o della decadenza.

Al costante monitoraggio dell'andamento delle entrate e delle spese, sia in termini di competenza che di cassa, andrebbe affiancato, in funzione del perseguimento degli obiettivi programmati e/o adeguati alle mutate esigenze, il monitoraggio dei finanziamenti con vincolo di destinazione, ai fini della loro corretta contabilizzazione e del loro effettivo utilizzo.

Per quanto possibile, il responsabile finanziario dovrebbe, inoltre, garantire il finanziamento prioritario delle sole spese obbligatorie e indifferibili, oltreché degli interventi richiesti dall'emergenza in corso. Direttive espresse, provenienti dall'organo politico, costituirebbero utile supporto a tali attività, così come sarebbe altresì significativo che il servizio finanziario rappresenti agli amministratori dell'ente una chiara visione delle reali possibilità di interventi di spesa o di rinvio/riduzione di entrate tributarie e tariffarie rispetto alle sollecitazioni provenienti dal territorio. I trasferimenti a soggetti esterni, prima di essere confermati nell'importo inizialmente previsto, dovrebbero essere oggetto di rivalutazione in relazione all'evolversi dell'emergenza. Si dovrebbe comunque eseguire un ridimensionamento generalizzato, seppur non lineare, della spesa corrente non obbligatoria e non ricorrente, almeno finché gli equilibri correnti non saranno ripristinati.

In funzione di un maggior contenimento delle spese appare necessario, altresì, un attento monitoraggio dei contratti di fornitura in essere, al fine di determinare i corrispettivi effettivamente dovuti e di adottare le necessarie procedure amministrative per regolare diversamente i rapporti con le controparti. In questa attività ricognitiva le diverse strutture dell'ente dovranno effettuare, alla luce delle emanate ed emanande disposizioni nazionali, le opportune verifiche, dandone sollecita comunicazione al servizio finanziario.

È, inoltre, necessario monitorare il corretto utilizzo di tutti i diversi strumenti messi a disposizione degli enti per consentire di far fronte all'emergenza (es. utilizzo avanzi di amministrazione, possibili svincoli, utilizzo economie sulla base degli eventuali vincoli normativi imposti, ecc.). Si tratta di misure che nel complesso possono liberare nell'immediato spazi di spesa, ma che rimandano fattori di squilibrio ad esercizi futuri: appare fondamentale, pertanto, che tali risorse vengano indirizzate verso obiettivi di rilievo nel quadro emergenziale e secondo linee programmatiche adeguate al contesto, mentre dovrebbero essere contenute le spese discrezionali e quelle differibili.

I residui attivi sono un elemento da tenere in considerazione con particolare riferimento a quelli formati nel 2020, relativi alle entrate proprie (in particolare, per i comuni, IMU/TASI, TARI, Addizionale IRPEF, ed entrate da servizi a domanda individuale). Ove è ammessa la facoltà degli enti di operare una riduzione volontaria delle entrate proprie, la copertura di eventuali disavanzi correnti causati da tali riduzioni volontarie dovrebbe avvenire da parte delle amministrazioni locali attraverso impiego dei contributi straordinari statali, istituiti per fronteggiare le conseguenze socioeconomiche legate

all'emergenza sanitaria. Il mantenimento dei livelli di tassazione/entrate pre-Covid-19 (in considerazione della insostituibilità, con risorse alternative) potrebbe causare residui attivi, anche di competenza, di difficile esigibilità futura. Tuttavia, i metodi di calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), basati sull'andamento storico delle riscossioni, possono non intercettare tale andamento.

Pertanto, al fine di evitare l'emersione di squilibri in tempi futuri, sarebbe auspicabile che gli Enti locali procedano ad una determinazione del FCDE il più possibile coerente coi principi di prudenza, veridicità, attendibilità e correttezza del bilancio.

Infine, sempre nella prospettiva della salvaguardia degli equilibri, appare necessario verificare il rigoroso rispetto del corretto calcolo del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) e degli altri accantonamenti previsti dalla legge di contabilità.

1.5. IL CONTROLLO SUGLI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI E SULLE SOCIETA' PARTECIPATE NON QUOTATE

Con riguardo al consolidamento dei risultati delle gestioni, la struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati dovrebbe attivare ogni possibile misura di sostegno tesa a neutralizzare, nell'immediato, gli effetti derivanti dalla crisi economica provocata dall'emergenza da Covid-19 e a garantire la continuità delle società a partecipazione pubblica che, precedentemente alla crisi pandemica, non si trovavano già in condizioni di crisi strutturale.

L'ampia legislazione d'urgenza introdotta per far fronte alla situazione pandemica contempla, tra le altre, una serie di disposizioni ispirate a questo principio conservativo, laddove il disequilibrio dell'impresa pubblica sia dovuto non già a colpevoli scelte gestionali da correggere, bensì a fattori esogeni, imprevedibili ed eccezionali. Ciò comporta l'adozione consapevole e ragionata dei provvedimenti "adeguati" richiesti dall'art. 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici di interesse generale e di predisporre piani di risanamento che siano idonei a sostenere il sistema socio-economico territoriale. Infatti, l'apertura di una fase interlocutoria, che permetta una gestione conservativa delle aziende, nelle società a controllo pubblico è pienamente compatibile con ogni attività preventiva di controllo e di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6, co. 2, del TUSP, né può determinare l'automatica rinuncia, da parte dell'organo amministrativo, all'assunzione delle possibili iniziative in favore della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Le amministrazioni controllanti, dal canto loro, devono porre attenzione alle perdite che potrebbero subire gli organismi partecipati, in quanto aventi riflessi sul proprio bilancio.

Particolare attenzione si dovrebbe prestare agli organismi operanti nei settori maggiormente colpiti (trasporti, attività culturali, etc.) e valutare l'opportunità di interventi adeguativi sui contratti di servizio o l'adozione di misure di sostegno dell'operatività aziendale al riscontro positivo di adeguati parametri di controllo.

È, al riguardo, da considerare che il monitoraggio del contratto di servizio costituisce un punto essenziale delle verifiche spettanti all'amministrazione affidante sotto un duplice profilo: da un lato assicura la correttezza dei rapporti finanziari/economici tra ente e società affidataria e, dall'altro, garantisce la qualità del servizio erogato, a tutela del cittadino utente. Sotto questo profilo, il presidio del contratto di servizio costituisce un punto di collegamento con il successivo 1.6- Controllo della qualità dei servizi - del presente documento.

A tal fine, è opportuno il potenziamento delle verifiche infrannuali, da accompagnare con analisi approfondite e valutazioni puntuali, rese necessarie dall'evidente impatto della gestione degli organismi partecipati sul bilancio degli enti. Pertanto, in vista della redazione del bilancio consolidato per l'anno 2019, da approvare entro il 30 novembre di quest'anno, si ritiene indispensabile prevedere in tale ambito, oltre alle consuete attività di riconciliazione delle diverse partite debitorie e creditorie, anche un'ulteriore azione di condivisione e scambio di dati (contabili), nonché di informazioni (extra-contabili) tra gli uffici responsabili del controllo sulle partecipate degli enti e gli organismi stessi. In tal modo si potranno affrontare tempestivamente le eventuali criticità che la situazione emergenziale ha contribuito ad acuire nel corso dell'anno, osservando in particolare gli effetti sugli equilibri gestionali e finanziari degli organismi e degli Enti territoriali.

1.6. IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI

Le verifiche relative alla qualità dei servizi devono essere rivolte a rilevare che sia garantito il mantenimento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi resi all'utenza, le dimensioni effettive delle prestazioni erogate, in termini di prontezza, coerenza ed esaustività, pur nel contesto che impone di assicurare la garanzia della sicurezza degli ambienti e delle persone.

Particolare attenzione dovrebbe, dunque, essere riservata a tale forma di controllo che, anche nella fase precedente all'emergenza pandemica, non sembra aver trovato ottimale attivazione (cfr. deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG, avente ad oggetto "I controlli interni degli Enti locali, esercizio 2017, p. 36 e ss.), sebbene si tratti di una ineludibile valutazione che consente un raffronto tra i risultati validati dagli altri controlli con i risultati conseguiti, alla luce dell'effettiva soddisfazione del cittadino utente.

È stato evidenziato che le modalità di misurazione e di valutazione delle *performance* devono tenere conto del ricorso al "lavoro agile" che ha consentito di svolgere l'attività amministrativa nell'anno in corso, rappresentando, per molti mesi, la modalità "ordinaria" di espletamento dell'attività lavorativa (art. 87, d.l. n. 18/2020; art. 263, d.l. n. 34/2020).

Analogamente, il controllo sulla qualità dei servizi dovrà intercettare, tempestivamente, attraverso una mappatura dei processi, le criticità che possono derivare dal recente superamento del paradigma classico del lavoro subordinato all'interno della P.A., in considerazione del fatto che, una volta terminata la crisi pandemica, potrà verificarsi un parziale consolidamento dell'esperienza lavorativa da remoto, anche per i correlati benefici sul fronte dell'ecosostenibilità.

Tale evoluzione organizzativa, tuttavia, non può andare a detrimento della soddisfazione delle esigenze dei cittadini (c.d. *customer satisfaction*).

A questo scopo, occorrerebbe verificare con attenzione l'appropriatezza degli indicatori adottati e il livello degli *standard* di qualità programmati, misurando la soddisfazione percepita dagli utenti ed effettuando indagini comparative, con il coinvolgimento attivo dei soggetti portatori di interessi.

2. I CONTROLLI INTERNI NELL'AMBITO DEI SERVIZI SANITARI REGIONALI

2.1. IL CONTESTO

Nell'ambito della PA, le aziende del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sono state le strutture maggiormente interessate dal fenomeno della pandemia da Covid-19, sotto l'aspetto operativo, gestionale e finanziario. Il nostro sistema sanitario, come del resto quello di tantissimi altri Paesi, chiamato a sopportare l'impatto dell'imprevista e pesante situazione, ha sostenuto nuovi costi ed ha dovuto adeguare improvvisamente i moduli organizzativi per fare fronte alle necessità del contrasto alla pandemia.

Tutte le articolazioni del sistema dei controlli dei Servizi Sanitari Regionali, a livello sia di Regione/Provincia autonoma, sia di singola azienda, sono chiamate, pertanto, a ricalibrare i modelli operativi alla luce del quadro emergenziale ancora in atto.

2.2. ANALISI E CONTROLLI SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA

Per quanto riguarda la gestione dell'emergenza, occorre interrogarsi sugli effetti strategici, gestionali ed economici prodotti dalla pandemia, eventualmente anche riflettendo sull'opportunità di ripensare i modelli organizzativi esistenti, tenendo conto dei cambiamenti a livello sanitario e sociale in atto. Per raggiungere una maggiore consapevolezza in tal senso, si dovrebbero utilizzare strumenti di valutazione e controllo capaci di rilevare successi e criticità dei servizi. Sicuramente non si tratta di un'impresa semplice, considerando che gli indicatori meramente quantitativi non sono sufficienti, ma occorrerebbero metodologie di valutazione che tengano conto anche delle ricadute che le prestazioni hanno nel concreto sulla salute dei pazienti, nonché della capacità dei servizi di essere integrati.

Va segnalato, peraltro, che in questa prospettiva sembra essere orientato il "Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria" di cui al DM 12 marzo 2019, pubblicato in G.U. il 14 giugno 2019 ed operativo a partire dal 1° gennaio 2020, che nasce con l'obiettivo di rinnovare lo strumento di misurazione delle prestazioni rientranti nei "Livelli essenziali di assistenza" fino ad oggi utilizzato, incrementando il numero degli indicatori da 33 ad 88.

2.2.1. L'attività degli organi di controllo, nello scenario di crisi pandemica, appare complessa e resa difficoltosa sia dalla necessità di evitare gli spostamenti personali, sia dagli obblighi di rispetto della normativa emergenziale in ordine all'apertura delle aziende, agli accessi nelle stesse, alle modalità di espletamento del lavoro.

La limitata possibilità di accesso agli uffici amministrativi e alle altre strutture del servizio sanitario, ovviamente, condiziona anche le attività di controllo (come quelle del servizio ispettivo e del collegio sindacale, si pensi, ad es. alle verifiche di magazzino), che richiedono ispezioni e verifiche *in loco*.

In ogni caso, il corretto esercizio della funzione di controllo, nelle sue varie espressioni, rappresenta elemento imprescindibile per la tutela della sana gestione e degli equilibri di bilancio. In questo contesto assume un ruolo chiave la capacità dell'ente di perseguire gli obiettivi previsti dal Piano Triennale per l'informatica ai fini di una compiuta digitalizzazione, che può consentire lo svolgimento efficiente ed efficace di numerose attività con strumenti non tradizionali. Gli organi di controllo potranno essere idonei veicoli di stimolo per l'effettuazione di un significativo salto di qualità in quest'ambito.

Gli indirizzi che seguono sono rivolti essenzialmente ai collegi sindacali, ma alcuni profili sono correlati ad altri organi di controllo, quali il controllo di gestione e quello preposto al monitoraggio del rischio sanitario (*risk management*), che sono chiamati a rivedere il merito operativo dei propri processi.

2.3. I CONTROLLI DEL COLLEGIO SINDACALE

2.3.1. L'analisi degli effetti del Covid-19 dovrebbe determinare anche una nuova valutazione del rischio di revisione, che permetta al sindaco-revisore di considerare le possibili conseguenze prodotte dall'emergenza sanitaria sull'economia dell'azienda revisionata.

2.3.2. Circa l'impiego delle risorse destinate all'emergenza e alla correlata rappresentazione contabile, si rammenta il disposto di cui all'art. 18 del d.l. n. 18/2020 secondo il quale «Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono, sulla contabilità dell'anno 2020, all'apertura di un centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco "COV 20", garantendo pertanto una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di cui al decreto del Ministro della salute 24 maggio 2019»: il collegio sindacale dovrà accertare, innanzitutto, l'istituzione di tale centro di costo, effettuando, altresì, in corso d'anno, le verifiche sulla corretta imputazione di tutti gli atti di spesa ricollegabili all'emergenza pandemica.

2.3.3. Il collegio, anche nella attuale situazione emergenziale, deve comunque procedere ad operare in ossequio all'art. 3-ter del decreto legislativo n. 502/1992.

La vigilanza sull'osservanza della legge rimane, pertanto, un'attività ineludibile del collegio, che dovrà attivarsi, quindi, anche per verificare il rispetto della disciplina dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che si sono succeduti in questo periodo per la gestione della pandemia.

2.3.4. Altro aspetto di rilievo è quello relativo alla verifica da parte del collegio che gli atti di spesa, adottati in deroga alle ordinarie procedure amministrativo-contabili (specialmente

con riguardo agli acquisti di beni e servizi), siano conformi alle fattispecie previste dalla legislazione emergenziale.

2.4. IL CONTROLLO DI GESTIONE: CONTROLLI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO GESTIONALE DELLA PANDEMIA SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO, L'EFFICACIA DELLE MISURE ADOTTATE E GLI EFFETTI SULL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

I controlli relativi alla gestione dell'emergenza epidemiologica mirano a misurare due aspetti:

- a) l'impatto dell'emergenza sull'assistenza sanitaria ordinaria: l'indagine dovrà tendere a stabilire sul piano quantitativo gli effetti sull'erogazione dei servizi e sugli equilibri di bilancio, anche in una prospettiva di medio/lungo periodo;
- b) i costi sostenuti per l'emergenza sanitaria, nonché l'efficacia e l'efficienza della spesa destinata all'emergenza Covid-19.

In particolare, si suggeriscono le seguenti aree di analisi:

- **governo del personale.** A sostegno delle azioni per la razionalizzazione della spesa per il personale, è opportuno definire un sistema di indicatori, a livello aziendale e regionale, che consenta di individuare e spiegare le ragioni della politica assunzionale e dell'entità del costo del personale;
- **governo degli acquisti di beni e servizi.** L'attività dovrebbe essere caratterizzata, da un lato, dall'analisi delle diverse soluzioni organizzative e istituzionali attualmente adottate dalle Regioni per la gestione dei processi di acquisto e, dall'altro, dalla valutazione dell'efficacia delle soluzioni nel produrre una corretta allocazione delle risorse, e della regolarità e l'efficienza del processo di approvvigionamento. Relativamente a tale aspetto, andrebbe promosso il monitoraggio dei prezzi e delle tariffe, oltre che delle innovazioni organizzative di sistema: il controllo interno dovrebbe essere orientato, pertanto, a rendere disponibili in via sistematica informazioni relative alle eventuali criticità emergenti nell'erogazione delle prestazioni, dovute alla non efficiente riorganizzazione dei servizi amministrativi e sanitari conseguenti allo stato emergenziale.

Per incrementare i percorsi di autocontrollo interno finalizzati a razionalizzare la spesa per i principali fattori produttivi, infine, dovrebbe essere sviluppato, a supporto delle Regioni, un sistema di "cruscotti" per il governo aziendale.

2.5. I CONTROLLI SU SPECIFICHE AREE TEMATICHE

2.5.1. LAVORO AGILE (SMART-WORKING)

Appare utile che il collegio sindacale acquisisca un'informazione generale sulle modalità di espletamento dell'attività, nella quale siano precisati i reparti che continuano ad operare, quelli che sono chiusi e, riguardo, al personale, l'elenco dei lavoratori che possono accedere al lavoro agile. In particolare, sarà verificato che gli organi di vertice competenti (ad. es. Direttore generale dell'azienda sanitaria) abbiano adottato provvedimenti idonei a disciplinare la gestione della fase emergenziale dell'organizzazione del lavoro.

Il servizio che si occupa del controllo di gestione potrà valutare se le soluzioni adottate siano adeguate o suscettibili di essere migliorate in termini di efficienza, efficacia ed economicità, suggerendo, se del caso, misure correttive. In particolare, un aspetto da sottoporre ad attenzione è rappresentato dall'idoneità dei sistemi informativi a consentire proficuamente lo svolgimento del lavoro da remoto e a tracciare le attività svolte.

2.5.2. MISURE DI TUTELA DEI DIPENDENTI DAL RISCHIO BIOLOGICO DA COVID-19

Per i reparti che continuano ad operare, l'organo di revisione dovrebbe verificare che siano stati adottati i protocolli per il contenimento della diffusione del Covid-19¹. La verifica, quindi, si dovrà focalizzare su un esame documentale, di correttezza, completezza e conformità alla legge delle procedure adottate.

I servizi ispettivi, anche mediante verifiche sul posto, e quelli addetti al controllo di gestione potranno verificare la correttezza e la congruità dei comportamenti tenuti e delle misure adottate, anche con riferimento alle comunicazioni informative inviate al personale, alla disciplina di trattamento dei dati personali e a quella relativa alla sicurezza sul lavoro.

2.5.3. LA GESTIONE DEL RISCHIO SANITARIO IN CONSEGUENZA DEL COVID-19

La comparsa e la diffusione del Coronavirus hanno prodotto nuove sfide per le aziende sanitarie in termini di corretta raccolta, gestione e analisi delle variabili riguardanti il rischio sanitario (*risk management*).

Le aziende e le altre strutture sanitarie si troveranno in particolare a fronteggiare i seguenti fattori:

- analisi dei rischi specifici derivanti dalla pandemia;
- "aggravamento dei rischi" a seguito dell'organizzazione di nuovi servizi e attività;
- inasprimento del contesto economico che comporta generalmente un forte aumento della litigiosità ed un possibile aumento di richieste di risarcimento.

Assume rilievo, in quest'ambito, la struttura deputata alla gestione del rischio sanitario, che dovrebbe adeguare i propri modelli di monitoraggio al mutato quadro di riferimento, sia

¹ I protocolli regolano le modalità di ingresso in azienda, le modalità di accesso dei fornitori esterni, la pulizia e la sanificazione, le precauzioni igieniche, i dispositivi di protezione individuale e la gestione delle aree comuni, l'organizzazione di turnazione e trasferte, delle riunioni e delle modalità di entrata ed uscita.

per quanto riguarda l'individuazione delle aree critiche che possono generare conseguenze nocive per gli utenti, sia per i possibili esiti legali di tali situazioni.

Spetta al collegio sindacale delle aziende verificare che detta struttura abbia proceduto ad attivare misure funzionali alla riduzione dei rischi conseguenti alla pandemia.





COMUNE DI TORRETTA
(Città Metropolitana di Palermo)

ALLEGATO A

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE 2021 - 2022
(ARTICOLO 1, COMMI 8 E 9, DELLA L. 6 NOVEMBRE 2012, N. 190
RECANTE LE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA
REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

PIANO ANNO 2021

Quest'anno, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio dell'Autorità nella seduta del 2 dicembre u.s. ha ritenuto opportuno differire, al 31 marzo 2021, il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 che i Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare.

L'ANAC ha altresì deliberato di differire alla medesima data (31 marzo 2021) il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023.

Nulla cambia in merito alle fisiologiche attività di verifica sulle dichiarazioni di incompatibilità e/o inconfiribilità di incarichi dirigenziali. In attuazione del D.Lgs n. 39/2013 il responsabile della prevenzione della corruzione rimane il soggetto cui la legge, secondo l'interpretazione che ne ha dato l'Anac, riconosce il potere di avvio del procedimento, di accertamento e di verifica della sussistenza delle situazioni di, incompatibilità e/o inconfiribilità.

In termini di novità si rammenta nuovamente come l'elemento più impattante del Piano è l'Allegato 1 - *"Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi"*, in cui l'Autorità ha ritenuto di aggiornare le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo con un documento che, facendo riferimento ai principali standard internazionali di *risk management*, **sostituisce** l'allegato 5 del PNA 2013.

Rotazione ordinaria del personale

- La formazione è una misura fondamentale per garantire che sia acquisita dai dipendenti la qualità delle competenze professionali e trasversali necessarie per dare luogo alla rotazione;
- Programmazione pluriennale della rotazione;
- Gradualità della rotazione;
- La rotazione ordinaria del personale non dirigenziale può essere effettuata o all'interno dello stesso ufficio o tra uffici diversi nell'ambito della stessa amministrazione;

Analisi del contesto, l'analisi del contesto è focalizzata sulle potenziali pressioni e criticità del contesto, esterno e interno.

L'ANAC auspica che venga fornita evidenza specifica di come l'analisi di contesto esterno abbia portato elementi utili alla successiva gestione del rischio.

Rispetto alla valutazione del rischio, l'ANAC specifica che *"l'allegato 5 del PNA 2013 non va più considerato un riferimento metodologico da seguire ma concedendo una certa gradualità per il cambio dell'approccio, in quanto si stabilisce che laddove le amministrazioni abbiano già predisposto il PTPCT utilizzando l'Allegato 5 al PNA 2013, il nuovo approccio valutativo di tipo qualitativo può essere applicato in modo graduale in ogni caso non oltre l'adozione del PTPCT 2021-2023"*, suggerendo di adottare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza.

La valutazione del rischio si basa in ogni caso sulle medesime voci e precisamente:

- livello di interesse "esterno";
- grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;
- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata;
- grado di attuazione delle misure di trattamento;

In ambito di trattamento del rischio si chiede alle amministrazioni di non limitarsi a proporre delle misure astratte o generali, ma progettare l'attuazione di misure specifiche e puntuali *"un PTPCT privo di misure adeguatamente programmate (con chiarezza, articolazione di responsabilità, articolazione temporale, verificabilità effettiva attuazione, verificabilità efficacia), risulterebbe mancante del contenuto essenziale previsto dalla legge"*;

Per ultimo, è interessante lo spazio dato alla fase del monitoraggio (sia dell'attuazione che dell'idoneità/efficacia delle misure di trattamento del rischio).

Le risultanze del monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione, viene ribadito, costituiscono il presupposto della definizione del successivo PTPCT.

OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Non appare superfluo rammentare che il Piano della Prevenzione della corruzione deve indicare gli obiettivi strategici da realizzare, quali elementi che costituiscono per altro contenuto necessario di ogni altro documento di programmazione strategico gestionale (quindi certamente del DUP quale strumento strategico centrale e del Piano delle Performance).

In questi termini si esprime testualmente l'art. 1, comma 8, della L. n. 190/2012 a tenore del quale *“L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza costituiscono contenuto necessario di ogni altro documento di programmazione strategico gestionale”*.

In buona sostanza la norma prescrive che l'organo di indirizzo assuma un ruolo centrale nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo.

Sempre la L. n. 190 (in dettaglio l'art. 1, comma 8-bis) sottolinea la necessità che l'Organismo indipendente di valutazione (OIV) verifichi la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano anticorruzione rispetto quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori.

Ne consegue che i due documenti sono intimamente connessi poiché da un lato il Piano anticorruzione fissa gli obiettivi strategici, dall'altro gli stessi vanno poi a confluire tra gli obiettivi nel Piano delle performance.

In buona sostanza (vedi anche art. 10, D.Lgs. n. 150/2009) gli obiettivi del Piano anticorruzione confluiscono fisiologicamente in obiettivi di performance organizzativa ed individuale.

Opportuno rammentare, inoltre, che ai fini della validazione della relazione sulle performance l'OIV verifica che, nella misurazione e valutazione delle performance, si sia tenuto conto degli obiettivi della prevenzione corruzione e trasparenza.

In sintesi:

- 1) Il Piano anticorruzione rappresenta il documento per l'individuazione delle misure organizzative che l'ente adotta per prevenire il rischio di corruzione ovvero di *mala administration*;
- 2) Il Piano delle performance rappresenta il documento programmatico triennale in cui, coerentemente con le risorse assegnate, sono esplicitati in dettaglio gli obiettivi strategici, nonché gli indicatori per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi; (per altro proprio su quest'ultimi si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance dell'amministrazione).

Sul punto rilevante sottolineare come l'ANAC nel PNA 2019¹ ha ribadito il concetto sottolineando che *“Al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione è, infatti, necessario che i P.T.P.C.T. siano coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione”*.

Si ritiene che costituiscano obiettivi strategici in materia di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza le seguenti azioni:

1. Incremento della trasparenza verso la collettività

Incremento della trasparenza verso la collettività attraverso una implementazione dei dati e/o provvedimenti da pubblicare in amministrazione trasparente, oltre quelli che già sono oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 10, comma 3, del D.Lgs n. 33/2013 a tenore del quale *“La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali”*).

Sul punto rilevante richiamare pure l'art. 1, comma 9, lett. f), della L. n. 190 del 2012 a tenore del quale il piano risponde all'esigenza di *“individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge”*.

Costituisce, quindi, fisiologico obiettivo strategico dell'ente quello di individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

¹ PNA 2019, Punto 8. PTPCT e performance, pag. 29

In dettaglio, in attuazione dell'obiettivo strategico dell'incremento della trasparenza verso la collettività, si definiscono come specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge i seguenti:

1. Ampliamento fruizione del sito internet e verifica numeri accessi al sito internet mediante inserimento contatore visitatori;
2. Introduzione di schede finalizzate alla *customer satisfaction*, al fine di verificare in via immediata, il riscontro dell'utenza, anche ai fini della valutazione delle *performance* organizzativa.

2. Implementazione della digitalizzazione

La digitalizzazione dei procedimenti infatti consente evidenti semplificazioni delle procedure, standardizzazione delle stesse, risparmi in termini di tempi e costi, nonché il continuo monitoraggio dell'evoluzione del procedimento; in questi termini si aumenta esponenzialmente il controllo dell'intera fase di gestione della procedura. Inoltre, tutto rimane tracciato, diminuendo drasticamente la possibilità di incursioni patologiche nel procedimento.

Per altro l'art. 12, comma 1, stabilisce che *“Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione”*

Sempre l'art. 12, comma 1-ter, sottolinea che *“L'attuazione delle disposizioni del presente Codice è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti”*.

3. Attività formativa del personale

L'attività formativa del personale è finalizzata alla acquisizione di professionalità da parte del personale in servizio di nuove competenze sia al fine di garantire la rotazione dello stesso, sia per permettere l'avvicendamento del personale in seguito ai pensionamenti.

PARTE I CONTENUTI GENERALI

Premessa generale

In attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27/01/1999, il 6/11/2012 il legislatore ha approvato la L. n. 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione (di seguito L. n. 190/2012).

La Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione è stata adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31/10/2003, firmata dallo stato italiano il 9/12/2003 e ratificata attraverso la L. 3/8/2009, n. 116.

La Convenzione ONU 31/10/2003 prevede che ogni Stato debba:

- Elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;
- Adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;
- Vagliarne periodicamente l'adeguatezza;
- Collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione.

La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e la diffusione delle relative conoscenze.

In tema di contrasto alla corruzione, di grande rilievo sono le misure internazionali contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l'OECD, il Consiglio d'Europa con il GRECO (Groupe d'Etats Contre la Corruption) e l'Unione europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata dall'ONU: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione,

monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali (circolare n. 1 del 25/1/2013 del Dipartimento Funzione Pubblica - Presidenza C.d.M.).

Il concetto di “corruzione” ed i principali attori del sistema di contrasto alla corruzione.

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento dalla L. n. 190/2012, nel PNA e nel presente documento ed ha un’accezione ampia giacché tende a riferirsi non solo *tout court* al delitto di corruzione previsto nel codice penale, ma altresì ad ogni azione che intercetti fenomeni di mal amministrazione in senso lato.

In sostanza il concetto di corruzione è comprensivo di qualsivoglia situazione in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica (artt. 318, 319 e 319-ter c.p.), e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, c.p., ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Con la L. n. 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un’azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l’azione sinergica dei seguenti soggetti:

- Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, della L. n. 190/2012);
- la Corte dei Conti, che partecipa ordinariamente all’attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
- il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire direttive attraverso l’elaborazione delle linee di indirizzo (art. 1, comma 4, della L. n. 190/2012);
- la Conferenza unificata che è chiamata ad individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l’attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento a regioni e province autonome, agli enti locali, e agli enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, della L. n. 190/2012);
- il Dipartimento della Funzione Pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione (art. 1, comma 4, della L. n. 190/2012);
- i Prefetti che forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali (art. 1, comma 6, della L. n. 190/2012);
- la SNA, che predisporre percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali (art. 1, comma 11, della L. n. 190/2012);
- le pubbliche amministrazioni, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal PNA - Piano Nazionale anticorruzione (art. 1, L. n. 190/2012) anche attraverso l’azione del Responsabile della prevenzione della corruzione;
- gli Enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, che sono responsabili dell’introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal PNA (art. 1, L. n. 190/2012).

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Il cardine dei poteri del RPCT è centrato sul prevenire la corruzione - ossia sulla adeguata predisposizione degli strumenti organizzativi interni all’amministrazione per il contrasto dell’insorgenza di fenomeni corruttivi, intesi in senso ampio, e sulla verifica che ad essi sia stata data attuazione effettiva - e che i poteri di controllo e di verifica di quanto avviene nell’amministrazione sono funzionali a tale obiettivo.

In dettaglio il RPCT:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il piano triennale di prevenzione della corruzione (art. 1, comma 8, L. n. 190/2012);
- entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
- verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del piano triennale di prevenzione della corruzione;
- propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- d'intesa con il responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- entro i termini previsti, pubblica sul sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo, sentiti i responsabili di servizio interessati sul rispetto del piano anticorruzione;
- Interviene nel caso di riesame dell'accesso civico nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine;
- cura la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'ANAC dei risultati del monitoraggio;
- nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda, il responsabile riferisce sull'attività svolta.

Il Comune ha ritenuto di nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione nella persona del Segretario comunale, dott.ssa Perla Gravante. Il Responsabile della prevenzione della corruzione coincide con il Responsabile della Trasparenza.

I responsabili, nell'esecuzione delle loro funzioni devono conformarsi ai seguenti principi:

- improntare la gestione alla massima collaborazione con gli organi istituzionali, burocratici e di controllo coinvolti delle attività oggetto del presente piano;
- informare i dipendenti del contenuto del piano e delle indicazioni in esso presenti affinché gli stessi possano con maggiore facilità e precisione adeguarsi al contenuto del medesimo;
- raccordarsi periodicamente per verificare la compatibilità dell'azione amministrativa al Piano;
- definire un report entro il 30 ottobre di ogni anno che abbia ad oggetto lo stato di attuazione del piano e della regolare pubblicazione dei dati, informazioni e documenti da pubblicare.

Processo di adozione del PTPC

Secondo il PNA il PTPC reca, tra le altre, le seguenti informazioni:

- Data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo;
- individuazione degli attori interni all'Amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione;
- va considerato che, in ragione delle rilevanti difficoltà operative e organizzative incontrate dai Comuni di più piccole dimensioni (con popolazione inferiore a 15.000 abitanti), l'ANAC ha definito delle modalità semplificate di applicazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione per i comuni di piccole dimensioni;

a) Gestione del rischio

Questo paragrafo del PTPC contiene:

- l'indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato (comma 5, lett. a) il rischio di corruzione "aree di rischio";
- la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio;
- analisi del contesto esterno ed interno

b) Formazione in materia di anticorruzione

Informazioni contenute in questo paragrafo:

- individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;

- individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione;
- indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
- quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

c) Codice di comportamento

Secondo il PNA, il PTPC reca le informazioni in merito a:

- adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento;
- indicazione dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento.

c) Altre iniziative

Infine, secondo il PNA, le amministrazioni possono evidenziare nel PTPC ulteriori informazioni in merito a:

- indicazione dei criteri di rotazione del personale;
- elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti;
- elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento;
- definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto;
- elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici;
- adozione di misure per la tutela del dipendente che denuncia l'illecito;
- predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti;
- realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti;
- realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici;
- indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
- indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale;
- indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa.

La trasparenza

Lo strumento principale per contrastare il fenomeno della corruzione è la trasparenza dell'attività amministrativa, elevata dal comma 15 dell'art. 1 della L. n. 190/2012 a "*livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione*".

I commi 35 e 36 dell'art. 1 della L. n. 190/2012 hanno delegato il governo ad emanare un "decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità".

Il Governo ha adempiuto attraverso due decreti legislativi:

- D.Lgs. n. 33/2013;
- D.Lgs. n. 97/2016.

La trasparenza rappresenta la condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali. Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

La trasparenza dell'azione amministrativa è garantita attraverso la pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni così come previsto in dettaglio dal D.Lgs. n. 33/2013.

La pubblicazione consiste nella pubblicazione nei siti istituzionali di documenti, informazioni, dati su organizzazione e attività delle Pubbliche Amministrazioni.

Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

La pubblicazione deve consentire la diffusione, l'indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con motori di ricerca web e il loro riutilizzo (art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013). I dati pubblicati sono liberamente riutilizzabili.

Documenti ed informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'art. 68 del CAD (D.Lgs. n. 82/2005).

Inoltre, è necessario garantire la qualità delle informazioni, assicurandone: integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità ai documenti originali.

Dati e informazioni sono pubblicati per cinque anni computati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui vige l'obbligo di pubblicazione.

Se gli atti producono effetti per un periodo superiore a cinque anni, devono rimanere pubblicati sino a quando rimangano efficaci. Allo scadere del termine i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni di archivio del sito.

La presente sezione del Piano dedicata alla trasparenza è volta a garantire:

- un adeguato livello di trasparenza;
- la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
- massima interazione tra cittadini e pubblica amministrazione
- totale conoscibilità dell'azione amministrativa, delle sue finalità e corrispondenza con gli obiettivi di mandato elettorale

Nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile della Trasparenza si avvale dell'ausilio delle posizioni organizzative cui è demandato nello specifico e per competenza, la corretta pubblicazione sul sito dei dati, informazioni e documenti.

In esecuzione dell'art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013 ciascuna Area, per il tramite della relativa posizione organizzativa, in ragione della propria competenza istituzionale, desumibile dal regolamento degli uffici e dei servizi, provvede a pubblicare, aggiornare e trasmettere i dati, le informazioni ed i documenti così come indicato espressamente nel D.Lgs. n. 33/2013.

In questo Ente, in esecuzione dell'art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013 i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati sono stati individuati, con determinazione del Segretario comunale n. 25 del 05.03.2021, i seguenti referenti per la trasparenza: Sig.ra Anna Maria Guastella, Sig. ra Agata Candela, dott.ssa Teresa Alongi, quale referente per la Trasparenza;

A garanzia della massima trasparenza dell'azione amministrativa, ogni provvedimento amministrativo deve menzionare il percorso logico - argomentativo sulla cui base la decisione è stata assunta, affinché sia chiara a tutti la finalità pubblica perseguita. Solo attraverso una adeguata e comprensibile valutazione della motivazione si è concretamente in grado di conoscere le reali intenzioni dell'azione amministrativa.

Non appare superfluo ribadire che la stessa Corte Costituzionale (con la pronuncia 310/2010) anche recentemente ha sottolineato che *“laddove manchi la motivazione restano esclusi i principi di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa ai quali è riconosciuto il ruolo di principi generali diretti ad attuare i canoni costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione (art. 97). Essa è strumento volto ad esternare le ragioni ed il procedimento logico seguito dall'autorità amministrativa.”*

A tutela del principio del buon andamento, di cui la trasparenza si pone in funzione di strumento attuativo, si ritiene di valorizzare massimamente la messa a disposizione di ogni atto amministrativo detenuto dalla pubblica amministrazione e di cui un cittadino chiede la conoscenza, evitando quindi, tranne nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, di rallentare o ritardare la messa a disposizione del documento o dei documenti oggetto di accesso civico generalizzato non pubblicati.

Nell'**ALLEGATO D** sono riportati i dati pubblicati sul link "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Torretta, secondo gli obblighi previsti dal D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016, con indicazione della Struttura responsabile della produzione del dato e di quella responsabile della pubblicazione dello stesso; questi contenuti potranno essere oggetto di modifica – laddove ne ricorra la necessità – con provvedimento del RPCT.

PARTE II I CONTENUTI DEL PIANO

1. Processo di adozione del PTPC

1.1. Data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo

Il presente Piano viene sottoposto alla approvazione della Commissione Straordinaria per la sua adozione.

1.2. Attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano, nonché canali e strumenti di partecipazione

Il presente piano è stato concepito sulla base dei contributi derivati dal Segretario comunale.

1.3. Individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del PTPC nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione

Il RPCT ha effettuato una consultazione pubblica, per un periodo pari a 15 giorni, attraverso la pubblicazione, sulla home page del sito istituzionale, di una *news* che rimanda ad una pagina dedicata all'avviso pubblico di consultazione e al modulo "operativo", tramite il quale inviare all'indirizzo di posta elettronica indicato proposte e osservazioni. (Vedi nota prot. 3154 del 02.03.201 pubblicata dal 02.03.2021).

In relazione al Piano 2021/2023, a seguito della suddetta consultazione non sono pervenute osservazioni (vedi nota di avvenuta pubblicazione allegata al presente Piano).

Il presente piano è stato presentato al Nucleo di valutazione, dott. Arturo Bianco.

Secondo quanto si afferma nel "PNA 2019", gli Organismi Indipendenti di Valutazione o strutture analoghe (Nucleo di valutazione), dovranno favorire l'integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di gestione del rischio corruttivo. Le modifiche che il D.lgs. n.97/2016 ha apportato alla legge n.190/2012 tendono, infatti, a rafforzare le funzioni già affidate al Nucleo di valutazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dal D.lgs. n.33/2013. In linea con quanto già disposto dall'art. 44 del D.lgs. n.33/2013, tale organismo, anche ai fini della validazione della relazione sulla performance, deve, infatti, verificare che i P.T.P.C.T. siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico - gestionale. Nella misurazione e valutazione delle *performance* si dovrà, pertanto, tener conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. In rapporto, poi, agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza il Nucleo di valutazione verifica i contenuti della relazione recante i risultati dell'attività svolta che il Responsabile della trasparenza predispone e trasmette, oltre che all'organo di indirizzo, allo stesso nucleo, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della l. 190/2012.

1.4. Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del PTPC

Il PTPC sarà pubblicato sul sito istituzionale, *link* della *homepage* "Amministrazione Trasparente" nella sezione ventitreesima "Altri contenuti", a tempo indeterminato sino a revoca o sostituzione con una Piano aggiornato.

2. Gestione del rischio

2.1. Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione "aree di rischio"

Per l'individuazione delle attività e degli uffici a rischio si sono presi in considerazione i regolamenti degli uffici e dei servizi, la ripartizione interna delle aree e delle competenze, giungendo alla conclusione che le attività a rischio corruzione per il seguente Ente sono quelle indicata ne l'**ALLEGATO B**.

2.2. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio

La valutazione dei rischi prevede l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

L'identificazione del rischio consiste nel ricercare, individuare e descrivere i rischi. Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione. Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'Amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'Amministrazione.

I rischi sono identificati attraverso l'analisi del contesto esterno ed interno sulla base dei seguenti parametri:

valutazione del livello di interesse “esterno”: ossia la presenza di interessi rilevanti, non solo di natura economici; nonché di benefici per i destinatari;

valutazione del livello di discrezionalità del soggetto decidente;

accertamento della presenza di eventi corruttivi accaduti negli ultimi anni; in dettaglio verifica dei dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell’Amministrazione. Le fattispecie che vanno considerate sono:

le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, e i decreti di citazione a giudizio riguardanti:

- i reati contro la P.A.;
- il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all’Amministrazione (artt. 640 e 640-bis c.p.);
- i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti);
- i ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici.

le segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano certamente le segnalazioni ricevute tramite apposite procedure di *whistleblowing*, ma anche quelle pervenute dall’esterno dell’Amministrazione o pervenute in altre modalità.

valutazione dei reclami e/o risultanze di indagini di *customer satisfaction*.

3. Il trattamento dei rischi

Il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento” ovvero misure di prevenzione. Il trattamento consiste nel procedimento “per modificare il rischio”. In concreto, individuare e valutare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.

Indubbiamente ai fini di una completa ed efficace gestione del trattamento del rischio è necessario aver analizzato tutte le possibili ipotesi di rischio giacché la misura di prevenzione per quanto efficace sia, deve poter essere estesa a tutele possibili ipotesi, in quanto mancandone alcune si pregiudica il risultato complessivo.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le “priorità di trattamento” in base al livello di rischio, all’obbligatorietà della misura ed all’impatto organizzativo e finanziario della misura stessa. L’incisività della misura sarà inevitabilmente proporzionale al grado di rischio come desumibile dai risultati della ponderazione effettuata.

Il PTPC contiene e prevede l’implementazione di misure di carattere trasversale, quali misure specifiche di prevenzione per ciascun ufficio di ciascuna area con relativa scheda di comportamento attraverso la quale definire nel dettaglio modalità operative che abbiano l’attitudine a prevenire la corruzione (*non appare superfluo rammentare che laddove in un processo decisionale sono coinvolti più soggetti il rischio corruzione possa diminuire perché se può essere possibile corrompere una persona sarà più arduo doverne corrompere più d’una; Inoltre può essere utile prevedere dei comportamenti virtuosi da tenere in via preventiva rispetto potenziali rischi derivanti da conflitti di interesse o simili, ecc.*).

Le “misure” specifiche di prevenzione per ciascun ufficio di ciascuna area sono delineate nel dettaglio nell’**ALLEGATO B**) del presente Piano Anticorruzione.

4. Formazione in tema di anticorruzione

La formazione è strutturata su due livelli:

- livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l’aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità (approccio valoriale);
- livello specifico: rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, la gestione dei procedimenti, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto dell’Amministrazione.

La formazione in tema di anticorruzione viene erogata a tutti i dipendenti comunali (che siano allocati in area rischio almeno medio), ed agli Amministratori comunali, mediante corsi di formazione in sede da tenersi con frequenza almeno annuale.

I soggetti che saranno chiamati ad istruire il personale dipendente, oltre all'Amministrazione comunale, saranno individuati tra esperti del settore.

I contenuti della formazione saranno verteranno sulle tematiche dell'etica pubblica, sugli appalti, sul procedimento amministrativo, sulla disciplina delle autorizzazioni e concessioni e sui principi di buona amministrazione.

Alla formazione in tema di anticorruzione saranno dedicate non meno di otto ore annue per ciascun dipendente o amministratore comunale.

5. Codice di comportamento

a) Adozione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 ha previsto che il Governo definisse un "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" per assicurare:

- la qualità dei servizi;
- la prevenzione dei fenomeni di corruzione;
- il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Il 16/4/2013 è stato emanato il D.P.R. n. 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento. Il comma 3 dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone che ciascuna Amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento con "*procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione*".

Il Comune di Torretta ha approvato il Codice di comportamento con delibera di Giunta comunale n. 88 del 06.10.2014.

È intenzione dell'Ente, predisporre per ogni schema tipo di incarico, contratto, bando, le indicazioni previste nel D.P.R. n. 62/2013 inserendo la condizione dell'osservanza del Codice di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici.

A tal fine in ogni contratto ed a prescindere dal valore del medesimo, sarà inserita la seguente clausola:

"L'appaltatore prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti dichiarano che un eventuale comportamento elusivo od in violazione degli obblighi di condotta costituiscono causa di risoluzione del presente contratto."

b) Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento

Trova applicazione l'art. 55-bis comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001 e s. m. i. in materia di segnalazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

c) Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento

Provvede l'ufficio competente a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari a norma dell'art. 55-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e s. m. i.

6. Conflitto di interesse ed obbligo di segnalazione

In esecuzione dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 i soggetti che ritengono di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, hanno il dovere di segnalarlo al proprio Responsabile dell'ufficio. La finalità di prevenzione si attua mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione o atto endoprocedimentale del titolare dell'interesse che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati sono portatori. In questi termini il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni

con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione poi decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Ciò vuol dire che, ogni qual volta si configurino le descritte situazioni di conflitto di interessi, il dipendente è tenuto a una comunicazione tempestiva al responsabile dell'ufficio di appartenenza che valuta nel caso concreto la sussistenza del conflitto.

Sussiste altresì l'obbligo di astensione del dipendente nel caso in cui l'amministrazione concluda accordi con imprese con cui il dipendente stesso abbia stipulato contratti a titolo privato (ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 c.c.) o ricevuto altre utilità nel biennio precedente. Il dipendente si "astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio".

Si ha conflitto d'interesse inoltre quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione.

- La segnalazione va presentata in forma scritta (analogica o digitale).
- La risposta deve pervenire in forma espressa e scritta.

7. Inconferibilità ed incompatibilità

L'ANAC, con delibera n. 833 del 3 agosto 2016, ha definito le Linee Guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione.

Il responsabile del Piano anticorruzione cura che nell'amministrazione siano rispettate le disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 sull'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine, laddove riscontrate, il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dalla legge.

La disciplina dettata dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, concerne le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti, negli enti pubblici economici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, regolati e finanziati dalle pubbliche amministrazioni.

8. Inconferibilità

Qualora il Responsabile venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme del D.Lgs. n. 39/2013 o di una situazione di inconferibilità, deve avviare di ufficio un procedimento di accertamento.

Nel caso di una violazione delle norme sulle inconferibilità la contestazione della possibile violazione va fatto sia nei confronti tanto dell'organo che ha conferito l'incarico sia del soggetto cui l'incarico è stato conferito.

Il procedimento avviato nei confronti del suddetto soggetto deve svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio affinché possa garantirsi la partecipazione degli interessati.

L'atto di contestazione deve contenere

- una breve ma esaustiva indicazione del fatto relativa alla nomina ritenuta inconferibile e della norma che si assume violata;
- l'invito a presentare memorie a discolta, in un termine non inferiore a dieci giorni, tale da consentire, comunque, l'esercizio del diritto di difesa.

Chiusa la fase istruttoria il responsabile del Piano Anticorruzione accerta se la nomina sia inconferibile e dichiara l'eventuale nullità della medesima.

Dichiarata nulla la nomina, il responsabile del Piano Anticorruzione valuta altresì se alla stessa debba conseguire, nei riguardi dell'organo che ha conferito l'incarico, l'applicazione della misura inibitoria

di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 39/2013. A tal fine costituisce elemento di verifica l'imputabilità a titolo soggettivo della colpa o del dolo quale presupposto di applicazione della misura medesima

9. Incompatibilità

L'accertamento da parte del responsabile del Piano anticorruzione di situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI del decreto 39 del 2013 comporta la decadenza di diritto dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo.

La decadenza opera decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

Ai sensi dall'art. 15 D.Lgs. n. 39/2013 al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni all'ANAC.

Gli incarichi rilevanti ai fini dell'applicazione del regime delle incompatibilità e inconfiribilità sono gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, gli incarichi amministrativi di vertice, di Amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico, le cariche in Enti privati regolati o finanziati, i componenti di organo di indirizzo politico, come definiti all'art. 1 del D.Lgs. n. 39/2013.

A tal fine:

- all'atto di nomina il soggetto deve sottoscrivere una dichiarazione di insussistenza delle situazioni di inconfiribilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013. Tale dichiarazione è condizione di efficacia dell'incarico;
- necessario è inoltre provvedere alla pubblicazione contestuale dell'atto di conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013, e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 20, co. 3, del D.Lgs. n. 39/2013.

10. Accertamenti del responsabile del Piano anticorruzione

Al fine di agevolare le attività di accertamento, controllo e verifica, come previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità di cui al presente decreto che va comunicata entro 5 giorni al referente del responsabile del Piano oppure al responsabile del Piano.

11. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. *whistleblower*) .

Chiunque venga a conoscenza di fatti e/o comportamenti che possano considerarsi in violazione del presente piano anticorruzione è tenuto a segnalarlo al Responsabile del Piano.

In dettaglio, si ritiene che le condotte illecite che costituiscono oggetto di segnalazioni intercettano sicuramente:

- comportamenti che si materializzano in delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, c.p. (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice);
- comportamenti dai quali possa riscontrarsi l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*.

A titolo meramente esemplificativo, si rammentano i casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro, ecc.

In buona sostanza, costituiscono oggetto di segnalazione le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

I fatti devono essere riportati secondo modalità circostanziate e chiare, se possibile con dovizia di particolari.

La presente sezione disciplina il procedimento volta alla segnalazione di fatti che possano avere attinenza al piano anticorruzione segnalati unicamente da dipendenti della struttura organizzativa allorquando il segnalante renda nota la sua identità.

Non rientrano in questa disciplina le segnalazioni anonime, quelle poste in essere da soggetti esterni in cui il segnalante renda nota la sua identità ovvero denunce obbligatorie all'autorità giudiziaria che devono essere fatte da soggetti il cui l'obbligo è previsto direttamente dalla legge.

Modalità di segnalazione:

La segnalazione va effettuata

- attraverso apposito strumento informatico di crittografia *end to end*;
- in forma scritta con consegna nelle mani del responsabile del Piano.

Ricevuta la segnalazione, il responsabile del Piano valuta entro e non oltre dieci giorni dal suo ricevimento la condizioni di procedibilità e se del caso redige una relazione da consegnare al responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari per l'esercizio delle eventuali azioni di competenza.

Nel caso in cui in ragione della segnalazione una persona sia sottoposta ad un procedimento disciplinare, questa può accedere mediante lo strumento del diritto di accesso anche al nominativo del segnalante, pur in assenza del consenso di quest'ultimo, solo se ciò sia "assolutamente indispensabile" per la propria difesa.

Spetta al Responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari valutare, su richiesta dell'interessato, se ricorrano le condizioni di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa.

Va da sé che sia in caso di accoglimento dell'istanza, sia in caso di diniego, il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari deve ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 motivare la decisione.

Il Responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari può venire a conoscenza del nominativo del segnalante solamente quando il soggetto interessato chieda allo stesso che sia resa nota l'identità del segnalante per la sua difesa.

In questo caso sul responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari gravano gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui sono tenuti il Responsabile della prevenzione della corruzione.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Va assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione ed in ogni fase successiva del procedimento².

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

La tutela della riservatezza trova tuttavia **un limite** nei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, reati per i quali deve, in relazione al fatto oggetto di segnalazione, esservi stata almeno una sentenza di condanna di primo grado sfavorevole al segnalante.

Presso il Comune la segnalazione si effettua compilando l'apposito modulo reperibile presso il sito internet sezione "Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – corruzione" e inviandolo all'indirizzo di posta elettronica segretariocomunale@comune.torretta.pa.it.

12. Patti di integrità negli affidamenti

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 83-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2013, come modificato dall'art. 3, comma 3, della L. n. 120/2020 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*", l'Ente si impegna ad

² Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 "*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*", pagina 4.

utilizzare nelle proprie procedure di affidamento e nei rapporti con gli operatori economici idonei Patti di Integrità per tutte le commesse pubbliche di valore superiore ad €. 10.000,00.

L'art. 83 bis, comma 3, come modificato dall'art. 3, comma 3 della legge 120/2020 stabilisce ora che *“Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto”*.

I patti di integrità sono uno strumento utile per contrastare la collusione e la corruzione nei contratti pubblici in cui la parte pubblica si impegna alla trasparenza e correttezza per il contrasto alla corruzione e il privato al rispetto di obblighi di comportamento lecito ed integro improntato a lealtà correttezza, sia nei confronti della parte pubblica che nei confronti degli altri operatori privati coinvolti nella selezione. I patti, infatti, non si limitano ad esplicitare e chiarire i principi e le disposizioni del Codice degli appalti ma specificano obblighi ulteriori di correttezza. L'obiettivo di questo strumento, infatti, è il coinvolgimento degli operatori economici per garantirne l'integrità in ogni fase della gestione del contratto pubblico.

Il Comune di Torretta ha approvato, con delibera di Giunta n. 51 del 29.06.2018, il *“Patto di integrità e clausole di autotutela”*.

13. Divieti post-employment (pantouflage)

L'art. 1, comma 42, lett. l), della L. n. 190/2012 ha inserito all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 il comma 16-ter che il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

La disposizione è volta a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'Amministrazione potrebbe precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Allo stesso tempo, il divieto è volto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'Amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

Il divieto di *pantouflage* si applica non solo al soggetto che abbia firmato l'atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento.

A tal fine, si declinano le clausole di divieto di *pantouflage*:

1) Dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico

Con la presente il sottoscritto (...) dichiara di conoscere l'art. 1, comma 42, lett. l), della L. n. 190/2012 che ha inserito all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 il comma 16-ter e come tale si impegna al pieno rispetto della medesima.

2) Dichiarazione dell'operatore economico concorrente di rispetto dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001

Ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e in virtù di quanto indicato nel Piano Anticorruzione in vigore presso il Comune, e consapevoli della responsabilità penale per falsa dichiarazione si dichiara di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici dell'amministrazione per la quale viene presentata candidatura per il presente procedimento di affidamento. L'operatore economico è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

14. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Nell'ambito della strategia di prevenzione e contrasto della corruzione è particolarmente importante il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza. Si vuole sensibilizzare la società, sia coinvolgendola sulle problematiche connesse alla prevenzione della corruzione, sia diffondendo, anche attraverso il sito istituzionale, notizie sull'organizzazione e sull'attività svolta dal Comune.

A tal fine si ritiene opportuna una duplice azione:

- organizzazione della "Giornata della trasparenza", con cadenza annuale, per il coinvolgimento e l'illustrazione agli *stakeholders* e per far conoscere l'Amministrazione e le sue attività;
- coinvolgimento dell'utenza prima dell'adozione del Piano Anticorruzione pubblicando la bozza sul sito istituzionale per eventuali segnalazioni e osservazioni.

15. La formazione

La formazione è una fondamentale misura di prevenzione della corruzione, in quanto si ritiene che il dipendente che abbia una adeguata formazione in merito ai rischi di corruzione in cui una sua attività possa incorrere, possa più agevolmente evitare comportamenti inopportuni.

La formazione si attua in due livelli:

- generica o di base: finalizzata a una sensibilizzazione generale sulle tematiche dell'etica e della legalità, e rivolta a tutti i dipendenti, in particolare ai coloro che sono appena stati assunti o che hanno appena iniziato l'attività presso l'Ente;
- specifica: rivolta a coloro che operano nelle aree a più alto rischio di corruzione, svolta con appositi corsi anche su tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto.

La formazione può essere svolta, a seconda dei casi, dei contenuti dell'attività formativa e dei suoi destinatari, mediante corsi, corsi on-line, attività di tutoraggio. Il Comune può organizzarla direttamente (*in house*) oppure avvalendosi di corsi organizzati da altri Enti, agevolando la partecipazione agli stessi da parte dei propri dipendenti.

Il Responsabile anticorruzione, si occupa di organizzare la relativa formazione annuale sulla base di questo programma ed obiettivi.

16. Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA)

Il "PNA 2016" prevede inoltre, tra le misure organizzative di trasparenza volte alla prevenzione della corruzione, l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti che deve essere riportato all'interno del P.T.P.C.T., evidenziando come "tale obbligo informativo - consistente nella implementazione della BDNCP presso l'ANAC dei dati relativi all'anagrafica della s.a., della classificazione della stessa e dell'articolazione in centri di costo - sussiste fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. la disciplina transitoria di cui all'art. 216, co. 10, del d.lgs. 50/2016)".

L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Con comunicato del 20 dicembre 2017, pubblicato il 29 successivo il Presidente dell'ANAC sollecita il R.P.C.T. a verificare che il RASA indicato nel P.T.P.C. si sia attivato per l'abilitazione del profilo utente di RSA secondo le modalità operative indicate nel Comunicato del 28 ottobre 2013.

Il PNA fa salva la facoltà dell'Amministrazione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, di valutare l'opportunità di attribuire a un unico soggetto entrambi i ruoli (RASA e RPCT) con le diverse funzioni previste, rispettivamente, dal d.l. 179/2012 e dalla normativa sulla trasparenza, in relazione alle dimensioni e alla complessità della propria struttura.

Allo stato attuale in attesa dell'entrata in vigore dell'istituzione presso l'ANAC, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 50/2016, dell'apposito elenco delle stazioni appaltanti di cui fanno parte anche le centrali di committenza, alla nomina di R.A.S.A. si provvederà con successivo provvedimento.



COMUNE DI TORRETTA
(Città Metropolitana di Palermo)

ALLEGATO B

**IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO: ANALISI DEL
CONTESTO ESTERNO ED INTERNO E MISURE DI PREVENZIONE**

1. ANALISI DEL CONTESTO

Ogni Comune è tenuto ad approvare un PTPCT predisposto ogni anno entro il 31 gennaio. Il PTPCT individuando il grado di esposizione del medesimo al rischio di corruzione e indicando gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1, co. 5, L. n. 190/2012).

Quest'anno, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio dell'Autorità nella seduta del 2 dicembre u.s. ha ritenuto opportuno differire, al 31 marzo 2021, il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 che i Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare.

L'ANAC ha altresì deliberato di differire alla medesima data (31 marzo 2021) il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023.

Finalità precipua del PTPCT è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali. A tal riguardo spetta alle Amministrazioni valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l'analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

Nella nuova impostazione del PNA nazionale l'ANAC ha superato la valutazione standardizzata dei rischi che si basava sulla compilazione della tabella prevista dall'allegato 5 (l'ANAC riferisce testualmente che *"l'allegato 5 del PNA 2013 non va più considerato un riferimento metodologico da seguire"*.)

Questo in quanto ogni amministrazione presenta differenti livelli e fattori abilitanti al rischio corruttivo in ragione delle specificità ordinarie e dimensionali nonché per via del contesto territoriale, sociale, economico, culturale e organizzativo in cui si colloca.

Sulla base di queste indicazioni, che pervengono dalla nuova impostazione di ANAC, il presente piano prende in considerazione i seguenti fattori, che, coniugati all'analisi del contesto esterno ed interno, fungono da parametro di valutazione e conseguente chiave di lettura per l'attuazione di misure di prevenzione coerenti ed efficaci.

- 1) Valutazione del livello di interesse "esterno": ossia la presenza di interessi rilevanti, non solo di natura economici; nonché di benefici per i destinatari;
- 2) Valutazione del livello di discrezionalità del soggetto decidente;
- 3) Accertamento della presenza di eventi corruttivi accaduti negli ultimi 3 anni; in dettaglio verifica dei dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'Amministrazione. Le fattispecie che vanno considerate sono:
- 4) le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, e i decreti di citazione a giudizio riguardanti:
 - i reati contro la P.A.;
 - il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione (artt. 640 e 640-bis c.p.);
 - i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti);
 - i ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici.
- 5) le segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano certamente le segnalazioni ricevute tramite apposite procedure di *whistleblowing*, ma anche quelle pervenute dall'esterno dell'amministrazione o pervenute in altre modalità.
- 6) Valutazione dei reclami e/o risultanze di indagini di *customer satisfaction* (che verranno introdotte durante l'anno).

Preso atto della mappatura dei procedimenti amministrativi che caratterizzano il Comune di Torretta (**ALLEGATO C**), si procede (utilizzando i parametri di cui sopra) secondo quanto stabilito dal PNA 2019, alla valutazione dell'analisi del contesto interno ed esterno quale presupposto logico in funzione delle successive misure di prevenzione.

La raccolta e la valutazione delle informazioni scaturenti dalla suddetta analisi consentirà infatti di pervenire ad un'identificazione del rischio corruttivo correlato ai singoli processi, emergente a sua volta dai fattori di rischio sia esterni che interni.

1.1 CONTESTO ESTERNO

L'analisi ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

Si tratta di una fase preliminare indispensabile, se opportunamente realizzata, in quanto consente a ciascuna amministrazione di definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo anche, e non solo, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e dell'ambiente in cui opera. In particolare, si analizza in prima fase, il contesto socio – economico.

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la costruzione di qualsiasi strategia. A tal fine nelle tabelle che seguono vengono riportati i principali dati riguardanti la storia e il territorio con le sue infrastrutture, presi a base della programmazione.

Il **contesto esterno** si riferisce alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera. Come evidenziato da ANAC l'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

Territorio e storia

Superficie: Kmq. 25,54

Abitanti: 4 .278

Densità: 167,5 ab./km²

Torretta, comune di circa 3000 abitanti, sorge alle falde del Monte Canalicchi, non lontano dal Mar Tirreno e dalla città di Palermo, a 313 metri di altitudine. Dista da Palermo 18 Km., da Carini 5 Km., dallo scalo ferroviario Km. 8. Ha un territorio di 3.300 ettari, in gran parte roccioso e arido e solo in minima parte occupato da oliveti o albereti.

Nel corso della sua storia Torretta, prima come feudo, poi come baronia ha avuto la prerogativa di appartenere a famiglie tra le più nobili della Sicilia, i Grifeo, i Santapau, i Traina ed infine, per quattro secoli, i Tomasi di Lampedusa.

Fu fondata nel 1599 dal nobile Arrigo Traina (che l'acquistò da Calcerando Santapace, Signore della Contea di Capaci, che, a sua volta, la aveva acquistato da Giorgio Graffeo, cui l'aveva concessa in vassallaggio il Re Martino) la baronia del Falconiere e della Turrecta o Turrecta. Da Arrigo Traina l'ereditò il figlio, Rev. Don Francesco, poi Vescovo di Agrigento, e da questi il fratello Giuseppe Antonio, dal quale la ereditò la figlia Rosalia, che alle sue nozze la offrì in dote a Giulio Tomasi-Caro, da Carlo II, nel 1667, insignito del titolo di Principe di Lampedusa e Mar chese della Turrecta.

Sin dalla sua origine Torretta fece parte dell'agro palermitano, e i suoi abitanti erano pure detti «cives panormitani», come si rileva da innumerevoli documenti.

Al Barone di Torretta, spettava un posto nel Parlamento Siciliano.

Nel 1820 il Casale di Torretta fu eretto in Comune autonomo della Valle (oggi Provincia).

A poca distanza dall'abitato esiste una fonte di acqua detta «della Favarotta», della quale Vito Amico, nel suo Dizionario Topografico, Cars. Sic. 79, tradotto da D. Di Marzo, ediz. 1856, afferma che «gli infermi sperimentano salutare e purgativa». Nei pressi di questa fonte si trovano profonde grotte, ricche di preistoriche stalattiti. Torretta appartiene alla Provincia di Palermo e dal 1844 all'Archidiocesi di Monreale. Prima di quell'epoca fece parte della Diocesi di Mazara del Vallo e comprendeva nel suo distretto parrocchiale anche la frazione di Sferracavallo, successivamente aggregata al Comune di Palermo.

Popolazione

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.



Struttura per età della popolazione (valori %)

COMUNE DI TORRETTA (PA) - Dati ISTAT al 1° gennaio di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Anno 1° gennaio	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Totale residenti	Età media
2002	704	2.270	506	3.480	37,0
2003	743	2.391	499	3.633	36,8
2004	750	2.439	527	3.716	37,0
2005	737	2.526	528	3.791	37,0
2006	744	2.577	545	3.866	37,3
2007	750	2.643	564	3.957	37,5
2008	768	2.675	564	4.007	37,6
2009	772	2.696	574	4.042	38,0
2010	755	2.746	580	4.081	38,4
2011	773	2.796	588	4.157	38,5
2012	759	2.773	628	4.160	39,1
2013	794	2.823	643	4.260	39,0
2014	800	2.887	658	4.345	39,0
2015	777	2.898	683	4.358	39,4
2016	779	2.893	686	4.358	39,6
2017	767	2.849	712	4.328	40,1
2018	730	2.824	709	4.263	40,7
2019*	710	2.796	704	4.210	40,9
2020*	690	2.793	723	4.206	41,2

(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica

Di seguito vengono riportati i dati sull'andamento della popolazione residente, sull'andamento del flusso migratorio, nonché sulla popolazione scolastica.

Andamento della popolazione residente



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI TORRETTA (PA) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Le variazioni annuali della popolazione di Torretta espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Palermo e della regione Sicilia.




Variazione percentuale della popolazione

COMUNE DI TORRETTA (PA) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento


Flusso migratorio della popolazione



Flusso migratorio della popolazione

COMUNE DI TORRETTA (PA) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT


Popolazione per età sesso e stato civile 2020



Popolazione per età, sesso e stato civile - 2020

COMUNE DI TORRETTA (PA) - Dati ISTAT 1° gennaio 2020 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Popolazione per età scolastica



Popolazione per età scolastica - 2020

COMUNE DI TORRETTA (PA) - Dati ISTAT 1° gennaio 2020 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Effettuata la necessaria analisi demografica, si può passare all'analisi del contesto socio economico, riassumibile nei dati che seguono.

L'economia è varia, ma prevale il settore primario, che si caratterizza per la coltivazione di ortaggi, olivo, uva e altra frutta e per l'allevamento di bovini, suini, ovini, caprini, equini e avicoli. Il settore economico secondario è costituito da piccole imprese che operano nei comparti alimentare ed edile. Il terziario si compone di una sufficiente rete distributiva. Per il sociale, lo sport e il tempo libero mancano strutture di una certa rilevanza. Le scuole garantiscono la frequenza fino alla scuola secondaria di primo grado. Per l'arricchimento culturale è presente la biblioteca comunale, temporaneamente interdetta al pubblico. Le strutture ricettive offrono possibilità di ristorazione ma non di soggiorno, a parte qualche b&b. A livello sanitario, localmente è assicurato il servizio farmaceutico ed è presente un poliambulatorio dell'ASP. Le imprese prevalenti sono edili o di allevamento

Dati sull'Occupazione ad Aprile 2019

Più del 42% della popolazione in età lavorativa risulta occupata

Dati sulla criminalità organizzata

Con DPR dell'8 agosto 2019 il Consiglio comunale di Torretta è stato sciolto e la gestione dell'Ente è stata affidata ad una Commissione Straordinaria.

Come si legge dalla Relazione del Prefetto al Presidente della Repubblica *“Nel Comune di Torretta, i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 18 giugno 2018, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il 17 luglio u.s., all'esito di una vasta operazione di polizia giudiziaria svolta dalla sezione criminalità organizzata della Polizia di Stato e dalla squadra mobile di Palermo, è stata data esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, tra gli altri, nei confronti del sindaco del Comune di Torretta, indagato per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa. Le complesse attività d'indagine, che hanno dato luogo al menzionato provvedimento cautelare, hanno consentito di delineare gli stretti rapporti intercorsi tra l'attuale sindaco ed un esponente della locale famiglia mafiosa durante la campagna elettorale del 2018 evidenziando come gli stessi abbiano inciso sulle scelte relative alle alleanze ed ai soggetti da inserire nelle liste elettorali.”* Dalle indagini è emerso che il primo cittadino, con le condotte poste in essere, abbia contribuito a conservare ed a rafforzare le capacità operative della famiglia mafiosa di Torretta e di altre articolazioni territoriali di "Cosa nostra; tra le quali le famiglie mafiose di Passo di Rigano e di Uditore. Nella stessa azione sono stati tratti in arresto anche soggetti che hanno svolto il ruolo di importante anello di collegamento tra la famiglia mafiosa di Passo di Rigano e la La Cosa Nostra" americana.

Nella Relazione al parlamento sull'attività delle forze di Polizia sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, anno 2019, si legge che *“Permane penetrante l'ingerenza dei sodalizi siciliani all'interno di apparati amministrativi pubblici locali con l'obiettivo di condizionare nonché di orientare i processi decisionali a beneficio di aziende contigue.”*

1.2 IL CONTESTO INTERNO

a. La struttura organizzativa

Il **contesto interno** si riferisce alla propria organizzazione. In dettaglio, l'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

L'attuale assetto organizzativo e funzionale degli uffici che compongono la macrostruttura comunale deriva dalle scelte operate dall'Amministrazione Straordinaria con la Delibera n. 6 del 28.01.2020 con cui è stato approvato un nuovo organigramma — funzionigramma dell'Ente con cui è stata approvata la riduzione e rimodulazione degli ambiti di attività del medesimo Ente da quattro a tre Settori e la Deliberazione n. 35 del 22.05.2020 con cui è stato approvato un nuovo organigramma — funzionigramma dell'Ente ed, in un'ottica di razionalizzazione, si è provveduto ad istituire nuovamente quattro settori.

La nuova organizzazione prevede i seguenti Settori :

1. Settore Affari Istituzionali e Generali — Servizi Socio Assistenziali - Polizia Municipale;
2. Settore Economico Finanziario – Gestione Risorse;
3. Settore Tecnico - Lavori Pubblici, Impianti a rete ed Ambiente;
3. Settore Tecnico – Urbanistica, Edilizia privata e Patrimonio;
5. Ufficio di Staff del Segretario Comunale direttamente alle dipendenze di quest'ultimo;

Dopo l'approvazione del PTCT 2020/2022, il territorio nazionale è precipitato in emergenza sanitaria da COVID 19, così come il Comune di Torretta, ed a causa dell'avvicinarsi di due diversi Segretari comunali, non si è provveduto ad approvare la mappatura dei processi amministrativi.

Ricordiamo che l'emergenza sanitaria da COVID 19 ha richiesto e continua a richiedere l'attuazione di misure di contrasto e di contenimento per affrontare l'emergenza epidemiologica, adeguando i modelli organizzativi ed operativi con adeguamento delle risorse umane, finanziarie e strutturali.

La gestione della crisi ha posto la necessità, non solo di far fronte all'esigenza di lavorare diversamente, prevalentemente con il ricorso allo *smart working*, ma richiesto di veicolare e trattare una serie di informazioni in maniera rapida su nuove regole da far rispettare sia all'interno che all'esterno.

Al fine di avere a disposizione misure idonee, tutta la Pubblica Amministrazione ha dovuto adottare provvedimenti tesi a semplificare le procedure per assicurare i livelli minimi di sicurezza socio-sanitaria nonché per preservare la sicurezza dei propri lavoratori.

L'ANAC, nella relazione del 2 luglio 2020 (*allegato n.1*) ha riassunto i provvedimenti adottati per semplificare le procedure e per attenuare le incombenze delle pubbliche amministrazioni, sottolineando comunque le proprie funzioni a presidio della correttezza delle procedure a garanzia della trasparenza.

Anche la Corte dei Conti è intervenuta con le linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza sanitaria, approvate con delibera n. 18/2020INPR (*allegato n.2*), evidenziando l'opportunità di potenziare il sistema di tutti i controlli interni, compreso lo *smart working*,

In costanza di emergenza sanitaria, anche per il corrente anno i temi dell'integrità dei comportamenti, dell'equità e della trasparenza assumono ancora maggior rilievo per il corretto dispiego delle risorse e per un adeguato controllo da parte dei cittadini.

b. Mappatura dei processi

L'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

La mappatura dei processi è un modo efficace di individuare e rappresentare le attività dell'amministrazione e comprende l'insieme delle tecniche utilizzate per identificare e rappresentare i processi organizzativi, nelle proprie attività componenti e nelle loro interazioni con altri processi. In questa sede, la mappatura assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

Un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente).

La mappatura dei processi viene definita con l'adozione del PTCT 2021/2023, strumento efficace per individuare e rappresentare le attività dell'amministrazione e comprende l'insieme delle tecniche utilizzate per identificare e rappresentare i processi organizzativi, nelle proprie attività componenti e nelle loro interazioni con altri processi. In questa sede, la mappatura assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

Secondo l'autorità un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione. Si tratta di un concetto organizzativo che -ai fini dell'analisi del rischio- ha il vantaggio di essere più flessibile, gestibile, completo e concreto nella descrizione delle attività rispetto al procedimento amministrativo.

La mappatura dei processi amministrativi costituisce non solo un obbligo di legge, ma una vera e propria opportunità di rivoluzionare il modus operandi dell'azione amministrativa.

Uno studio attento impone anche una costante revisione dei procedimenti ed i tempi assegnati per la loro conclusione.

La mappatura dei processi deve seguire tre livelli: identificazione - descrizione – rappresentazione.

Il processo di identificazione ha come obiettivo la definizione della lista dei processi che dovranno essere oggetto di analisi e approfondimento nelle successive due fasi, anche se non tutta l'attività dell'amministrazione si concretizza con procedimenti amministrativi. L'elenco dovrà essere suddiviso in aggregati definiti "area di rischio" contenenti processi o procedimenti omogenei. La seconda fase, la descrizione del processo, è particolarmente rilevante, in quanto consente di identificare più agevolmente le criticità del processo in funzione delle sue modalità di svolgimento al fine di inserire dei correttivi. L'ultima fase della mappatura dei processi concerne la rappresentazione degli elementi descrittivi del processo anche attraverso una rappresentazione sotto forma tabellare. Quest'ultima forma più semplice e immediata, è quella che si adotta nel presente PTPC. Non potendo l'amministrazione realizzare nel tempo una minuziosa e completa descrizione di ogni processo, partendo da quei processi che afferiscono ad aree di rischio ritenute maggiormente sensibili, è stata redatta una mappatura dei processi, descrizione ritenuta non esaustiva, rimettendo ad un approfondimento graduale la possibilità di aggiungere, nelle annualità successive, ulteriori elementi per ottenere la completa descrizione di ogni processo. (ALLEGATO C)

c. Individuazione Aree di rischio

Le aree a rischio sono quelle che gestiscono provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza economico diretto ed immediato del destinatario, contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale, gestione delle entrate e delle spese e del patrimonio, controlli verifiche ed ispezioni, affidamento di incarichi e nomine, affari legali e contenzioso, governo del territorio. Ai sensi dell'art. 1, commi 9 e 16, della Legge n. 190/2012, anche per il corrente anno, sono individuate quali attività a più elevato rischio di corruzione le seguenti:

- PROTOCOLLO
- SERVIZI SOCIALI E GESTIONE DEI SUSSIDI DI NATURA SOCIALE, particolare rischio corre questo ambito a seguito degli interventi in favore di cittadini in stato di necessità dovuto alla pandemia da COVID 19;
- CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI
- CONCORSI PUBBLICI E SELEZIONE DI PERSONALE IN GENERE
- ANAGRAFE STATO CIVILE
- TRIBUTI
- GESTIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI
- AFFIDAMENTO APPALTI
- RILASCIO ATTI ABILITATIVI EDILIZI
- CONTROLLI SUL TERRITORIO
- ACCERTAMENTI TRIBUTARI
- CIMITERO COMUNALE
- AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Per l'individuazione delle attività soggette a maggiore rischio di corruzione si è fatto riferimento, in primo luogo, alle aree di rischio comuni ed obbligatorie contenute nell'Allegato 2 del PNA 2013 calibrate in considerazione della specifica realtà locale.

Ogni Responsabile di Settore è obbligato a mettere in atto le misure previste nelle aree di rischio assegnate agli uffici di competenza.

La probabilità di un evento di corruzione dipende da fattori di tipo organizzativo, che ricorrono nel processo in cui l'evento di corruzione potrebbe dare luogo.

Il responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a verificare la corretta attuazione delle misure previste nel P.T.P.C.T. A tal fine potrà proporre il rafforzamento dei controlli preventivi, oltre che l'impiego di controlli a campione in occasione dell'attuazione del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

Analisi e Valutazione del rischio

Il “Piano Nazionale Anticorruzione 2019” adottato dall'ANAC, confermando in linea di massima la metodologia di analisi e valutazione dei rischi già fornite con i precedenti piani anticorruzione, prevede che la valutazione del rischio venga articolata in tre fasi: l’identificazione, l’analisi e la ponderazione.

Riguardo, poi, alle caratteristiche delle misure di prevenzione il "PNA 2016" ribadisce che esse devono essere adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili e ricorda la necessità che siano individuati i soggetti attuatori, le modalità di attuazione del monitoraggio e i relativi termini.

Il Piano Nazionale aggiornamento 2018 (del. ANAC 1074/2018) si dedica più a Sezioni di approfondimento per la gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione e la gestione rifiuti dove l’attenzione rimane alta.

La gestione del rischio di corruzione va condotta in modo da realizzare sostanzialmente l’interesse pubblico alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. Essa non è un processo formalistico né un mero adempimento burocratico, ma è parte integrante del processo decisionale. Pertanto, essa non è un’attività meramente ricognitiva, ma deve supportare concretamente la gestione, con particolare riferimento all’introduzione di efficaci strumenti di prevenzione e deve interessare tutti i livelli organizzativi. Si realizza assicurando l’integrazione con altri processi di programmazione e gestione (in particolare con il ciclo di gestione della performance e i controlli interni) al fine di porre le condizioni per la sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione della corruzione adottata. Detta strategia deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi delle amministrazioni e degli enti.

Gli obiettivi individuati nel P.T.P.C.T. per i Responsabili di Settore in merito all’attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori sono collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi.

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio). L’analisi del rischio ha come obiettivo quello di consentire di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente e di individuare il livello di esposizione al rischio delle attività e dei relativi processi. Anche in questa fase è indispensabile il coinvolgimento della struttura organizzativa.

La probabilità di un evento di corruzione dipende da sei fattori di tipo organizzativo, che ricorrono nel processo in cui l’evento di corruzione potrebbe aver luogo:

1. la **discrezionalità del processo** (punteggi da 1 a 5, dal meno probabile al più probabile);
2. la **rilevanza esterna** (punti 2, meno probabile, in quanto solo interno; punti 5, più probabile, in quanto esterno);
3. la **complessità del processo** (punti 1, 3 o 5, a seconda del numero di amministrazioni coinvolte):
è presente un errore logico e quantomeno una incompletezza:
 - a) il processo coinvolge una sola PA, punti 1;
 - b) il processo coinvolge più di 3 amministrazioni (e, quindi, 4 oppure 5), punti 3;
 - c) il processo coinvolge più di 5 amministrazioni (e, quindi da 6 in su), punti 5.
4. **Il valore economico** (punti 1, 3 e 5, in rapporto all’impatto economico del processo);
5. **la frazionabilità del processo** (no 1 punto; si 5 punti);
6. i **controlli**, intesi come strumenti utilizzati dall’Ente per ridurre la probabilità di rischio, e determinanti punteggio in base alla capacità di eliminare il rischio; il piano considera un controllo graduato da 1 a 5.

I valori di probabilità sono graduati nel Piano in una logica che non rende immediato comprendere come debba essere quantificato il rischio complessivo. Infatti, da un canto lo stesso deriva dalla moltiplicazione di punteggio della probabilità per il punteggio dell’impatto. Tuttavia, non è chiaro se si debba procedere ad una media degli indici o ad una loro addizione. Si ritiene, in questa fase, di impiegare la media.

Gli eventi di corruzione possono colpire e danneggiare l'Amministrazione in quattro modalità diverse di impatto, attraverso cui determinare l'importanza (o gravità) dell'impatto di un evento di corruzione:

- a) **impatto organizzativo** (rispetto a singolo servizio, inteso come unità di base), considerando la percentuale di personale coinvolta nel processo: da 1 a 5 punti;
- b) **impatto economico**, inteso come sentenze di condanna a risarcimento per dipendenti o per l'amministrazione: no 1 punto; si 5 punti;
- c) **impatto reputazionale**, inteso quale trattazione (si suppone intesa in senso negativo, stante la tipologia di punteggio proposta) sui giornali di eventi connessi ai processi in considerazione: da 0 a 5 punti;
- d) **impatto organizzativo, economico e sull'immagine**, in rapporto al livello del dipendente interessato (a livello locale vari sono gli atti di competenza politica che possono essere rilevanti ai fini del tema in considerazione; nel presente piano saranno considerati come di massimo livello, con punti 5): punti da 1 a 5.

La gravità dell'impatto di un evento di corruzione si ricava moltiplicando la media aritmetica dei punteggi associati alle risposte fornite a ciascuna domanda. Il valore minimo sarà 1 (impatto marginale), il valore massimo 5 (impatto superiore).

VALORE	IMPATTO
1	Marginale
2	Minore
3	Soglia
4	Serio
5	Superiore

Conoscendo la probabilità di un evento di corruzione e la gravità del suo impatto, è possibile determinare il livello di rischio. Il livello di rischio si ricava moltiplicando il valore della probabilità (P) e il valore dell'impatto (I), per ottenere un valore complessivo, che esprime il livello di rischio (L) dell'evento di corruzione ($L=P \times I$). Il prodotto $P \times I$ è un numero che descrive il livello di rischio di un evento di corruzione in termini quantitativi e che determina la grandezza del rischio generato da tale evento.

La quantità e l'impatto di un evento di corruzione dipendono da certe caratteristiche dei processi e degli uffici in cui l'evento potrebbe accadere: discrezionalità, valore economico, controlli, numero di persone dell'ufficio addette al processo, ruolo di soggetti che, nell'ufficio potrebbero attuare l'evento, ecc. Quindi l'analisi del rischio (determinando il livello di rischio degli eventi di corruzione), consente anche di individuare i processi, gli uffici e i soggetti maggiormente esposti al rischio corruzione, il trattamento del rischio rappresenta la fase in cui si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l'organizzazione è esposta e si programmano le modalità della loro attuazione.

Matrice dei valori di $L = P \times I$ (Quantità di rischio)

Da questa tabella emerge chiaramente che il livello di rischio minimo di un evento di corruzione è 1, mentre il 25 rappresenta il livello di rischio massimo. In totale, il livello di rischio di un evento può essere rappresentato da 14 diversi valori numerici, che individuano 14 diversi livelli di rischio differenti.

PROBABILITA'	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10

	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		IMPATTO				

Trascurabile	Medio-basso	Rilevante	Critico
da 1 a 3	da 4 a 6	da 8 a 12	da 15 a 25

1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 15 16 20 25

MISURE DI PREVENZIONE

Ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge n. 190/2012, sono individuate le seguenti misure, comuni e obbligatorie per tutti gli uffici:

MISURE DI PREVENZIONE RELATIVE ALLA ATTIVITA' PROCEDIMENTALE IN GENERALE

1. Nella trattazione e nell'istruttoria degli atti si prescrive di:

- rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza;
- predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;
- rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
- distinguere, laddove possibile, l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti l'istruttore proponente ed il dirigente;
- particolare attenzione al divieto di frazionamento di cui all'art. 29 del codice dei contratti;
- segnalazioni al R.P.C. dei casi di procedura di gara concluse con unica offerta;

2. Nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità;

3. Nella redazione degli atti attenersi ai principi di semplicità, chiarezza e comprensibilità;

4. Nella formazione dei regolamenti: applicare la verifica dell'impatto della regolamentazione;

PROTOCOLLO

Il sistema di protocollo informatico per quanto riguarda la posta in arrivo, mediante sistemi informatici (PEC istituzionale), garantisce il prevenire di fenomeni di manomissione e/o alterazione della posta in entrata. E' opportuno garantire che analoga prevenzione avvenga anche per quanto riguarda la posta presentata con modalità cartacea. A tal proposito si raccomanda di limitare il più possibile l'utilizzo di tale presentazione di documenti.

E' inoltre opportuno garantire la corretta formazione del personale assegnato che deve essere edotto anche del costante aggiornamento delle competenze degli uffici.

La posizione organizzativa relazionerà per iscritto entro il 30 ottobre di ogni anno sull'andamento della gestione del servizio.

SERVIZI SOCIALI E GESTIONE DEI SUSSIDI DI NATURA SOCIALE

L'ufficio si occupa di elargire prestazioni sociali a persone o nuclei familiari che si trovano in difficoltà socio-economica. Gli interventi possono essere di natura economica diretta come contributi, ovvero di natura economica indiretta attraverso l'esonero dal pagamento di tasse od imposte comunali. I contributi vengono definiti sulla base di un regolamento comunale.

Nella definizione operativa dell'intervento da attuare, svolge un ruolo centrale il servizio sociale di base, che definisce le finalità e le modalità di attuazione dell'intervento sociale attraverso una relazione di servizio che viene allegata all'atto amministrativo e che ne costituisce la base fondante.

A prescindere da quanto diversamente disposto da atti di indirizzo ovvero dai regolamenti dell'ente, dalla entrata in vigore del presente piano, nessun contributo di natura socio economica potrà essere elargito senza la previa predeterminazione di criteri oggettivi sulla cui base elargire il beneficio economico.

I criteri generali saranno poi pubblicati sulla sezione corrispondente della AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.

Unica facoltà di deroga è data dalla necessità di associare all'intervento economico un progetto individuale predisposto dal servizio sociale di base il quale dovrà tuttavia puntualmente indicare le motivazioni che portano ad associare al progetto una somma di denaro e le ragioni che ne giustificano l'ammontare in funzione del progetto.

La posizione organizzativa relazionerà per iscritto entro il 30 ottobre di ogni anno sull'andamento della gestione dei contributi mediante un report nel quale siano indicati cronologicamente tutti i provvedimenti di attribuzione dei contributi ed il relativo ammontare dando conto che tutti i contributi sono stati elargiti sulla base di quanto previsto dal presente piano.

Per quanto attiene ai contributi associati al progetto individuale predisposto dal servizio sociale di base dovrà essere redatto un referto separato nel quale dovranno essere allegate le relazioni del servizio sociale di base contenenti le motivazioni che hanno portato ad associare al progetto una somma di denaro e le ragioni che ne hanno giustificato l'ammontare in funzione del progetto.

Con particolare riguardo alla concessione di contributi previsti per il sostegno del reddito a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19 è necessario attivare i controlli concomitanti e successivi per evitare la duplicazione e/o il sovrapporsi di contributi di natura diversa nei confronti degli stessi soggetti;

CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI

L'art. 12 della legge n. 241 del 1990 testualmente recita: *“1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma”*.

A prescindere da quanto diversamente disposto da atti di indirizzo ovvero dai regolamenti dell'ente, dalla entrata in vigore del presente piano, nessun contributo ad enti associativi senza scopo di lucro potrà essere elargito senza la previa predeterminazione dei criteri oggettivi sulla cui base elargire il beneficio economico che devono essere pubblicati nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.

I criteri dovranno essere resi pubblici mediante atto amministrativo generale ovvero con regolamento prima del provvedimento che elargisce il contributo.

Ogni provvedimento che elargisce il contributo deve dar conto della procedura utilizzata e del percorso tecnico utilizzato per l'attribuzione del contributo medesimo.

Nessun contributo o elargizione economica deve essere erogato per attività che il soggetto giuridico ponga in essere, anche a titolo gratuito, a beneficio del Comune. In nessun caso il contributo ovvero l'elargizione economica deve eludere la disciplina dei contratti pubblici prevedendo erogazione di denaro che di fatto celino forme occulte di corrispettivo. A tal fine di ogni elargizione economica dovrà essere pretesa analitica e documentata rendicontazione contabile di come le risorse sono state impiegate da parte dei soggetti che hanno usufruito dei benefici economici. Il tutto a pena di revoca del beneficio economico già assentito e recupero delle somme erogate con impossibilità di accedere ad altre forme di contributo.

Ai fini della legittimità del provvedimento, l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di affidamento, deve risultare espressamente dai singoli provvedimenti di modo tale che chiunque possa accertare l'iter oggettivo di elargizione delle somme di denaro.

La posizione organizzativa/dirigente relazionerà per iscritto entro il 30 ottobre di ogni anno sull'andamento della gestione dei contributi mediante un referto nel quale sono indicati cronologicamente tutti i provvedimenti di attribuzione dei contributi ed il relativo ammontare dando conto che tutti i contributi sono stati elargiti sulla base di quanto previsto dal presente piano.

CONCORSI PUBBLICI E SELEZIONE DI PERSONALE IN GENERE

Per evitare e prevenire il reato di corruzione è importante che tutte le operazioni più a rischio come ad esempio la precostituzione delle domande, vengano gestite collegialmente.

Al concorso pubblico, a prescindere dal posto a cui si riferisca (posto a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale), deve essere data massima diffusione attraverso le forme di pubblicazione vigenti.

La commissione dovrà essere nominata in ossequio alle disposizioni di legge e comprendere funzionari di adeguata professionalità.

Dopo la scadenza per la proposizione delle domande e visionate la medesime, ciascuno dei membri dovrà sottoscrivere una auto-dichiarazione circa l'inesistenza di conflitto di interessi anche potenziale tra loro ed i candidati che hanno presentato domanda.

La commissione procederà collegialmente e poco prima dell'inizio delle prove alla formulazione delle domande.

Di tutte le operazioni dovrà essere redatto verbale da parte di un soggetto terzo nominato dal responsabile del piano anticorruzione (nello specifico un dipendente che abbia una categoria non inferiore alla C). Anche al segretario verbalizzante si applica il principio della rotazione.

Tutte le prescrizioni sopra indicate si applicano anche alle procedure di mobilità nonché alla procedure di progressione orizzontale e verticale del personale dipendente.

Le medesime misure devono di trasparenza e verifica delle competenze vedono essere seguite anche nelle procedure dettate per il conferimento di incarichi professionali. Con particolare riferimento al conferimento di incarichi legali si segnala la necessità di garantire il costante ed annuale aggiornamento dell'Albo degli avvocati.

Nell'attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente operare mediante l'utilizzo di procedure selettive e trasparenti.

ANAGRAFE E STATO CIVILE

L'ufficio si occupa del rilascio delle certificazioni anagrafiche e delle attestazioni dello stato civile della popolazione residente nel Comune.

Trattandosi di attività interamente vincolata il rischio corruzione si attenua, tuttavia è imprescindibile che i procedimenti seguano una rigorosa gestione cronologica ovvero che laddove questa sia interrotta o non garantita, venga messo per iscritto la motivazione di tale impossibilità.

Il rilascio dei documenti deve essere sostanzialmente istantaneo così garantendo un rapporto meramente documentale caratterizzato da efficacia ed efficienza.

Si raccomanda opportuna e costante formazione del personale assegnato all'ufficio.

La posizione organizzativa relazionerà per iscritto entro il 30 ottobre di ogni anno sull'andamento della gestione dei procedimenti di rilascio dando conto del rispetto delle presenti indicazioni.

TRIBUTI

L'attività dell'ufficio tributi è finalizzata a conseguire una corretta applicazione dei tributi comunali, sia fornendo un adeguato supporto informativo ed operativo ai contribuenti, sia predisponendo tutti gli atti necessari a garantire il gettito atteso per ogni tributo. Provvede altresì alla gestione dei Tributi Comunali; in particolare la gestione riguarda la connessa attività di accertamento dei tributi.

L'ufficio ha l'obbligo di procedere agli atti di accertamento tributario in modalità automatica secondo parametri temporali che impediscano la prescrizione del tributo.

L'accertamento è un procedimento vincolato e come tale si prescinde dal soggetto che è destinatario dell'accertamento tributario.

L'ufficio per garantire massima trasparenza rende l'attività di accertamento automatico utilizzando parametri di verifica dello scostamento del tributo rispetto il dovuto per legge o per regolamento.

Non sono ammesse modalità di rateizzazione dei tributi se non nei modi e nei casi previsti per legge. Allorquando si procede a rateizzazione, nel provvedimento che ammette alla rateizzazione è necessario indicare non solo la norma di legge che lo prevede, ma il suo contenuto specifico va trascritto integralmente nell'atto.

La posizione organizzativa relazionerà per iscritto entro il 30 ottobre di ogni anno sull'andamento della gestione dando conto del rispetto delle presenti indicazioni.

AFFIDAMENTO DI BENI E CONCESSIONI DI QUALSIASI NATURA A TERZI

Ai sensi dell'art. 3 del R.D. n. 2440 del 1923 dispone che *“I contratti dai quali derivi un'entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l'amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessità alla trattativa privata. I contratti dai quali derivi una spesa per lo Stato debbono essere preceduti da gare mediante pubblico incanto o licitazione privata, a giudizio discrezionale dell'amministrazione.”*

Qualsiasi procedimento volto all'affidamento a terzi del godimento di beni dell'ente ed a prescindere dal tipo negoziale che verrà utilizzato, devono transitare necessariamente da una procedura ad evidenza pubblica, cui deve essere data la più ampia diffusione, che abbia quale criterio di aggiudicazione quello del valore economico offerto in sede di aggiudicazione. Tale criterio può essere derogato soltanto laddove la procedura comparativa fissi in maniera rigorosa i criteri che tengano conto di altri aspetti dell'utilizzo del bene, in primo luogo quella della utilità sociale. (secondo i più recenti orientamenti della Corte dei Conti). In ciascun atto di concessione dovranno inoltre essere indicate espressamente le norme sulla cui base l'affidamento è stato posto in essere.

AFFIDAMENTO APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Tra i settori a maggiore rischio corruzione spiccano gli appalti. Per evitare e cercare di neutralizzare il fenomeno si ritiene imprescindibile evitare quanto più possibile la discrezionalità negli affidamenti, in modo tale da adottare, come per gli altri modelli organizzativi, delle procedure automatiche di affidamento in modo che sia evidente e trasparente l'iter di aggiudicazione.

Si tratta di area di rischio trasversale, in quanto attiene a tutti i procedimenti sopra indicati, a prescindere dal settore che pone in essere la procedura.

Si prescrivono pertanto le seguenti misure che dovranno essere adottate:

- prima di dar corso al procedimento di affidamento di un appalto deve essere posta in essere sempre la determinazione a contrarre nella quale va indicato con chiarezza l'iter che verrà seguito per l'affidamento in ossequio al D.Lgs. 50 del 2016, richiamando con precisione le norme sulla cui base verrà definita la procedura medesima;
- ridurre l'area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento comunale;
- privilegiare l'utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione) e assicurare l'imparzialità e correttezza dei soggetti implicati nelle procedure di gara (comprese le commissioni esterne);
- assicurare la rotazione tra le imprese dei contratti affidati in economia;
- assicurare la rotazione tra i professionisti nell'affidamento di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta;
- assicurare il libero confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;
- allocare correttamente il rischio di impresa nei rapporti di partenariato;
- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità;
- acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione;

La posizione organizzativa relazionerà per iscritto entro il 30 ottobre di ogni anno sull'andamento

della gestione degli affidamenti sotto soglia, dando conto di quanto segue:

1. rispetto del principio della corretta e coerente programmazione;
 2. rispetto del divieto di artificioso frazionamento al fine di procedere con affidamenti diretti;
 3. rispetto del principio di rotazione
 4. indicazione di quanti affidamenti allo stesso operatore economico sono stati effettuati nel corso dell'anno solare (ossia dalla data del primo gennaio alla data della relazione di cui all'oggetto);
- Le stesse modalità si applicano per gli affidamenti di servizi, forniture e lavori pubblici per i quali si è utilizzata la procedura negoziata a prescindere dal valore e dalla possibilità di procedere mediante affidamento diretto.

RILASCIO ATTI ABILITATIVI

In tema di rilascio di atti abilitativi edilizi ogni fase relativa alla gestione amministrativa è di competenza esclusiva del Responsabile nei riguardi del quale non può in alcun modo essere esercitata alcuna forma diretta od indiretta di pressione da parte degli organi politici.

La posizione organizzativa, trattandosi di attività di natura vincolata dovrà in ogni atto abilitativo edilizio dare conto del percorso normativo a giustificazione del provvedimento indicando le norme applicabili al caso di specie.

Le pratiche vanno trattate rigorosamente in ordine cronologico, salvo i casi in cui la tempistica oggettiva, ovvero la richiesta di pareri istruttori od altro, incida sul procedimento. In questi casi sarà cura del responsabile evidenziare le ragioni che hanno impedito la gestione cronologica dei provvedimenti.

Sarebbe preferibile, sia pur tenendo conto della esiguità delle figure tecniche presenti nell'ufficio, che per garantire massima trasparenza nella gestione dei procedimenti edilizi, per ogni singolo procedimento devono inoltre sempre essere presenti distintamente un responsabile del procedimento ed il soggetto competente ad adottare l'atto finale di modo tale che fisiologicamente ogni azione verso l'esterno sia sempre sovrintesa almeno da due soggetti fisicamente distinti.

Ne consegue che l'organo istruttore, ossia il responsabile del procedimento, deve essere diverso dal soggetto che poi sottoscriverà il provvedimento amministrativo ovvero del soggetto che deve porre in essere i controlli sui requisiti autocertificati nei casi di procedimento di silenzio assenso ovvero di mera comunicazione di inizio attività.

Il soggetto deputato alla sottoscrizione del provvedimento finale dovrà dare atto, previa verifica, che l'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento è corretta e conforme a legge e quindi provvedere alla sottoscrizione del provvedimento.

La posizione organizzativa relazionerà per iscritto entro il 30 ottobre di ogni anno sull'andamento della gestione dando conto del rispetto delle presenti indicazioni.

SANZIONI E CONTROLLI SUL TERRITORIO

L'ufficio si occupa di accertare abusi al codice della strada ed alle leggi di pubblica sicurezza ivi compreso ogni altra violazione a norma e/o regolamenti che intercettino tematiche di propria competenza istituzionale

I procedimenti di natura sanzionatoria si caratterizzano per essere procedimenti di natura esclusivamente vincolata.

L'ufficio ha quindi l'obbligo di aprire l'istruttoria ogni qualvolta e per qualsiasi motivo si venga a conoscenza di una irregolarità ovvero di violazioni di leggi e/o regolamenti comunali di competenza dell'ufficio.

Nel caso di segnalazioni anche anonime, si prescinde dalla fonte della notizia e si valuta solo il potenziale fondamento della medesima.

L'istruttoria ed il procedimento di ufficio va aperto a prescindere dal potenziale titolare del soggetto che commette l'abuso ovvero l'irregolarità ovvero che viola leggi e/o regolamenti comunali.

La posizione organizzativa relazionerà per iscritto entro il 30 ottobre di ogni anno sull'andamento della gestione dando conto del rispetto delle presenti indicazioni

ACCERTAMENTI

L'ufficio accerta la regolare gestione delle entrate derivanti da infrazioni del codice della strada e provvede tecnicamente a redigere gli atti necessari al recupero delle somme secondo le modalità previste per legge.

L'ufficio ha l'obbligo di procedere agli atti di accertamento tributario in modalità automatica secondo parametri temporali che impediscano la prescrizione del tributo.

L'accertamento è un procedimento vincolato e come tale si prescinde dal soggetto che è destinatario dell'accertamento.

L'ufficio per garantire massima trasparenza rende l'attività di accertamento automatico utilizzando parametri di verifica dello scostamento della sanzione rispetto il dovuto per legge o per regolamento.

Non sono ammesse modalità di rateizzazione delle sanzioni se non nei modi e nei casi previsti per legge. Allorquando si procede a rateizzazione, nel provvedimento che ammette alla rateizzazione è necessario indicare non solo la norma di legge che lo prevede, ma il suo contenuto specifico va trascritto integralmente nell'atto.

La posizione organizzativa relazionerà per iscritto entro il 30 ottobre di ogni anno sull'andamento della gestione dando conto del rispetto delle presenti indicazioni.

CIMITERO COMUNALE

Il cimitero comunale è gestito interamente dall'Ente. L'ufficio ha l'obbligo di procedere alla verifica che l'autorizzazione al seppellimento sia stata correttamente rilasciata (secondo le indicazioni di legge) ed a provvedere al rilascio degli atti di propria competenza. E' altresì tenuto a verificare il corretto pagamento delle somme versate dai cittadini a fronte delle operazioni cimiteriali autorizzate, predisponendo un adeguato sistema di controlli.

La posizione organizzativa relazionerà per iscritto ogni 6 mesi sull'andamento della gestione dando conto del rispetto delle presenti indicazioni.

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

L'ufficio si occupa di procedere – in collaborazione con gli uffici interessati – alla istruttoria finalizzata alla adozione di tutti gli atti affinché l'Ente possa tutelare nelle sedi stragiudiziali e giudiziali i propri diritti. Si raccomanda di attenersi nel conferimento degli incarichi legali alle prescrizioni adottate al momento della approvazione del **REGOLAMENTO PER LA APPROVAZIONE DELL'ALBO DEI LEGALI** ed alle prescrizioni ANAC in materia.

La posizione organizzativa relazionerà per iscritto entro il 30 ottobre di ogni anno sull'andamento della gestione del servizio allegando anche un prospetto aggiornato del contenzioso dell'Ente.